



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

---

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie

**Rischio di liquidità e SREP**

**Liquidity risk and SREP**

Relatrice: Ch.ma

Prof.ssa Caterina Lucarelli

Tesi di Laurea di:

Sara Celiberti

Anno Accademico 2022-2023

*Ai nonni Alfonso e Carolina, e ai miei genitori  
Nevino e Gabriella, grazie per l'esempio, per i  
sacrifici e per aver sempre creduto in me*

# Indice

<b>Introduzione</b>	1
<b>1 Rischio di liquidità</b>	
1.1 Origine del rischio di liquidità	3
1.2 Funding liquidity risk	8
1.2.1 L'approccio degli stock	10
1.2.2 L'approccio dei flussi di cassa	15
1.2.3 L'approccio ibrido	18
1.3 Market liquidity risk	21
1.4 Relazione tra il rischio di liquidità e gli altri rischi	25
1.5 Liquidity risk management	26
<b>2 Processo di controllo prudenziale</b>	
2.1 La vigilanza	31
2.1.1 Basilea II	38
2.1.2 Basilea III	48
2.2 Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)	55
2.3 Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP)	59
<b>3 Considerazioni in ambito SREP</b>	
3.1 Disposizioni generali	67
3.1.1 I sistemi di analisi aziendale	69
3.1.2 Il confronto con le banche	72
3.1.3 Gli interventi correttivi	73
3.1.4 Le misure di intervento precoce	76
3.2 Punteggio nell'ambito SREP	79

3.3	Valutazione del rischio di liquidità	80
3.3.1	Determinazione di specifici requisiti quantitativi di liquidità	93
<b>4</b>	<b>Valutazione SREP e aggiornamenti 2023</b>	
4.1	Valutazione SREP complessiva	102
4.2	Considerazioni attuali sulla stabilità finanziaria	109
4.2.1	Le banche	111
4.3	Test SREP 2023 sulle banche europee	123
4.3.1	Le banche italiane	128
	<b>Conclusioni</b>	131
	<b>Bibliografia</b>	134

## Introduzione

Il rischio di liquidità è caratteristico dell'attività bancaria e rappresenta un elemento centrale per il suo esercizio e le sue relazioni con il sistema finanziario ed economico. Infatti, la valutazione del rischio di liquidità è fondamentale nel determinare i margini di incertezza cui è esposta l'attività della banca.

Esso infatti può aggravare gli shock generati dall'instabilità dei mercati o temporanee crisi di fiducia della banca, con possibili conseguenze drammatiche per la stabilità degli intermediari finanziari.

Il peggioramento della qualità dei mutui *subprime* ha generato una crisi che, inizialmente limitata al mercato di mutui e prodotti strutturati, si è estesa all'intero sistema finanziario. Le conseguenze sono state tali da richiamare l'attenzione dei *Supervisor* su diversi aspetti: in primo luogo, l'impatto sistemico dello sviluppo di un nuovo modello di intermediazione e di trasferimento dei rischi; in secondo luogo, il frazionamento dell'attività di intermediazione finanziaria, per via dell'aumento del volume degli strumenti finanziari complessi e comportamenti sempre più basati su orizzonti di brevissimo periodo.

La crescente concorrenza e i margini stringenti hanno portato all'aumento degli incentivi volti a massimizzare i volumi negoziati (valore dei mutui erogati, valore dei titoli strutturali collocati) e le rispettive commissioni, mentre sono diminuiti quelli con lo scopo di rafforzare i sistemi e le procedure di gestione dei rischi. Infatti, l'influenza dello shock dei subprime degli Stati Uniti sull'Europa ha mostrato come crisi legate a problemi di liquidità, in situazioni di mercati illiquidi, possono avere forti ripercussioni negative sull'economicità dei singoli intermediari e, di conseguenza sull'intero sistema finanziario, evidenziando: in primo luogo, le diverse "dimensioni" del rischio di liquidità; in secondo luogo, il

forte legame tra il rischio di liquidità e gli altri rischi tipici delle banche; in terzo luogo, le criticità del frame work regolamentare; e infine, l'importanza di una gestione efficace del rischio di liquidità come *conditio sine qua non* per la continuità operativa di ogni organizzazione bancaria.

Inoltre, anche le recenti tensioni geopolitiche con il conseguente rallentamento della crescita e dell'economia globale, hanno richiamato l'attenzione delle Autorità di Vigilanza sul rischio di liquidità, in quanto sensibile alla politica di bilancio e alle decisioni di politica monetaria.

Il presente elaborato analizza il rischio di liquidità e ne approfondisce il peso nell'attività di vigilanza e nel processo di revisione e valutazione prudenziale SREP. Le pagine che seguono sono strutturate nel modo seguente.

Nel Capitolo 1 è trattato il rischio di liquidità, prestando attenzione al liquidity risk measurement e al liquidity risk management, oltre a considerare il legame del rischio di liquidità con gli altri rischi.

Nel Capitolo 2 è analizzato il processo di vigilanza, partendo dall'intero percorso di Basilea per poi esaminare rispettivamente il processo interno di valutazione dell'adeguatezza del capitale (ICAAP) e il processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP), fondamentali nel processo di supervisione e revisione prudenziale.

Nel Capitolo 3, si approfondiscono le disposizioni generali in ambito SREP, con i rispettivi sistemi di analisi aziendale e interventi correttivi, prestando particolare attenzione alla valutazione del rischio di liquidità e alla determinazione di specifici requisiti quantitativi.

Infine, nel Capitolo 4 è elaborata la valutazione SREP complessiva ed è poi esaminata la stabilità finanziaria attuale in riferimento alle banche a seguito degli esiti dello stress test SREP 2023 eseguito dalla Banca Centrale europea.

# Capitolo 1

## Rischio di liquidità

### 1.1 Origine del rischio di liquidità

La liquidità è un fenomeno dipendente dal contesto storico, geografico, economico e finanziario all'interno del quale esso è esaminato.

Il rischio di liquidità è fondamentale nel sistema bancario ed è uno dei principali rischi da fronteggiare per gli intermediari finanziari.

Infatti da esso dipende la stabilità della banca e del sistema finanziario nel suo complesso. Prima del manifestarsi della crisi del 2007 la liquidità nel mercato era ampia e ciò ha ridotto l'interesse sul rischio derivante dall'arrivo di nuovi e sempre più complessi strumenti finanziari. La continua evoluzione dei mercati ha mostrato la velocità con cui la liquidità può esaurirsi e di come situazioni di forte illiquidità possono prolungarsi nel tempo. Il sistema bancario è stato colpito da una lunga fase di stress che ha reso necessario l'intervento delle banche centrali dei paesi industrializzati sia per sostenere i mercati che le singole istituzioni.

Ciò ha mostrato una percezione limitata riguardo le problematiche del liquidity risk<sup>1</sup>. A tale scopo il Comitato di Basilea ha riesaminato i principi per la gestione e il monitoraggio della liquidità, che riguardano diversi aspetti: in primo luogo l'importanza di stabilire la propensione al rischio della banca, in secondo luogo il mantenimento di un adeguato livello di liquidità, tramite la costituzione di riserve di attività liquide, in terzo luogo la necessità di considerare i costi dell'allocazione di liquidità tra le unità di business e la gestione della liquidità infragiornaliera.

---

<sup>1</sup> Cfr. Banca d'Italia, *Disposizioni in materia di governo e gestione del rischio di liquidità delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale*, Documento di consultazione sulle Disposizioni di Vigilanza che recepiscono la Direttiva comunitaria n°111/2009, [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), Parte 1, pag.2

Inoltre, è importante l'utilizzo di scenari di stress con l'identificazione e misurazione dei rischi legati a quello di liquidità dell'intermediario.

Infine, è necessaria l'esistenza di un solido piano operativo per la gestione delle emergenze<sup>2</sup>. Inoltre, i principi devono essere attuati considerando le dimensioni, il tipo di attività condotta e l'operatività degli intermediari vigilati.

E' fondamentale considerare tutti gli interventi possibili che mirano a contenere il rischio di liquidità delle banche, anche in relazione del ruolo da esse svolto nella creazione di moneta e nel regolare il funzionamento dei sistemi di pagamento, tramite l'attività di trasformazione delle scadenze in passività liquide di attività a medio-lungo termine. Il rischio di liquidità si articola in due diverse forme, *funding liquidity risk* e *market liquidity risk*. “*Per funding risk si intende il rischio che la banca non sia in grado di far fronte in modo efficiente senza compromettere la propria operatività e il proprio equilibrio finanziario, a deflussi di cassa attesi e inattesi (legati al rimborso di passività)*”. “*Il market liquidity risk è invece il rischio che una banca, al fine di monetizzare una consistente posizione in attività finanziarie, finisca per influenzarne in maniera significativa (e sfavorevole) il prezzo a causa dell'insufficiente profondità del mercato finanziario in cui tali attività sono scambiate*”. E' importante notare come queste forme di rischio di liquidità siano collegate: infatti per contrastare deflussi di cassa inattesi, una banca potrebbe dover vendere sul mercato una rilevante posizione in attività finanziarie; se per farlo deve accettare un prezzo sfavorevole a cui cedere il proprio investimento, il danno causato dal rischio di liquidità sarà più elevato.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Cfr. Basel Committee on Banking Supervision, *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision*, Bank for International Settlements, 2008

<sup>3</sup> Cfr. Resti A. e Sironi A., *Comprendere e misurare il rischio di liquidità*, *Bancaria* n. 11 , 2007, pag. 2



Oltretutto, esistono diversi fattori che possono aggravare il rischio di liquidità e possono essere ricondotti in primo luogo ad innovazioni di prodotti, in secondo luogo a nuovi modelli di gestione dell'attività bancaria, in terzo luogo alla globalizzazione finanziaria, ed infine alle crisi finanziarie.

Inoltre, favoriscono l'aggravare del rischio di liquidità, la crescente concorrenza tra banche e la minore stabilità della raccolta da clientela di ciascuna di esse<sup>4</sup>.

In particolare, sono critici i prodotti che lasciano alle controparti (risparmiatori, imprese e altre banche) un alto grado di opzionalità nel determinare i flussi di cassa futuri. Ad esempio, le passività a vista che spesso rimangono in essere per anni ma possono essere ritirate senza preavviso; le garanzie personali prestate alla banca, che possono essere escusse a semplice richiesta del creditore.

Altrettanto critici risultano gli strumenti derivati e le loro sempre più sofisticate tipologie, il cui utilizzo come prodotti di investimento ne ha reso più complessa la valutazione in rapporto ai futuri andamenti di mercato, richiedendo alla banca di versare margini di garanzia (in contanti o in titoli di largo mercato) che possono aumentare in maniera inattesa<sup>5</sup>. Tuttavia, la gestione dei rischi attraverso i derivati ha offerto alle banche nuovi strumenti di intervento. Quindi, banche "tradizionali" e "innovative", sono soggette a fattori di aggravamento del rischio di liquidità già nella misura in cui revisionano i requisiti di base delle loro operazioni con controparti<sup>6</sup>. E' importante dire che, i fattori che accentuano il rischio di liquidità possono essere suddivisi in fattori individuali, ovvero specifici della banca, e fattori sistemici. I primi sono eventi che, indebolendo la fiducia del pubblico e degli operatori in una specifica banca, portano questi ultimi ad effettuare il

---

<sup>4</sup> Cfr. Tutino F., *La gestione della liquidità nella banca*, Il Mulino, 2012, pag.58-59

<sup>5</sup> Cfr. Resti A. e Sironi A., *Comprendere e misurare il rischio di liquidità*, *Bancaria*, n.11, 2007, pag.3

<sup>6</sup> Cfr. Tutino F., *La gestione della liquidità nella banca*, il Mulino, 2012, pag.60

recupero dei crediti concessi alla banca stessa (per esempio, prelevando i depositi a vista o evitando di rinnovare le linee di credito a termine<sup>7</sup>), generando il fenomeno della “corsa agli sportelli”; a causa, per esempio della decisione da parte delle agenzie di rating, di rivedere in senso sfavorevole il rating assegnato alla banca.

Invece, i fattori sistemici che incidono sul rischio di liquidità possono includere crisi generalizzate di fiducia che portano i depositanti di un certo Paese a richiedere al sistema bancario locale il rimborso di un elevata quantità di depositi; oppure crisi di mercato che ne comportino la temporanea inattività, rendendo impossibile l'immediata liquidazione delle attività finanziarie quotate, o che allarghino notevolmente il divario tra i prezzi in acquisto (bid) e in vendita (ask) rendendo economicamente sfavorevole la vendita di titoli. Basta pensare alla diffusione di investitori come gli hedge funds, che utilizzano la leva finanziaria e spostano rapidamente importanti volumi di fondi da un mercato all'altro, per perseguire strategie di arbitraggio, rende più probabile il verificarsi di improvvisi cali di liquidità, contribuendo al calo in profondità in mercati più giovani e periferici<sup>8</sup>. Perciò, la sistematicità dei rischi si aggrava in situazioni di globalizzazione della finanza. E' noto che il rischio di liquidità sia cresciuto, negli ultimi anni a causa di diversi fattori, ad esempio la diffusione del commercio elettronico e politiche monetarie non convenzionali. Infatti, recentemente si è verificato un mutamento di scenario, passando da un contesto statico ad un ambiente dinamico, grazie all'innovazione del fintech che tramite la tecnologia del blockchain (con servizi di pagamenti digitali, peer to peer lending e

---

<sup>7</sup> La Crisi di Continental Illinois è un buon esempio di crisi legata a fattori individuali.

<sup>8</sup> Cfr. Resti A. e Sironi A., *Comprendere e misurare il rischio di liquidità*, rivista bancaria n.11 , 2007, pag.3

crowdfunding) ha portato a sistemi aperti e flessibili<sup>9</sup>. Quindi, si ha un processo generale di digitalizzazione dell'economia, fondato sull'utilizzo massivo dei dati, anche in ambito finanziario.

Di conseguenza, il progresso tecnologico e la concorrenza hanno portato le attività commerciali verso piattaforme elettroniche con esecuzioni automatiche e senza costi di transazione. Tutto questo insieme ai cambiamenti normativi hanno migliorato la trasparenza del mercato.<sup>10</sup> E' evidente che ciò ha reso più rapido il trasferimento dei fondi detenuti tra le banche, moltiplicando le interrelazioni tra le stesse, e con altri operatori del sistema finanziario, ma anche integrando i mercati dei servizi finanziari destinati alla clientela al dettaglio (grazie all'internet banking).

Infine, in situazioni di crisi finanziaria, il peso delle interrelazioni e la necessità di mantenere rapporti finanziari per fronteggiare gli squilibri finanziari dei singoli, può non far reggere il sistema finanziario: si trasferiscono agli altri suoi componenti i rischi, anche di liquidità, che gravano su uno o alcuni componenti rilevanti per dimensione rispetto al sistema. Con effetto domino<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Diffusione di massa delle tecnologie digitali per la trasmissione in tempo reale di informazioni e dati, modelli di business basati sul marketing digitale. Il fintech è un fenomeno intersettoriale, caratterizzato dall'uso intensivo del Blockchain, che consente l'innovazione dei processi e dei servizi finanziari con conseguente crescita di quelli online garantendo piena accessibilità, velocità di esecuzione e costi più bassi. Inoltre, permette interoperatività di reti e servizi (piattaforme e reti) e la portabilità delle informazioni.

<sup>10</sup> Cfr. Committee on the Global Financial System, *Fixed income market liquidity*, Bank for International Settlements, 2016, pag.7

<sup>11</sup> Cfr. P. Motturra, *Rischio sistemico. Serve una regolamentazione strutturale?*, in *Bancaria*, 2011, n. 6, pp. 24-43.

## 1.2 Funding liquidity risk

Come già accennato, è difficile definire e ancor di più misurare la liquidità, infatti pur non essendoci una definizione unica, è possibile individuarne due diverse tipologie a seconda di istituzioni, strumenti e mercati finanziari.

Per esempio, vi sono situazioni in cui una banca cerca di far fronte in modo efficiente (ovvero a un costo ragionevole) a flussi di cassa attesi e inattesi, preservando il proprio equilibrio finanziario in un dato orizzonte temporale<sup>12</sup> (funding liquidity risk). Questo rischio può portare a crisi sistemiche nel caso in cui sul mercato interbancario si mantenga un equilibrio di liquidity hoarding<sup>13</sup>, e contemporaneamente si registrino difficoltà ad attingere a riserve di liquidità<sup>14</sup>. Perciò, le banche dovrebbero attuare una strategia di funding che garantisca un'efficace diversificazione delle fonti di finanziamento.

In particolare, una banca dovrebbe identificare e monitorare i principali fattori che influenzano la sua capacità di raccogliere fondi per garantire che rimangano

---

<sup>12</sup> Come evidenziato da M. Drehmann e K. Nikolau (*Funding Liquidity and Measurement*, Working paper series, 2009, n. 1024, marzo, il funding liquidity è un concetto binario (la banca è in grado di rimborsare le proprie attività in scadenza oppure no), mentre il funding liquidity risk può assumere più valori riferiti alla distribuzione dei risultati futuri. Tale distinzione implica, inoltre, un differente orizzonte temporale: il funding liquidity è associato ad un particolare istante, mentre il funding liquidity risk è una misura previsionale (o forward looking) riferita ad un intervallo predefinito.

<sup>13</sup> Fin dall'inizio delle crisi finanziarie avvenute dalla seconda metà del 2007, la diffidenza diffusasi verso le controparti ha limitato il trasferimento della liquidità a causa della notevole riduzione degli scambi e dell'allontanamento di alcuni operatori dal mercato interbancario. Questo fenomeno è noto come liquidity hoarding.

<sup>14</sup> In quel caso, la banca potrebbe non essere in grado di finanziare la crescita delle proprie attività e/o soddisfare i propri bisogni contrattuali mantenendo una condizione di economicità della gestione nel lungo periodo. Le conseguenze negative ricadrebbero sui depositanti e debitori, e di conseguenza anche sul funzionamento del sistema dei pagamenti.

valide<sup>15</sup>. E' importante dire che, il funding liquidity risk è misurato secondo due diverse linee: in primo luogo operativa (di breve periodo), in cui si esamina il rischio che la banca non riesca a far fronte alle uscite dei flussi di cassa nell'ottica del breve periodo, ad esempio per effetto di un'improvvisa tensione di liquidità, determinata da shock sistemici; in secondo luogo strutturale (di medio-lungo periodo)<sup>16</sup> dove l'obiettivo è prevenire future situazioni di crisi di liquidità garantendo la gestione ottimale della trasformazione delle scadenze tra raccolta e impieghi, grazie al bilanciamento delle scadenze di attività e passività<sup>17, 18</sup>.

Inoltre, è possibile misurare il funding risk considerando tre approcci: in primo luogo l'approccio degli stock, il quale misura lo stock di attività finanziarie prontamente monetizzabili di cui la banca può disporre per fronteggiare un'eventuale crisi di liquidità; in secondo luogo l'approccio dei flussi di cassa, che confronta i flussi di cassa in entrata e in uscita attesi dalla banca nei mesi successivi, raggruppandoli in fasce di scadenza omogenee e verificando che i primi siano sufficienti a garantire la copertura dei secondi; in terzo luogo l'approccio ibrido, che rappresenta un misto tra i primi due: ai flussi di cassa effettivi vengono sommati i flussi di cassa che potrebbero essere ottenuti dalla vendita (o l'utilizzo come garanzia a far fronte nuove linee di credito) delle attività finanziarie prontamente monetizzabili<sup>19, 20</sup>.

---

<sup>15</sup> Cfr. Basel Committee on Banking Supervision, *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision*, Bank for International Settlements, 2008, principio 7

<sup>16</sup> Nel primo caso la quantificazione è cash-oriented; in un'ottica strutturale, invece, il rischio può essere coperto con il capitale.

<sup>17</sup> Tale controllo è il necessario presupposto alla definizione del funding plan della banca.

<sup>18</sup> Cfr. Tutino F., *La gestione della liquidità nella banca*, Il Mulino, 2012, pag.181

<sup>19</sup> Cfr. Resti A. e Sironi A., *Comprendere e misurare il rischio di liquidità*, Bancaria n. 11, 2007, pag.3

<sup>20</sup> Nell'utilizzo di questi approcci, in particolare, nel determinare il liquidity gap, fondamentale nel metodo cash-flow based, sono considerati i flussi di cassa effettivi (anziché contrattuali) corretti

### 1.2.1 *L'approccio degli stock*

L'esposizione al rischio di liquidità è misurata dagli intermediari finanziari attraverso indicatori di liquidità di tipo stock based. Tra questi si considerano: loan to deposit ratio (LTD), structural liquidity ratio (SLR) e cash capital position (CCP). L'utilizzo di queste misure è necessario per stabilire e rispettare i limiti minimi (a breve, medio e/o lungo termine), che devono essere misurati e monitorati allo scopo di rendere minimi i rischi derivanti dal grado di trasformazione delle scadenze e la forte concentrazione (temporale, geografica e valutaria) di impieghi e fonti di finanziamento<sup>21</sup>. La costruzione dell'LTD è basata sulla stabilità di tutte le fonti di raccolta, ad esclusione dei depositi passivi, e allo stesso tempo, l'elevato grado di liquidità di tutte le attività, ad eccezione dei finanziamenti concessi.

Per stabilire correttamente l'esposizione e i fabbisogni di liquidità strutturale, le banche calcolano un gap ratio cumulato (o structural liquidity ratio, SLR), attraverso il rapporto tra la porzione di attività (A) e passività (P) con una scadenza contrattuale pari o superiore a n anni<sup>22</sup> [1.1]:

$$[1.1] \quad SLR = \frac{\sum_t P_t}{\sum_t A_t} \quad (t \geq n)$$

---

per tener conto del probabile comportamento delle controparti e della necessità della banca di non compromettere le relazioni d'affari.

<sup>21</sup> Però, se le indicazioni fornite da questi indicatori non sono affiancate da altri fattori qualitativi, la banca potrebbe non essere in grado di interpretare correttamente l'evoluzione della propria esposizione al rischio di liquidità.

<sup>22</sup> L'SLR è impiegato maggiormente per la previsione di determinati limiti all'attività bancaria di trasformazione delle scadenze a breve, medio e lungo termine, al rischio di rifinanziamento (cd. roll over risk) e all'eccessiva concentrazione in alcune fasce di scadenza.

Bisogna notare che l'SLR è spesso inferiore all'unità, poiché le banche effettuano una trasformazione delle scadenze a condizioni di "relativa" illiquidità delle proprie attività rispetto a quelle delle passività emesse<sup>23</sup>.

Tuttavia, valori molto bassi indicano la presenza di squilibri nella struttura delle scadenze di attività e passività. Inoltre, l'analisi dei profili a scadenza (gap profile) ha un ruolo chiave nel calcolo dell'SLR, dato che consente un'analisi efficace del fabbisogno netto mostrando gli opportuni interventi di finanziamento in termini di mercato<sup>24 25</sup>.

#### *Cash capital position*

Questa misura è rappresentativa della capacità della banca di finanziare le proprie attività ricorrendo solo a forme di finanziamento garantite<sup>26</sup>.

Essa è descritta come la parte di attività monetizzabili (o prontamente liquidabili) non assorbita da passività volatili. Normalmente, per garantire un'adeguata struttura di bilancio che minimizzi l'esposizione al rischio di liquidità, le passività volatili, PV, rappresentate soprattutto da finanziamenti non garantiti rating sensitive, dovrebbero essere coperte da attività prontamente liquidabili, APL, o in alternativa le attività illiquide dovrebbero essere finanziate da passività stabili.

---

<sup>23</sup> Queste ultime soggette a un elevato rischio di rimborso da parte dei depositanti.

<sup>24</sup> Un altro liquidity ratio impiegato per la misurazione del rischio di liquidità in una visione strutturale è costituito dal rapporto tra assets liquidi su totale di attività; però, come evidenziato da I.C. Panetta e P.Poretta, *Il rischio di liquidità: regolamentazione e best practice per allontanare le crisi sistemiche*, in "Bancaria", 2009, n. 3, pp.65-81, tale indicatore non permette una valutazione congiunta con market risk e funding risk.

<sup>25</sup> Cfr. Tutino F., *La gestione della liquidità nella banca*, il Mulino, 2012, pag.182-183

<sup>26</sup> L'obiettivo è stimare la capacità di una banca di finanziare l'attivo quando non è possibile accedere a fonti di finanziamento non garantite.

In particolare, per la copertura del rischio di funding nel bilancio di una banca sono considerati i seguenti fattori: in primo luogo, le attività prontamente liquidabili (APL), rappresentate da tutte le attività prontamente convertibili in contante.

Oltre al contante vero e proprio e alle poste ad esso assimilabili, vi sono compresi parte degli impieghi e dei titoli in portafoglio della banca.

Per quanto riguarda gli impieghi, si considera la quota di impieghi a vista (per esempio gli impieghi overnight e a brevissimo tempo sul mercato interbancario) che possono essere liquidati senza compromettere le relazioni di clientela della banca e senza causare danno alla stabilità dei suoi debitori; si presta dunque attenzione alla liquidabilità effettiva delle posizioni, e non alla loro scadenza contrattuale.

Per quanto riguarda i titoli, essi comprendono soltanto le posizioni non impegnate (unencumbered, ovvero che non sono, ad esempio, già costituite a garanzia dei prestiti) al netto di uno scarto di sicurezza (haircut); in secondo luogo le passività volatili (PV), rappresentati dai finanziamenti a vista, o a brevissimo termine, il cui rinnovo non può essere considerato certo. Includono la raccolta da controparti professionali (come la provvista interbancaria overnight o le operazioni pronti contro termine a brevissima scadenza) e la quota di depositi a vista della clientela non ritenuta stabile (anche nel caso dei depositi da clientela si presta attenzione al comportamento delle controparti piuttosto che alla scadenza contrattuale); in terzo luogo gli impegni ad erogare (I), che indicano un impegno irrevocabile della banca ad erogare fondi. Possono provocare un deflusso di fondi che andrebbe ad aggiungersi a quello legato al possibile rimborso delle passività volatili; ed infine, le linee di credito stabilmente disponibili (L), ovvero gli impegni irrevocabili assunti a favore della banca da terzi (per esempio, altre istituzioni creditizie), grazie ai quali la banca può contare su un flusso aggiuntivo di fondi, così da non



dover costituire in garanzia titoli o altre attività<sup>27</sup>. Da ciò si ricava la formula della CCP [1.2]:

$$[1.2] \quad \text{CCP} = \text{APL} - \text{PV}$$

**Tabella 1.1: Stato patrimoniale riclassificato per la liquidità (milioni di euro)**

Attività		Passività	
Contante e simili	10	Raccolta a breve termine	100
Impieghi (effettivamente liquidabili)	200	Depositi di clientela	600
Titoli unencumbered (non impegnati)	1000	(quota ritenuta volatile)	
Scarti di sicurezza (haircut)	-120	Totale passività volatili	700
Totale attività monetizzabili	1090		

Impegni ad erogare	300
--------------------	-----

Fonte: Resti A. e Sironi A., *Comprendere e misurare il rischio di liquidità*, Bancaria n. 11, 2007, pag.4

Nel caso della tabella 1.1 si ottiene una CCP pari a 390 milioni<sup>28</sup>.

Un'elevata CCP (ad esempio superiore a 1) è indice della capacità di resistere a tensioni di liquidità generate da una volatilità della fonti di provvista superiore alle attese, o da problemi nell'utilizzo di attività monetizzabili.

Dato che l'effetto dei fattori inattesi è legato alla dimensione della banca, il CCP è espresso in percentuale del totale dell'attivo: nel caso della tabella 1, esso è pari al 9,75%. Inoltre, nel calcolo della CCP, molte banche includono anche gli impegni

<sup>27</sup> Cfr. Resti A. e Sironi A., *Comprendere e misurare il rischio di liquidità*, Bancaria n. 11, 2007, pag.4-5

<sup>28</sup>  $\text{CCP} = \text{APL} - \text{PV} = 1090 - 700 = 390$  (milioni)

a erogare, I, mentre non sono considerate le linee di credito concesse alla banca, L<sup>29</sup>. Da ciò si ricava la seguente espressione [1.3]:

$$[1.3] \quad \text{CCP} = \text{AM} - \text{PV} - \text{I}$$

Sulla base dei dati della tabella 1, il valore della CCP calcolata con questa seconda espressione risulta pari a 90 milioni<sup>30</sup> di euro, ovvero il 2,25% del totale attivo. Inoltre, è possibile calcolare la cash capital position riferita al lungo periodo nel seguente modo [1.4]:

$$[1.4] \quad \text{CCP} = \text{LTFNDG} - \text{ILLIQA} - \text{ILLIQLIQ}$$

dove: LTFNDG rappresenta il long term funding, ovvero il totale dei finanziamenti accesi dalla banca a medio-lungo termine<sup>31</sup>; ILLIQA sono le illiquid assets, vale a dire il totale delle attività illiquide<sup>32</sup>; ILLIQLIQ è la somma degli haircuts applicati al portafoglio dei titoli di proprietà della banca (sia di negoziazione sia di investimento), in funzione del potenziale market liquidity risk, nell'ipotesi di uno smobilizzo immediato delle stesse per far fronte ad eventuali

---

<sup>29</sup> Molte banche preferiscono in via previdenziale non sommare alle attività monetizzabili le linee di credito stabilmente disponibili a cui le stesse potrebbero fare affidamento in caso di tensioni inattese di liquidità. In caso di crisi finanziaria, infatti, è possibile che le controparti della banca preferiscano non rispettare gli impegni presi invece che erogare un finanziamento considerato difficilmente recuperabile. Per questa ragione le linee di credito potrebbero non essere disponibili nel caso in cui si verificasse una crisi di fiducia verso la banca.

<sup>30</sup>  $\text{CCP} = \text{APL} - \text{PV} - \text{I} = 1090 - 700 - 300 = 90$  (milioni)

<sup>31</sup> Ad esempio, capitale sociale, riserve, fondi patrimoniali, passività subordinate, certificati di deposito, depositi e c/c di clientela ordinaria ecc.

<sup>32</sup> Ad esempio, partecipazioni, mutui attivi, immobili, ecc.

esigenze di liquidità. Quindi, anche se con alcuni limiti<sup>33</sup>, la CCP è preferibile rispetto ad altri indicatori stock-based, innanzitutto perché considera correttamente il collateral value (e non il valore contabile) delle attività negoziabili mostrando l'ammontare di liquidità che potrebbe essere generato attraverso la cessione o la prestazione in garanzia degli attivi ricevuti, poi stabilisce il grado di liquidità sia in funzione della scadenza sia della tipologia, e infine, include i flussi di cassa legati agli impegni e alle garanzie rilasciate.<sup>34</sup>

### **1.2.2 L'approccio dei flussi di cassa**

I limiti legati alla visione "bipartita" (attività/passività stabili e instabili)<sup>35</sup> presente nel calcolo della CCP, sono superati ricorrendo all'approccio dei flussi di cassa caratterizzato dall'utilizzo del maturity ladder.

Fondamentalmente, le banche utilizzano questa misura per garantire la capacità di far fronte alle proprie obbligazioni così come stabilito contrattualmente e, allo stesso tempo, misurare e contenere i rischi presenti nell'attività di trasformazione delle scadenze. Tutto questo tramite l'applicazione di un sistema che limiti gli sbilanci delle posizioni di liquidità presenti sulle fasce temporali di cui è composta la maturity ladder. Quindi, l'approccio dei flussi di cassa consiste nel distribuire i flussi di cassa (in entrata e in uscita), derivanti dalle diverse poste di bilancio,

---

<sup>33</sup> Tali limiti riguardano, l'utilizzo di informazioni retrospettive e la mancata considerazione dell'evoluzione temporale delle poste di bilancio considerate e l'esclusione degli impegni di tipo unfunded a cui la banca potrebbe essere chiamata ad adempiere in futuro.

<sup>34</sup> Cfr. Tutino F., *La gestione della liquidità nella banca*, il Mulino, 2012, pag.184-186

<sup>35</sup> Cioè monetizzabili nel caso delle attività e volatili nel caso delle passività. In verità, esistono diversi gradi di liquidità. Ad esempio, una posta a vista è più liquida di un'attività/passività con scadenza mensile, ma quest'ultima è a sua volta più flessibile rispetto ad una posta con scadenza annuale. Quindi, è preferibile riclassificare il bilancio secondo un'ampia scala delle scadenze e non più in modo binario.

all'interno di determinati intervalli futuri di tempo che compongono la ladder, in base alla loro scadenza contrattuale o attesa (cd. mapping) in via preventiva.

E' importante considerare che anche poste con scadenza lontana nel tempo possono generare flussi di cassa a breve termine, legati all'incasso o al pagamento di interessi. E' quindi preferibile tenere presenti anche entrate ed esborsi intermedi, piuttosto che il semplice rimborso finale. D'altra parte, il piano così definito è una rappresentazione efficace per la gestione e la misurazione del rischio di liquidità in ipotesi di uno scenario di mercato stabile, invece scenari più critici<sup>36</sup> devono essere quantificati a parte. Più in generale, la ripartizione dei flussi di cassa di ogni posta sui livelli del maturity ladder riflette le aspettative della banca, basate sull'esperienza passata<sup>37</sup>. La valutazione dell'equilibrio tra i flussi di cassa in entrata e in uscita è effettuata confrontandoli all'interno di ciascuna fascia della ladder (ottenendo così i liquidity gaps marginali,  $LGM_t$ ) e calcolando gli sbilanci cumulati (liquidity gap cumulati,  $LGC_t$ ) rappresentativi del saldo netto del fabbisogno o del surplus finanziario nell'intervallo di tempo considerato [1.5]:

$$[1.5] \quad LGC_t = \sum_{i \leq t} LGM_t$$

Le ultime due colonne della tabella mostrano gli squilibri attesi tra afflussi e deflussi di cassa: la penultima (i flussi netti) indica il saldo negativo relativo a ogni singola fascia temporale, che prende il nome di liquidity gap; la seconda presenta lo sbilancio relativo ai flussi presenti in una certa fascia e in tutte quelle precedenti, detto liquidity gap cumulato. Inoltre, se i liquidity gap ( $LGM_t$  associati alle fasce di scadenza a brevissimo termine) assumono un valore negativo

---

<sup>36</sup> Ad esempio, associati alla diffusione di notizie pregiudizievoli sulla banca o a un generale turbamento dei mercati.

<sup>37</sup> Cfr. Resti A. e Sironi A., *Comprendere e misurare il rischio di liquidità*, Bancaria n. 11, 2007, pag.6

significa che la banca non è in grado di coprire con flussi di cassa in entrata, le possibili uscite monetarie; ciò indica un importante segnale di pericolo, in quanto la banca potrebbe ritrovarsi in una crisi di liquidità, in assenza di opportuni interventi correttivi.<sup>38</sup>

**Tabella 1.2: Approccio dei flussi di cassa – milioni di euro**

Fascia	Flussi attesi in entrata				Flussi attesi in uscita			Flussi netti	Flussi cumulati
	Impieghi	Titoli	Contanti	Depositi da clientela	Altra raccolta	Obbligazioni	Impegni a erogare		
Overnight	40		10	-20	-20		-10	0	0
1 settimana	30			-50	-20		-15	-55	-55
2 settimane	80			-70	-15		-20	-25	-80
1 mese	70	100		-200	-15	-50	-10	-105	-185
2 mesi	100	90		-330	-10	-50	-10	-210	-395
3 mesi	200	110		-300	-10	-100	-10	-110	-505
1 anno	400	100		-400	-110	-100		-110	-615
3 anni	400	200		-300	-200	-300		-200	-815
5 anni	300	700		-650		-450		-100	-915
10 anni	650	100						750	-165
Oltre	200	50						250	85
Totale	2470	1450	10	-2320	-400	-1050	-75	85	

Fonte: Resti A. e Sironi A., *Comprendere e misurare il rischio di liquidità*, Bancaria n. 11, 2007, pag. 7

<sup>38</sup> Cfr. Tutino F., *La gestione della liquidità nella banca*, il Mulino, 2012, pag.187

Come si nota nella tabella, la banca genera flussi negativi fino la fascia 5 anni, mentre il liquidity gap cumulato non è positivo fino alla scadenza dei dieci anni. In realtà ciò che emerge dalla tabella è reso poco affidabile dal fatto che i flussi di cassa associati ai titoli, e in particolare agli unencumbered assets, riflettono la scadenza contrattuale di queste poste non tenendo conto del fatto che esse possono essere utilizzate come garanzie per ottenere finanziamenti anche nel brevissimo termine. Per risolvere questo problema è possibile considerare l'approccio ibrido.

### **1.2.3 L'approccio ibrido**

I valori riportati nella tabella 2 rappresentano uno scenario atteso, cioè relativamente probabile. Tuttavia il rischio di liquidità è pericoloso soprattutto quando si verificano situazioni lontane dalle attese e dunque relativamente improbabili. L'approccio ibrido, ottenuto combinando le metriche di tipo stock-based e mismatch-based, prevede che potenziali deflussi, generati dalle poste a vista e legati a situazioni future inattese, siano inseriti in via previdenziale nella fascia overnight del piano di vita residua a seconda di evidenze empiriche e/o modelli comportamentali, piuttosto che essere classificati in base alla loro scadenza contrattuale. A tal proposito, è necessario considerare la *adusted maturity ladder*, ovvero un'altra versione della maturity ladder costruita sui flussi di cassa contrattuali, utilizzata per verificare il mantenimento giornaliero di avanzi positivi di liquidità in condizioni di stress in un tempo predefinito (*survival horizon*<sup>39</sup>).

---

<sup>39</sup> Di solito tale intervallo temporale corrisponde al periodo di sopravvivenza che la banca vuole raggiungere. Nel caso in cui tale obiettivo non sia rispettato la adjusted maturity ladder, quantifica l'importo del funding aggiuntivo necessario per il raggiungimento dello stesso.

Essendo uno strumento di base nella gestione e misurazione della liquidità, la *adusted maturity ladder* prevede che eventuali fabbisogni finanziari negativi siano interamente coperti nel breve periodo utilizzando un opportuno “cuscinetto di liquidità” o liquidity buffer o LB [1.6]:

$$[1.6] \quad LGC_t = \sum_{i \leq t} LGM_t + LB_t$$

Tale elemento è costituito principalmente da contante e attività che garantiscono con alta probabilità la creazione di liquidità nel brevissimo termine senza che si registrino eccessive perdite in condizioni di stress<sup>40</sup>.

E' importante, quindi, che ogni banca verifichi la tenuta del proprio liquidity gap non solo in condizioni normali e stabili, ma anche quando esso potrebbe deteriorarsi in presenza di condizioni sfavorevoli a causa di flussi di cassa a entità e/o scadenza incerta<sup>41</sup>. E' utile precisare che l'incertezza dei flussi di cassa futuri può dipendere dalla loro entità, dal loro profilo temporale o entrambe queste caratteristiche.

Ad esempio, flussi con scadenza certa ed entità incerta si verificano sui titoli a tasso variabile o sugli interest rate swap, o ancora sulle opzioni europee.

Invece sono certi nell'entità, ma incerti nel profilo temporale, i flussi di cassa associati all'eventuale rimborso anticipato dei titoli callable o dei mutui (in particolare, dei mutui a tasso fisso). Infine, sono incerti sia nell'ammontare che nella durata i flussi associati all'utilizzo delle linee di credito, alle richieste di

---

<sup>40</sup> Il liquidity buffer assume un ruolo cruciale per il corretto monitoraggio della posizione di liquidità della banca. Questa riserva di liquidità, il cui ammontare è definito in funzione della tolleranza (o “appetito”) al rischio della banca, dovrebbe essere sufficiente a garantire la sopravvivenza della stessa per un periodo di tempo predefinito senza alcuna variazione alla sua operatività. L'LB è quindi rappresentativo della liquidità reperibile all'occorrenza tramite lo smobilizzo di strumenti finanziari non impegnati (eligible e marketable) nell'ambito di operazioni di finanziamento.

<sup>41</sup> Cfr. Tutino F., *La gestione della liquidità nella banca*, il Mulino, 2012, pag.186-188

rimborso dei depositi formalmente a vista, alle anticipazioni ottenute a fronte dei titoli unencumbered<sup>42</sup>.

La gestione delle poste aventi flussi di cassa incerti (in particolare, di quelle a scadenza indeterminata) può seguire due vie: la modellizzazione dell'incertezza oppure l'analisi degli scenari.

Per quanto riguarda la modellizzazione dell'incertezza non sono state ancora trovate soluzioni stabili, ma le soluzioni più attendibili per il momento seguono due correnti: i modelli basati sui portafogli di replica e quelli basati sulla teoria delle opzioni<sup>43</sup>. Entrambe le correnti cercano di rappresentare correttamente i possibili effetti delle opzioni implicite nei prodotti a scadenza indeterminata, siano essi passività (con opzione di prelievo anticipato, withdrawal option) o attività (con opzione di rimborso anticipato, prepayment option).

L'analisi di scenario verifica quanto il liquidity gap della banca potrebbe crollare in presenza di condizioni ambientali sfavorevoli. Per verificare la tenuta della liquidità in presenza di scenari sfavorevoli, le banche dedicano un'attenzione sempre maggiore alle prove di carico (o di stress)<sup>44</sup>. L'analisi degli scenari è fondamentale in quanto permette alla banca di preparare per tempo i "piani di emergenza" (contingency funding plan o Cfp) da attivare nel caso in cui dovessero verificarsi gli scenari simulati. Un contingency funding plan non solo è una risposta alla crisi di liquidità, poiché permette di reperirla nelle urgenze, ma a sua volta ne influenza l'ampiezza e gli esiti<sup>45,46</sup>. Di conseguenza, i disallineamenti

---

<sup>42</sup> Così come alle garanzie personali emesse dalla banca e i payoff delle opzioni americane.

<sup>43</sup> È importante ricordare che mentre il bond callable comprende una call su uno strumento a scadenza determinata, nel caso dei depositi bancari la scadenza contrattuale è indeterminata.

<sup>44</sup> Una prova di carico è un esercizio di simulazione volto a calcolare gli effetti, in questo caso sul rischio di liquidità, di uno scenario particolarmente avverso.

<sup>45</sup> Un adeguato Cfp può limitare la durata e l'entità dello shock di liquidità e consentire alla banca di superare le proprie tensioni di funding.



delle scadenze mostrati dalle analisi del rischio di liquidità necessitano di essere coperti solo attraverso un adeguato volume di attività liquide e di unencumbered assets<sup>47</sup>.

### 1.3 Market liquidity risk

La continua evoluzione dei mercati e degli strumenti finanziari ha conferito un'importanza sempre maggiore alla liquidità di “mercato” nella gestione dei flussi finanziari. La liquidità di mercato è un concetto con più sfumature che non può essere descritto da una singola definizione. Innanzitutto, la liquidità di mercato può essere definita come l'abilità di eseguire ampie transazioni finanziarie a basso costo con un impatto limitato sul prezzo.<sup>48</sup> Infatti, due dei più importanti aspetti della liquidità di mercato sono la tenuta<sup>49</sup> e la profondità<sup>50,51</sup>

L'incertezza del valore di mercato di un'attività, che mostra la carenza del mercato in cui è negoziata, è attribuita a due componenti: in primo luogo al rischio di mercato in forma “pura” (market risk), che è in grado di modificare la distribuzione dei rendimenti di singole (o portafogli di) attività rispetto ad una situazione di mercato ideale in cui non si rilevano né costi di transazione né altre tensioni; in secondo luogo al rischio di liquidità di mercato (market liquidity risk), i cui effetti si manifestano nell'incertezza che riveste il reale valore di

---

<sup>46</sup> Cfr. Basel Committee on Banking Supervision, *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision*, Bank for International Settlements, 2008, principio 11

<sup>47</sup> Cfr. Resti A. e Sironi A., *Comprendere e misurare il rischio di liquidità*, Bancaria n. 11, 2007, pag.7-9

<sup>48</sup> Cfr. Committee on the Global Financial System, *Fixed income market liquidity*, Bank for International Settlements, 2016, pag.5

<sup>49</sup> La tenuta è la capacità del mercato di far incontrare domanda e offerta a basso costo.


<sup>50</sup> La profondità del mercato è legata alla capacità del mercato di impegnare grandi flussi commerciali senza un significativo impatto sul prezzo.

<sup>51</sup> Cfr. Committee on the Global Financial System, *Structural Aspects of Market Liquidity from a Financial Stability Perspective*, Bank for International Settlements, 2001, pag. 1

liquidazione di una posizione. Quindi, il market liquidity risk è un elemento essenziale per la misurazione del rischio di liquidità. Gli indicatori più usati della liquidità di mercato sono il bid/ask spread<sup>52</sup>, una misura di rigidità e dei volumi di trading, un' indiretta misura di profondità.<sup>53</sup>

La figura 1.1 mostra il tipico comportamento del bid/ask spread su un mercato finanziario.

**Figura 1.1:** Bid/ask spread in funzione della quantità da trattare



Fonte: Resti A. e Sironi A., *Comprendere e misurare il rischio di liquidità*, Bancaria n. 11 , 2007, pag.12

In presenza di quantità limitate (in particolare, inferiori ai volumi associati alle migliori quotazioni disponibili), il bid/ask spread è costante e abbastanza

<sup>52</sup> Il bid/ask spread rappresenta il differenziale tra il miglior prezzo a cui qualcuno è disposto a vendere un titolo e il miglior prezzo a cui qualcuno è disposto ad acquistarlo.

<sup>53</sup> Cfr. Committee on the Global Financial System, *Structural Aspects of Market Liquidity from a Financial Stability Perspective*, Bank for International Settlements, 2001, pag. 10

moderato; se però si cerca di trasferire una quantità di titoli più consistente è necessario offrire un prezzo d'acquisto più alto o di accontentarsi di un prezzo di vendita più basso. Quest'ultimo fenomeno, effetto dell'ampliamento del bid/ask spread, in caso di vendite importanti è alla base del market liquidity risk.

Il fenomeno mostrato nella figura 1 dipende in primo luogo da fattori esogeni, legati alla struttura del mercato, che è equivalente per tutti i partecipanti e non influenzata da singole azioni intraprese da ciascuno di essi<sup>54</sup>; in secondo luogo da fattori endogeni, che sono specifici della dimensione del portafoglio di attività di ogni banca rispetto al mercato di riferimento<sup>55</sup>. È importante dire che, nel mercato ampio, spesso e liquido (dove vengono scambiate in maniera continuativa quantità elevate)<sup>56</sup>, la relazione tra rischio di mercato e rischio di liquidità esogeno è diretta, poiché vi è la resistenza al forte ordine di vendita senza mostrare un eccessivo allargamento dello spread; invece su un mercato sottile (come il mercato delle obbligazioni societarie)<sup>57</sup> la dipendenza tra i rischi di mercato e rischio di liquidità endogeno è inversa, poiché risulta più difficile negoziare quantità elevate senza che si verifichi un ampliamento del bid/ask spread<sup>58,59</sup>.

Di solito, le banche valutano i propri titoli al prezzo medio tra bid e ask; ciò implica che quando si procede alla vendita di una posizione, è necessario tenere

---

<sup>54</sup> Ad esempio, fenomeni di illiquidità esogena sono presenti nei costi di transazione.

<sup>55</sup> Più elevata è la dimensione della posizione tanto maggiore è il market liquidity risk legato a fattori endogeni.

<sup>56</sup> Nel mercato ampio e spesso di alcuni titoli di Stato, caratterizzato da importanti volumi di negoziazione e bid-ask spread limitati e stabili.

<sup>57</sup> Nel mercato sottile dei prodotti strutturati. Ad esempio, i titoli a basso rischio detenuti per importi molto rilevanti in rapporto alle dimensioni del mercato di riferimento e quindi aventi un forte impatto sul potenziale prezzo di liquidazione.

<sup>58</sup> Cfr. Tutino F., *La gestione della liquidità nella banca*, il Mulino, 2012, pag.219-221

<sup>59</sup> Per ulteriori approfondimenti si veda Bangia A., Diebold F., Schuermann T. e Stroughair J., *Modeling Liquidity Risk, with Implications for Traditional Market Risk Measurement and Management*, Wharton Financial Institutions Center, Paper n.6, 1999

conto del minor ricavo legato alla differenza tra prezzo medio e prezzo bid, calcolando un costo pari a [1.7]:

$$[1.7] \quad C = P \cdot \frac{s}{2}$$

dove  $P$  è il prezzo della posizione venduta e  $s$  è lo spread bid/ask, riportato in forma percentuale. Come visto nella figura 1, in occasioni di vendita di grandi quantità lo spread può allontanarsi molto dal proprio valore medio “in condizioni di mercato normali” ( $\bar{s}$ ) e risultare assai superiore (ad esempio, pari a  $\bar{s} + k$ , dove  $k$  è la funzione crescente della dimensione della posizione  $P$  che la banca vuole vendere e decrescente della dimensione generale  $M$  del mercato<sup>60</sup>).

Di conseguenza, il costo complessivo del market liquidity risk diventa [1.8]:

$$[1.8] \quad C = P \left[ \frac{\bar{s} + k(P^+, M^-)}{2} \right]$$

Tuttavia bisogna dire che, identificare la funzione che lega  $k$  ai valori di  $P$  e  $M$  non è semplice, perché può non essere facile trovare informazioni storiche sul legame tra spread e dimensione delle negoziazioni nei vari mercati<sup>61</sup>. Per di più, tale legame cambia nel tempo, a causa di modifiche al regolamento dei mercati o di variazioni nel tipo di scambi creati dagli investitori. Infine, è chiaro che il costo  $C$  dipende anche dal modo in cui avvengono le negoziazioni, dato che una vendita per piccoli blocchi permette più facilmente al mercato di acquistare

---

<sup>60</sup> Ad esempio,  $M$  potrebbe essere ottenuto dalla media giornaliera degli scambi sull'attività finanziaria che si intende liquidare.

<sup>61</sup> Una spiegazione più approfondita della [1.8] è stata proposta, ad esempio, da Dowd K., *Measuring Market Risk*, John Wiley & Sons, 2002.

volumi ingenti, senza generare per forza una riduzione del prezzo o un ampliamento del bid/ask spread<sup>62</sup>.

#### **1.4 Relazione tra il rischio di liquidità e gli altri rischi**

Il rischio di liquidità è legato agli altri rischi bancari con relazioni bidirezionali e di causa-effetto. È importante considerare le seguenti tipologie di rischio: credito, mercato, reputazione e operativo. In primo luogo, il rischio di credito influisce sul rischio di liquidità sia nell'immediato, a causa dell'insolvenza del debitore che non è più in grado di adempiere in linea di capitale o di interessi alle proprie obbligazioni creditizie (default risk); sia in tempi non immediati, nella perdita di valore causata da una revisione negativa del rating, con conseguente difficoltà a trovare liquidità nel mercato o con un aumento del suo costo (rating risk).

A sua volta l'accentuarsi del rischio di liquidità si riversa sul rischio di credito e sul credito erogato. Infatti, le banche tendono ad accrescere le componenti liquide dell'attivo con impatto sui volumi di credito erogati all'economia, con conseguenze negative. Tutto ciò aumenta l'impatto dei rischi di credito sulla redditività della banca stessa. In secondo luogo, gli effetti del rischio di mercato sul rischio di liquidità sono descritti dal market liquidity risk: condizioni negative di mercato si riversano sui prezzi delle attività finanziarie con conseguenze più costose in termini di rischio di liquidità. Viceversa, cercare di controllare il rischio di liquidità può far peggiorare elementi (tassi, prezzi delle attività finanziarie) caratteristici dei rischi di mercato. Inoltre, anche il rischio di reputazione è legato al rischio di liquidità. Infatti, un suo peggioramento rende più complicata la gestione del rischio di liquidità rendendo più costose le condizioni di accesso al credito (ad esempio, nel mercato interbancario come prestatore di fondi).

---

<sup>62</sup> Cfr. Resti A. e Sironi A., *Comprendere e misurare il rischio di liquidità*, Bancaria n. 11, 2007, pag. 12

Allo stesso tempo, forti difficoltà nella gestione del rischio di liquidità hanno conseguenze negative sul rischio di reputazione, poiché viene meno la fiducia che la banca sia in grado di fronteggiare sia i propri bisogni di liquidità giornalieri sia di sopportare un periodo di crisi.<sup>63</sup> Un altro rischio rilevante è quello operativo, in quanto essendo puro, difficile da misurare e senza efficaci strumenti di copertura ha anch'esso un'incidenza sul rischio di liquidità.

In particolare, il rischio operativo essendo un rischio di'impresa legato al funzionamento dei sistemi produttivi e distributivi della banca, un evento dannoso legato alla clientela, prodotti e regole di business può causare una perdita economica. Di conseguenza, anche il rischio di liquidità può condizionare l'esecuzione e la gestione dei processi della banca, aggravando il rischio operativo.<sup>64</sup>

### **1.5 Liquidity risk management**

*“Una banca è responsabile della corretta gestione del rischio di liquidità, e dovrebbe istituire un solido piano di gestione che garantisca di avere una liquidità sufficiente per resistere a periodi di stress. In più, i supervisori dovrebbero valutare l'adeguatezza sia del quadro di gestione del rischio di liquidità di una banca che della sua posizione di liquidità, ed agire tempestivamente se necessario, per tutelare i depositanti e limitare eventuali danni al sistema finanziario”.*<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Cfr. Tutino F., *La gestione della liquidità nella banca*, il Mulino, 2012, pag. 60

<sup>64</sup> Cfr. Matz L. e Neu P., *Liquidity risk measurement and management: a practitioner's guide to global best practices*, Wiley, 2006

<sup>65</sup> Cfr. Basel Committee on Banking Supervision, *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision*, Bank for International Settlements, 2008, Principio 1

La gestione del rischio di liquidità necessita di strategie, metodi organizzativi e operativi che devono essere individuati in modo specifico: questo processo è detto Liquidity risk management. Infatti, le recenti circostanze hanno reso sempre più necessarie soluzioni di gestione della liquidità, con lo scopo di permettere all'intermediario di restare in condizioni di solvibilità in situazioni di crisi, differenziando le fonti di raccolta e degli impieghi, limitando così l'impatto del rischio di liquidità sul capitale. Il liquidity risk management è caratterizzato dagli elementi tipici dei processi di gestione dei rischi delle banche, fra i quali si hanno: modello di governance, sistema di limiti operativi, metodologie di misurazione, attività di controllo, politiche e leve operative, ed infine comunicazione interna e disclosure al mercato. In primo luogo, è necessario un modello di governance che stabilisca obiettivi, ruoli, responsabilità e soprattutto il livello di rischio ritenuto accettabile per la banca<sup>66</sup>, sia per la sua strategia di business che per il suo ruolo nel sistema finanziario. È fondamentale anche il rapporto tra il consiglio di amministrazione, che emana le direttive strategiche<sup>67</sup>, ed il management, che le esegue in modo operativo<sup>68</sup>. Inoltre, è possibile suddividere il modello di governance in due modi: centralizzato e decentralizzato.

Questi ultimi si differenziano per diversi aspetti: le restrizioni al trasferimento di fondi per l'attività cross-border, la collocazione e definizione delle attività liquide, e l'effetto di un repentino cambiamento nei tassi di cambio o nella liquidità del mercato. In secondo luogo, bisogna stabilire dei limiti operativi,

---

<sup>66</sup> Il livello di rischio di liquidità che la banca è disposta ad assumere riflette le condizioni finanziarie e la capacità di finanziamento della banca.

<sup>67</sup> La strategia comprende regole specifiche sulla gestione della liquidità, fra cui: la composizione e la scadenza di attività e passività, la diversità e la stabilità delle fonti di finanziamento, la gestione della liquidità in differenti valute, la gestione della liquidità infragiornaliera e la liquidità dei beni.

<sup>68</sup> Il consiglio di amministrazione deve garantire che il management e il personale abbiano competenze adeguate e che la banca disponga di sistemi per misurare e monitorare il rischio di liquidità.

legali e regolamentari<sup>69</sup> legati a metodi di gestione con lo scopo di non assumere rischi superiori a quelli prefissati, attraverso il monitoraggio di elementi interni ed esterni alla banca. I limiti operativi sono importanti per gestione del rischio di liquidità operativo e strutturale. Normalmente, i limiti operativi sono definiti come gap cumulato di tesoreria al netto della counterbalancing capacity, mentre i limiti strutturali sono definiti come gap ratio tra attività e passività a medio- lungo termine. In più, i limiti operativi rappresentano degli indicatori di preavviso per situazioni di crisi. Inoltre, bisogna considerare metodologie di misurazione del rischio di liquidità secondo modelli basati su diversi approcci in condizioni normali o di stress.

Questi metodi dovrebbero includere un piano per la proiezione completa dei flussi di cassa di attività e passività, ed elementi fuori bilancio su un adeguato orizzonte temporale. In aggiunta, le banche dovrebbero svolgere attività di controllo che permettano di monitorare le condizioni di liquidità operativa e strutturale, per garantire che le stime della capacità di raccogliere fondi restino valide<sup>70</sup>.

Un altro elemento importante è costituito dalle politiche e leve operative che permettono interventi rapidi di gestione della liquidità e dei suoi rischi: gestione della liquidità infragiornaliera della banca, per adempiere ai propri obblighi di pagamento sia in condizioni normali che di stress e quindi contribuire ad un buon funzionamento del sistema dei pagamenti<sup>71</sup>; gestione delle attività utilizzabili

---

<sup>69</sup> Gli intermediari che esercitano in più settori fissano dei limiti operativi anche su ogni esposizione valutaria diversa dall'euro. Inoltre, i limiti operativi e strutturali impiegati dagli intermediari di un gruppo bancario devono essere conformi con quelli dell'intero gruppo.

<sup>70</sup> Monitoraggio frequente (su base giornaliera) con rendicontazione crescente nei periodi di stress.

<sup>71</sup> Una banca deve avere obiettivi di liquidità giornaliera che le permettano di individuare obblighi critici e soddisfarli nei tempi previsti, fra cui si hanno: quelli per cui esiste una scadenza infragiornaliera specifica nel tempo, quelli tenuti a regolare posizioni in altri sistemi di pagamento, quelli legati ad attività di mercato e altri pagamenti critici per l'attività o la reputazione della banca.



come garanzie (collaterals) distinguendo tra beni vincolati e non vincolati, monitorando il luogo fisico in cui la garanzia è detenuta e capire come mobilizzarla in modo tempestivo; utilizzo dei risultati di stress test per adeguare le proprie strategie e politiche di gestione del rischio di liquidità e sviluppare efficienti piani di emergenza<sup>72</sup>. In particolare, è necessario un piano di intervento per far fronte a rischi di liquidità che si presentano in situazioni non ordinarie (contingency funding plan)<sup>73</sup>. Infine, bisogna considerare la modalità di comunicazione interna e di disclosure al mercato: un'informativa interna, prodotta e trasmessa nei vari reparti aziendali<sup>74</sup>, in cui è presente il principio di separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo, stabilito dalle norme di vigilanza in materia di organizzazione e controlli interni<sup>75</sup>; un'informativa al mercato con lo scopo di fornire informazioni sufficienti che consentano di formulare un giudizio aggiornato sulla solidità del piano di gestione del rischio di liquidità e la sua posizione di liquidità<sup>76</sup>.

Nel dettaglio, una banca deve divulgare la propria struttura organizzativa indicando ruoli e responsabilità degli organi competenti, strategie e sistemi di

---

<sup>72</sup> Gli stress test permettono alla banca di analizzare l'impatto degli scenari di stress (a breve e lungo termine) sulla propria posizione di liquidità nel complesso e per le singole unità e linee di business. L'estensione e la frequenza dei test è proporzionale alla dimensione della banca e alle sue esposizioni al rischio di liquidità. Inoltre, una banca deve utilizzare un approccio conservativo quando imposta le ipotesi degli stress test, che devono valutare anche come il comportamento delle controparti possa influire sulla tempistica dei flussi di cassa, anche su base giornaliera. I risultati degli stress test devono essere chiaramente impiegati per definire i limiti interni.

<sup>73</sup> Un Cfp deve essere continuamente aggiornato per garantire che sia solido a livello operativo.

<sup>74</sup> In genere, gli intermediari hanno dei processi di raccolta ed elaborazione dati che permettono di verificare, con cadenza almeno mensile, il grado di liquidabilità, le attività che rientrano nelle riserve di liquidità e l'adeguatezza dello scarto di garanzia (haircut) sulle attività erogabili.

<sup>75</sup> In particolare, la funzione del liquidity risk management deve essere indipendente dalle funzioni operative di gestione del rischio di liquidità, che si riflettono sul profilo di rischio dell'intermediario.

<sup>76</sup> La divulgazione pubblica rafforza la trasparenza, facilita la valutazione e riduce l'incertezza nei mercati.

fissazione dei limiti. Inoltre, l'informativa deve contenere informazioni quantitative e qualitative<sup>77</sup>.

In conclusione, nella gestione del rischio di liquidità è fondamentale considerare il Liquidity Risk Measurement, ovvero un processo di misurazione del rischio di liquidità, in cui tramite l'utilizzo di diverse metriche, frequenze e orizzonti temporali, vengono analizzati rispettivamente il funding liquidity risk e il market liquidity risk, come mostrato nelle pagine seguenti.

---

<sup>77</sup> Esempi di dati quantitativi, sono: informazioni sulla composizione della riserva di liquidità della banca, metriche e valori dei coefficienti interni utilizzati nella gestione del rischio di liquidità, e limiti posti a tali valori. Invece, le informazioni qualitative sono: la diversificazione delle fonti di finanziamento della banca e le sue politiche di mantenimento delle riserve di liquidità, una spiegazione dell'utilizzo degli stress test e degli scenari stabiliti (l'intervallo di tempo considerato, se calcolato in condizioni normali o di stress), una rappresentazione del Cfp e un'indicazione di come il piano è legato allo stress test.

## Capitolo 2

### Processo di controllo prudenziale

#### 2.1 La vigilanza

Nell'impresa bancaria è importante tener conto dell'attività di regolamentazione. A riguardo, fondamentali sono stati i requisiti patrimoniali imposti dal Comitato di Basilea nel 1988, che poi sono stati applicati dalle autorità di vigilanza di numerosi paesi tra cui l'Unione Europea. I requisiti del 1988 hanno avuto un ruolo chiave nel definire le politiche gestionali delle singole banche (effetto microeconomico), sviluppando nuovi modelli gestionali e organizzativi, e nel consolidare la stabilità del sistema bancario internazionale (effetto macroeconomico), armonizzando e uniformando gli standard di patrimonializzazione dei diversi sistemi bancari nazionali. All'inizio i requisiti patrimoniali riguardavano solo il rischio di credito, ma successivamente hanno interessato anche i rischi di mercato e i rischi operativi, rispettivamente nel 1996 e nel 2004. Questa inclusione ha permesso alle banche di utilizzare i propri modelli interni per determinare il requisito patrimoniale e obbligatorio<sup>78</sup>. Inoltre, l'utilizzo di regole per la gestione del rischio di liquidità è motivato da diverse crisi internazionali: la crisi messicana del 1994 e quella asiatico - russa del 1998, il fallimento del fondo Long Term Capital Management nel 1998 e in particolar modo la crisi del 2007-2009, di cui si notano ancora le conseguenze. Tutto ciò ha incentivato la gestione del rischio di liquidità non più a livello locale come in passato, ma a livello globale per mezzo della cooperazione.

D'altra parte, l'impresa bancaria è sempre stata soggetta a diversi fattori di rischio, come ad esempio, una variazione dei tassi di interesse o di cambio.

---

<sup>78</sup> Cfr. Resti A. e Sironi A., *Rischio e valore nelle banche – Misura, regolamentazione, gestione*, Egea, 2008, pag. 661

Bisogna dire che, ormai le istituzioni finanziarie hanno perso la loro natura pubblica assumendo la forma di società per azioni, il cui obiettivo è quello di scegliere, seguendo i criteri della corporate-governance, la migliore combinazione rischio-rendimento adatta per il proprio azionariato. Inoltre, il rispetto dei vincoli imposti alle banche dal Comitato di Basilea, è monitorato dalle Autorità di Vigilanza con lo scopo di intervenire per prevenire situazioni di crisi<sup>79</sup>.

Infine, tali Autorità, come ad esempio la Banca D'Italia, hanno ampliato lo scambio e la condivisione di informazioni per migliorare i controlli sul rischio di liquidità nel sistema finanziario.

### *Basilea I*

Prima dell'Accordo di Basilea del 1988 la disciplina per il capitale proprio degli intermediari finanziari era basata solo sui livelli minimi di capitale richiesti alle banche senza considerare il loro profilo di rischio e le loro posizioni fuori bilancio. Per di più ogni Paese utilizzava specifici criteri per regolare l'adeguatezza patrimoniale degli intermediari, mentre alcuni non erano dotati di una regolamentazione a riguardo. Queste differenze in un quadro di crescente internazionalizzazione, creavano asimmetrie nelle condizioni di mercato e nella concorrenza tra sistemi bancari. Infatti, i principali obiettivi del Comitato, oltre rafforzare la solidità e la solvibilità del sistema bancario internazionale, sono: fornire opportuni indici di patrimonializzazione basati su rigidi criteri di misurazione del patrimonio minimo, garantire condizioni competitive omogenee alle banche dei diversi paesi operanti su scala internazionale in termini di parità regolamentare e ridurre la de capitalizzazione. Nel 1988 il Comitato di Basilea<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Cfr. Masera F. e Mazzoni G., *Basilea III, Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi*, FrancoAngeli, 2012, pag. 15

<sup>80</sup> Il Comitato di Basilea è un organo consultivo che riunisce le Autorità di vigilanza dei Paesi del Gruppo dei Dieci (formato da: Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi,

ha approvato l'Accordo sul capitale, che impone alle banche di fissare un "coefficiente patrimoniale"<sup>81</sup> minimo pari all'8%, definito come il rapporto tra il patrimonio di vigilanza e le attività ponderate per il rischio. Si ottiene così la seguente formula [2.1]:

$$[2.1] \quad \frac{PV}{\sum_i A_i \cdot w_i} \geq 8\%$$

Dove RC indica il patrimonio di vigilanza,  $A_i$  l'attività  $i$ -esima e  $w_i$  la relativa ponderazione per il rischio. Il patrimonio di vigilanza (PV) è diviso in due categorie: il patrimonio di base o tier 1 capital, e il patrimonio supplementare, o tier 2 capital. Il patrimonio di base è costituito dalle poste patrimoniali caratterizzate da una forte capacità di proteggere i terzi dagli effetti di eventuali perdite subite dalla banca, in particolare: riserve, capitale azionario versato, fondi generali.

Il patrimonio supplementare è invece formato da strumenti maggiormente assimilabili a debito, fra i quali si hanno: riserve di rivalutazione, fondi generali per rischi sui crediti, strumenti ibridi di patrimonializzazione e prestiti subordinati ordinari. Inoltre, i fattori di ponderazione delle diverse attività che compongono il denominatore del rapporto sono previsti sulla base di diversi criteri: natura delle controparti debitorie<sup>82</sup>, grado di liquidità<sup>83</sup> e l'area geografica di residenza<sup>84</sup>.

Tuttavia, l'Accordo del 1988 presentava diversi limiti. Infatti, lo stesso era incentrato solo sul rischio di credito, tralasciando i restanti rischi, fra cui quello di

---

Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti, più il Lussemburgo e la Spagna). Il comitato consente la cooperazione riguardo la vigilanza sull'attività bancaria internazionale.

<sup>81</sup> Il coefficiente patrimoniale è anche detto *risk asset ratio* (RAR) o *Cookie Ratio*, dal nome di Peter Cooke presidente del Comitato di Basilea nel 1988.

<sup>82</sup> Governi centrali, banche centrali, enti del settore pubblico, banche e imprese.

<sup>83</sup> Maggiore per la cassa, minore per i titoli, ancora più basso per i prestiti e le proprietà immobiliari.

<sup>84</sup> Paesi dell'area OCSE e Paesi non OCSE.

liquidità, operativo e di mercato. In aggiunta, vi era un limitato riconoscimento del legame tra scadenza e rischio di credito, della diversificazione del portafoglio e degli strumenti di mitigazione al rischio<sup>85</sup>.

*Emendamento all'accordo per i rischi di mercato*

Negli anni '90 la deregolamentazione strutturale e la nascita del modello di banca universale hanno esteso le possibilità operative delle banche, permettendo loro di svolgere anche attività differenti da quelle tradizionali di raccolta e impiego.

In più sebbene il rischio di credito fosse la tipologia di rischio più rilevante per la banca, i rischi di mercato hanno ricoperto una notevole importanza, in relazione sia alla maggiore operatività delle banche sui mercati mobiliari sia all'aumentata variabilità dei corsi azionari e dei tassi di interesse e di cambio.

Tuttavia, Basilea I riconosce come unico rischio sostenuto dalla banca quello di credito. Per superare questo limite il Comitato di Basilea ha pubblicato nel 1996 l'Emendamento all'Accordo sul capitale, che stabilisce una specifica copertura patrimoniale anche per i rischi di mercato<sup>86</sup>, tramite l'utilizzo prima dell'approccio standard e poi dei modelli interni. Quindi, la formula che determina il coefficiente patrimoniale minimo diventa [2.2]:

$$[2.2] \quad \frac{PV}{RWA + 12,5 \cdot RRM} \geq 8\%$$

---

<sup>85</sup> Cfr. Resti A. e Sironi A., *Rischio e valore nelle banche – Misura, regolamentazione, gestione*, Egea, 2008, pag. 663-673

<sup>86</sup> E' possibile definire il rischio di mercato sia in modo generico che specifico. In particolare, nel primo modo il rischio di mercato *generico* dipende dall'andamento generale del mercato, e rappresenta la possibilità di subire delle perdite a causa di condizioni sfavorevoli, mentre nel secondo modo il rischio di mercato *specifico* è legato alla qualità dell'emittente, ed esprime la possibilità di subire delle perdite in seguito a variazioni avverse dei prezzi legate ad eventi che riguardano direttamente la società emittente i valori mobiliari.

Dove il numeratore è costituito dal patrimonio di vigilanza PV, mentre al denominatore compare il requisito di capitale sul rischio di mercato RRM, che viene moltiplicato per 12,5 (l'inverso dell'8%) per renderlo omogeneo all'altro fattore, ovvero le attività ponderate per il rischio RWA determinate sul rischio di credito.

Le principali novità introdotte sono: in primo luogo il rischio di mercato sia in riferimento all'intero bilancio, includendo i tassi di interesse, i prezzi azionari, i prezzi delle materie prime e i tassi di cambio, sia in riferimento al portafoglio non immobilizzato considerando rispettivamente i rischi di posizione<sup>87</sup>, controparte<sup>88</sup>, regolamento<sup>89</sup> e concentrazione<sup>90</sup>. In secondo luogo, vi è il criterio del building block approach, in cui vi è l'assenza di correlazione tra i vari fattori di rischio e il rischio complessivo è dato dalla somma aritmetica del rischio associato a ciascuna delle categorie elencate. Tuttavia, l'approccio standard ha ricevuto diverse critiche: la logica del building block, sovrastimava il rischio, perché non teneva conto dell'imperfetta correlazione tra i diversi fattori di mercato<sup>91</sup>; per di più questo metodo classificava il rischio in base al tipo di strumento finanziario (titoli di capitali, titoli di debito, posizioni in valuta e materie prime) anziché in base al tipo di rischio sotteso (di credito, di mercato, ecc.); inoltre, l'approccio standard attribuiva un basso valore ai modelli interni delle banche, costrette così ad

---

<sup>87</sup> Il rischio di posizione rappresenta il rischio di subire delle perdite a causa di condizioni avverse nei prezzi di quote per fattori legati all'andamento del mercato e alla situazione della società emittente.

<sup>88</sup> Il rischio di controparte è legato alla possibilità che non si ricevano, nei tempi futuri, i flussi previsti in entrata, per inadempienza della controparte.

<sup>89</sup> Il rischio di regolamento è il rischio di mancato adempimento delle controparti su consegna di titoli o il pagamento dei contributi pattuiti.

<sup>90</sup> Il rischio di concentrazione è legato alle posizioni del portafoglio concentrate su clienti su cui la banca ha forti esposizioni.

<sup>91</sup> Bisogna ricordare che, date due variabili stocastiche  $x$  e  $y$ , si ha:  $\sigma_{x+y} = \sigma_x + \sigma_y$  se e solo se sono perfettamente correlate, altrimenti si ha:  $\sigma_{x+y} < \sigma_x + \sigma_y$ .

utilizzare una misura di rischio per fini gestionali, stimata con i modelli interni, ed un'altra misura per fini regolamentari, stimata con l'approccio standard.

Infine, una critica più generale riguardava la distinzione tra portafoglio di trading e portafoglio immobilizzato, che impediva di valutare in modo unico l'esposizione al rischio di interesse delle banche e allo stesso tempo impediva queste ultime di misurare e gestire i rischi finanziari in modo adeguato<sup>92</sup>.

Queste critiche hanno portato il Comitato di Basilea ad introdurre altre novità, una delle più rilevanti era la possibilità per le banche di utilizzare modelli interni in alternativa dei metodi standard, a condizione che fossero approvati preventivamente dall'Autorità di Vigilanza. I metodi di misurazione dell'esposizione al rischio di mercato più utilizzate sono: la matrice varianza/covarianza<sup>93</sup>, la simulazione storica<sup>94</sup> e la simulazione di Montecarlo<sup>95</sup>. Inoltre, il Comitato di Basilea imponeva il rispetto di determinati requisiti minimi qualitativi e quantitativi.

In particolare, alcuni dei requisiti quantitativi erano i seguenti: VaR<sup>96</sup> stimato giornalmente, livello di confidenza del 99 percento, orizzonte di rischio di almeno 10 giorni lavorativi e campione storico per la stima della volatilità di almeno un anno. Mentre riguardo i requisiti qualitativi: la capacità delle banche di gestire il rischio tramite un organo indipendente responsabile di effettuare test ex post, il

---

<sup>92</sup> Cfr. Resti A. e Sironi A., *Rischio e valore nelle banche – Misura, regolamentazione, gestione*, Egea, 2008, pag. 696

<sup>93</sup> Il metodo della *matrice varianza/covarianza* stabilisce che la variazione di valore del portafoglio sia calcolata combinando la sensibilità ai fattori di rischio delle singole posizioni con una matrice varianza/covarianza basata sulle volatilità e sulle correlazioni dei fattori di rischio.

<sup>94</sup> Il metodo della *simulazione storica* si basa sul calcolo dell'ipotetica variazione del valore del portafoglio corrente in seguito a movimenti storici effettivi dei fattori di rischio.

<sup>95</sup> Il metodo della *simulazione di Montecarlo* consiste nella misurazione del valore del portafoglio in funzione di un ampio campione casuale di configurazioni di prezzo, le cui probabilità sono basate sull'esperienza storica.

<sup>96</sup> Il VaR (value at risk) rappresenta la massima perdita potenziale su un portafoglio, su un determinato orizzonte temporale, dato un certo intervallo di confidenza.



modello di misurazione del rischio doveva essere completato da prove di stress con lo scopo di simulare perdite in situazioni di mercato estreme, dovevano essere regolarmente controllate la sua adeguatezza e il suo funzionamento, ed infine doveva essere approvato dall'autorità di Vigilanza affinché fosse accurato nel gestire le perdite e la banca disponesse di personale preparato nell'utilizzo dello stesso.

Se il modello interno rispettava tutti i criteri elencati, poteva essere utilizzato per determinare il capitale minimo obbligatorio con i rischi di mercato. In particolare, ogni giorno il requisito patrimoniale è dato dalla media dei VaR relativi ai 60 giorni precedenti moltiplicata per un fattore  $F$  fissato dalle Autorità, oppure dal VaR del giorno precedente se maggiore. Inoltre, se il modello stima solo i rischi di mercato generici è necessario aggiungere il requisito sul rischio specifico  $k_S$  calcolato con l'approccio standard. Quindi, il capitale sul rischio di mercato è dato da [2.3]:

$$[2.3] \quad k_{MKT} = \max \left[ VaR_{t-1}, F \cdot \frac{1}{60} \sum_{i=1}^{60} VaR_{t-1} \right] + k_{SR}$$

Dove  $VaR_{t-1}$  indica il VaR relativo al giorno  $t-1$  al 99 per cento di confidenza, e  $F$  rappresenta il fattore di sicurezza determinato dalle Autorità di Vigilanza ed è pari a 3 più un fattore di maggiorazione determinato dal risultato di test retrospettivi. Tuttavia, anche il modello basato sui rating<sup>97</sup> interni presentava delle critiche, fra cui la sovrastima del rischio complessivo a causa del VaR ottenuto come somma dei VaR sui singoli rischi, scoraggiando così le banche dal diversificare il proprio portafoglio, e l'assenza della stima del rischio specifico.

---

<sup>97</sup> Il rating rappresenta una valutazione sintetica, espressa in classi (AAA, BB, ecc.), della solvibilità di un determinato soggetto quantificata in termini di probabilità di default.

Infine, bisogna dire che grazie all'approccio dei modelli interni si è passati da un rapporto distaccato tra autorità di controllo e soggetti controllati ad un rapporto più stretto basato sulla fiducia e sullo scambio di informazioni<sup>98</sup>.

### **2.1.1 Basilea II**

I limiti dell'Accordo del 1988 hanno portato il Comitato ad avviare nel 1999 una riforma, proponendo nuove regole divenute definitive nel 2004, con il nome di Basilea II. I pilastri su cui è basata la riforma sono: in primo luogo nuove regole di calcolo per i requisiti patrimoniali, introducendo il rischi di credito e operativo, in secondo luogo la supervisione sulle banche, da parte di organi di vigilanza, per garantire adeguati sistemi di gestione del rischio e della propria adeguatezza patrimoniale, e in terzo luogo obblighi di trasparenza verso il mercato.

L'obiettivo di Basilea II è quello di ridurre la differenza tra il capitale economico, misurato dai modelli interni delle banche, e il capitale regolamentare, mostrato dal comitato di Basilea, grazie a requisiti patrimoniali più legati al grado di rischio effettivo dei portafogli bancari. I destinatari di Basilea II sono le banche e i gruppi bancari internazionali. Tuttavia, negli Stati Uniti le Autorità di Vigilanza hanno stabilito di usare solo in parte i nuovi metodi di calcolo patrimoniali previsti dal nuovo Accordo, permettendo alle proprie banche l'utilizzo del metodo dei rating interni avanzati. Mentre, nell'Unione Europea gli organi di Vigilanza hanno imposto l'utilizzo di Basilea II a tutte le banche domestiche<sup>99</sup>.

---

<sup>98</sup> Cfr. Resti A. e Sironi A., *Rischio e valore nelle banche – Misura, regolamentazione, gestione*, Egea, 2008, pag. 697-700

<sup>99</sup> Cfr. Resti A. e Sironi A., *Rischio e valore nelle banche – Misura, regolamentazione, gestione*, Egea, 2008, pag. 710-711

### *Primo pilastro*

Il nuovo accordo stabilisce nuove regole per il calcolo del capitale minimo di vigilanza. In particolare, si ha: l'introduzione di un requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi, i requisiti sul rischio di mercato sono rimasti invariati ad eccezione di una migliore definizione del trading book, mentre per il rischio di credito si hanno nuove regole di stima. Di conseguenza, si ottiene la formula per determinare il coefficiente di adeguatezza patrimoniale diventa [2.4]:

$$[2.4] \quad \frac{PV}{RWA+12,5 \cdot RRM+12,5 \cdot RRO} \geq 8\%$$

Dove, al denominatore compaiono RRM (requisiti sul rischio di mercato) e RRO (requisiti sul rischio operativo) moltiplicati per 12,5 (l'inverso dell'8%) per renderli omogenei rispetto alle RWA determinate sul rischio di credito.

In particolare, per quanto riguarda il rischio di credito, il nuovo accordo prevede due metodologie di calcolo: il metodo standardizzato e il metodo IRB<sup>100</sup> suddiviso in IRB di base o foundation e IRB avanzato o advanced.

Il metodo standardizzato rappresenta lo schema regolamentare minimo obbligatorio e comporta l'utilizzo di parametri forniti dall'esterno, mentre i metodi IRB implicano l'uso di modelli interni alla banca per la determinazione dei risk weights<sup>101</sup>. Nel dettaglio, il metodo standard viene impiegato dalle banche di minori dimensioni, e la determinazione dei RWA considera la tipologia di controparte, il merito creditizio, la presenza di garanzie al merito del default e dell'esposizione al momento del default. Per quanto riguarda il rischio di credito si fa riferimento nella valutazione ai rating forniti da agenzie specializzate esterne.

---

<sup>100</sup> Vale a dire Internal Rating-based.

<sup>101</sup> Il modello interno di rating della banca considera informazioni finanziarie, andamentali e qualitative producendo un rating oggettivo combinato poi con una valutazione soggettiva.

I pesi usati per determinare i RWA sono espressi in funzione della tipologia di controparte del merito creditizio espresso proprio dalla scala di rating.

La tabella 2.1 rappresenta la scala di rating usata da Standard & Poor's.

**Tabella 2.1: Coefficienti di ponderazione dell'approccio standard**

	AAA/ AA-	A+/ A-	BBB+/ BBB-	BB+/ B-	<B-	Senza Rating	Scaduti
Imprese	20%	50%	100%		150%	100%	150%
Soggetti sovrani	0%	20%	50%	100%	150%	100%	
Banche	20%	50%		100%	150%	50%	
Banche in base al Paese di residenza	20%	50%	100%		150%	100%	
Retail	75%						
Mutui ipotecari su immobili residenziali	35%						100%
Mutui ipotecari su immobili non residenziali	Da 100% a 50% a scelta delle Autorità di vigilanza nazionali						150%

Fonte: Resti A. e Sironi A., *Rischio e valore nelle banche – Misura, regolamentazione, gestione*, Egea, 2008, pag. 713

E' necessario notare che, le esposizioni verso le banche possono essere ponderate in due modi diversi: in base al rating della banca che riceve il prestito, oppure del rating del paese in cui la banca stessa ha sede<sup>102</sup>, per di più sono previste ponderazioni inferiori per crediti di durata inferiore a tre mesi.

Mentre, per le esposizioni retail<sup>103</sup> il peso al rischio è diminuito al 75%. Inoltre, l'approccio standard consente l'impiego di diversi metodi per la

<sup>102</sup> Le autorità nazionali scelgono uno dei due metodi, e tale scelta viene applicata in modo omogeneo da tutti gli intermediari operanti in quel Paese. La Banca d'Italia considera il metodo basato sul rating del Paese in cui la banca ha sede (Banca d'Italia, 2006, titolo II, capitolo 1).

<sup>103</sup> Per le esposizioni retail si intendono le esposizioni inferiori a 1 milione di euro nei confronti di persone fisiche e di piccole imprese.

mitigazione del rischio di credito tra cui le garanzie reali e personali, i derivati creditizi o la sottoscrizione di accordi di compensazione di posizioni reciproche.

Nello specifico, si hanno due modi: il primo semplificato (simple), applicato alle garanzie reali di tipo finanziario<sup>104</sup>, prevede che la quota di esposizione coperta da garanzia sia pesata con un fattore di ponderazione ridotto pari al 20%; il secondo integrale (comprehensive) vale per tutte le altre azioni quotate, utilizza dei correttivi (haircut) da applicare sia all'esposizione verso la controparte (verso l'alto) sia al valore della garanzia (verso il basso), per tenere conto di eventuali riduzioni del valore di mercato.<sup>105</sup>

**Tabella 2.2: Haircut previsti per le garanzie reali**

Collateral	Rating	Vita residua	Haircut
Contante (nella stessa divisa)			0,0%
Titoli di Stato	Da AAA ad AA-	<1 anno	0,5%
		Da 1 a 5 anni	2,0%
		> 5 anni	4,0%
	Da A+ a BBB-	<1 anno	1,0%
		Da 1 a 5 anni	3,0%
		> 5 anni	6,0%
Da BB+ a BB-	Qualsiasi	15,0%	
Obbligazioni societarie	Da AAA ad AA-	<1 anno	1,0%
		Da 1 a 5 anni	4,0%
		> 5 anni	8,0%
	Da A+ a BBB- e obbligazioni bancarie prive di rating	<1 anno	2,0%
		Da 1 a 5 anni	6,0%
		> 5 anni	12,0%
Azioni incluse nei principali indici e oro			15,0%
Altre azioni quotate			25,0%

Fonte: Masera F. e Mazzoni G., *Basilea III, Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi*, FrancoAngeli, 2012, pag. 48

<sup>104</sup> Contante, oro, titoli di debito e alcuni tipi di azioni quotate.

<sup>105</sup> Cfr. Masera F. e Mazzoni G., *Basilea III, Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi*, FrancoAngeli, 2012, pag. 45-47

Le banche che ricorrono all'utilizzo dell'approccio dei rating interni, previa autorizzazione delle Autorità di Vigilanza nazionali, sono responsabili nel determinare il grado di rischio associato ad ogni singolo prestito e all'intero portafoglio crediti. Le variabili necessarie per la misurazione del rischio di credito sono: la *probabilità di insolvenza* (*probability of default*<sup>106</sup> – PD), ovvero la probabilità che la controparte debitrice si trovi in default nei 12 mesi successivi, determinata dal sistema di rating della banca; la *perdita in caso di insolvenza* (*loss given default*<sup>107</sup> – LGD), che rappresenta la percentuale di perdita attesa in caso di default (pari a 1- tasso di recupero); *l'entità dell'esposizione all'insolvenza* (*exposure at default*<sup>108</sup> – EAD), che individua l'ammontare dell'esposizione al momento del default; la *vita residua* (*maturity*<sup>109</sup> – M), che rappresenta la durata residua dell'impiego. Inoltre, nel misurare il rischio a livello del portafoglio si hanno altre due variabili: in primo luogo, la *granularità*<sup>110</sup> delle esposizioni, ovvero la tendenza ad erogare pochi crediti di grandi dimensioni o molte

---

<sup>106</sup> Per *default* si intende una posizione in una situazione di insolvenza o una posizione con ritardo nei pagamenti superiore a 180 giorni. La PD viene determinata indirettamente attraverso l'attribuzione della clientela ad una classe di rischio, ovvero tramite un sistema di rating della clientela, e può essere calcolata in diversi modi: dati storici, mapping con i rating delle varie agenzie e modelli statistici (ad esempio logit/probit - l'orizzonte temporale necessario per la stima è 5 anni).

<sup>107</sup> La LGD è legata a diversi elementi: l'esistenza di garanzie, la giurisdizione, la forma tecnica e fattori organizzativi. La profondità delle serie storiche necessarie per la stima è 7 anni.

<sup>108</sup> L'EAD viene determinata osservando il comportamento dei prenditori di fondi, è legata alle variabili tra cui: garanzie, forma tecnica, rating del prenditore, ecc. Inoltre, orizzonte temporale necessario è 1 anno.

<sup>109</sup> La *maturity* è calcolata come duration, ovvero considerando i rimborsi previsti prima della scadenza finale.

<sup>110</sup> E' anche detta *name concentration* (concentrazione sui nomi), ed è fissata a priori (si suppone sia infinita).

esposizioni di importo limitato; in secondo luogo, la *correlazione*<sup>111</sup>, che indica il livello di correlazione tra le esposizioni nel banking book della banca.

Le prime quattro variabili sono fondamentali nel modello interno di rating. Inoltre, a seconda della propria struttura organizzativa e operativa, e della precisione dei loro modelli, le banche possono utilizzare due metodi: l'*approccio di base (foundation)*, nel quale la banca stima internamente solo la PD mentre il valore delle altre grandezze è fissato dalle Autorità di Vigilanza<sup>112</sup>; l'*approccio avanzato (advanced)*, in cui tutti i parametri di calcolo sono stimati con metodi interni.

In nessun caso, è permesso alle banche di misurare granularità e correlazione del proprio portafoglio crediti, dato che queste grandezze sono stabilite dalle Autorità in modo uniforme per tutte le banche. Questo vuol dire che, le banche pur potendo misurare il rischio di credito con modelli di portafoglio, non possono utilizzarli ai fini di vigilanza, poiché considerati poco affidabili dal Comitato<sup>113</sup>.

Quindi, alla luce di tutto ciò, si ricava la funzione di densità delle perdite i cui due punti essenziali per il calcolo dei requisiti patrimoniali sono: la perdita attesa

---

<sup>111</sup> La correlazione sarà più alta se la banca eroga credito a debitori concentrati in piccole aree geografiche o in pochi settori di attività (concentrazione di settori), invece sarà più ridotta se la banca presta a debitori diversificati e indipendenti. Infatti, tra la correlazione e la PD esiste una relazione inversa: i prestiti meno rischiosi sono maggiormente correlati tra loro in funzione del contesto macroeconomico, invece i prestiti più rischiosi sono meno correlati agli altri poiché denotano un rischio idiosincratco. (In particolare, la correlazione con imprese con fatturato superiore a 50 milioni è data da:  $R = 0,12 \cdot \sqrt{1 + e^{-50 \cdot PD}}$ , dove R e PD indicano rispettivamente la correlazione e la probabilità di default.)

<sup>112</sup> I valori prefissati sono: LGD = 0,45 per le esposizioni senior e 0,75 per le esposizioni subordinate; M = 2,5 anni; EAD = esposizione corrente +75% delle linee di credito accordate e non utilizzate.

<sup>113</sup> Cfr. Resti A. e Sironi A., *Rischio e valore nelle banche – Misura, regolamentazione, gestione*, Egea, 2008, pag. 717-720


(expected loss – EL), costituita dalla perdita che in media, si genera nel lungo periodo, ed è definita dalla seguente formula<sup>114</sup> [2.5]:

$$[2.5] \quad EL = PD \cdot LGD \cdot EAD$$

La perdita inattesa (unexpected loss – UL), costituita dalla variabilità della perdita attesa, e definita nel seguente modo [2.6]:

$$[2.6] \quad UL = VaR - EL$$

**Figura 2.1: Funzione di densità delle perdite**



Fonte: : Masera F. e Mazzoni G., *Basilea III, Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi*, FrancoAngeli, 2012, pag. 50

Dalla figura 2.1, si nota che la distribuzione di probabilità del rischio di credito è fortemente asimmetrica con una coda, che indica con probabilità basse, perdite

<sup>114</sup> Nel calcolo dell'EL è aggiunto anche il parametro M con il riferimento alla durata residua del finanziamento. Infatti, tanto è maggiore la vita residua tanto maggiore è il rischio.



molto elevate<sup>115</sup>. Inoltre, il capitale della banca deve essere destinato alla copertura della perdita inattesa, perché la perdita attesa è coperta dagli accantonamenti<sup>116</sup>.

Infine, importante per il calcolo del requisito patrimoniale è anche il rischio operativo, che rappresenta il rischio di subire perdite dirette o indirette a causa dell'inadeguatezza delle procedure, risorse umane e sistemi interni, o eventi esterni<sup>117</sup>. Il Comitato ha stabilito tre metodi con crescente livello di sofisticatezza per la misurazione del rischio operativo: il *metodo di base (basic indicator approach)*<sup>118</sup>, in cui viene utilizzato il Margine di Intermediazione come indicatore a cui viene applicata una percentuale fissata al 15%; il *metodo standardizzato (standardized approach)*, implica l'utilizzo di un sistema simile a quello del metodo di base ma indicando coefficienti di ponderazione specifici per ogni linea di business di cui la banca si compone; il *metodo avanzato di misurazione (advanced measurement approach)*, in cui il requisito patrimoniale è calcolato con modelli interni per la misurazione del rischio operativo<sup>119, 120</sup>.

---

<sup>115</sup> L'asimmetria e la lunga coda della distribuzione dei tassi di rendimento delle attività soggette al rischio di insolvenza è dovuta ai fallimenti. Il mercato del credito è caratterizzato da un'alta probabilità di bassi guadagni (interessi) e da una bassa probabilità di grandi perdite (fallimenti).

<sup>116</sup> La soglia di rischio considerata accettabile è fissata al 99,9% su un orizzonte temporale di 1 anno. Il VaR è definito come percentile della distribuzione delle perdite future del portafoglio crediti, ed indica il limite di perdita difficilmente superabile.

<sup>117</sup> Il rischio operativo è un rischio puro, caratterizzato da relazioni di causa-effetto, per cui da uno o più fattori scatenanti, si genera l'effetto dannoso (ad esempio, frode esterna/interna, danni a beni materiali, interruzioni di operatività) legato ad un effetto economico.

<sup>118</sup> Più precisamente, viene applicato un coefficiente  $\alpha$  fissato al 15% al valore medio del margine di intermediazione degli ultimi tre anni.

<sup>119</sup> I modelli interni devono rispettare una serie di requisiti minimi qualitativi e quantitativi stabiliti dal Comitato di Basilea.

<sup>120</sup> Cfr. Masera F. e Mazzoni G., *Basilea III, Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi*, FrancoAngeli, 2012, pag. 72-73

## *Secondo Pilastro*

Il Comitato di Basilea introduce con il secondo pilastro il processo di controllo prudenziale, che è basato su quattro principi: in primo luogo, le banche devono disporre di un sistema di processi e tecniche (ICAAP<sup>121</sup>) per determinare l'adeguatezza patrimoniale complessiva a seconda del proprio profilo di rischio e una strategia per mantenere tale livello di patrimonializzazione; in secondo luogo, le Autorità di Vigilanza devono valutare l'adeguatezza di tali processi (SREP<sup>122</sup>) e effettuare interventi tempestivi dove necessario; il terzo principio implica che le banche debbano operare con un patrimonio superiore ai coefficienti minimi obbligatori; il quarto principio prevede che le Autorità di Vigilanza intervengano preventivamente per evitare che il patrimonio delle banche scenda al di sotto del minimo regolamentare<sup>123</sup>. Nell'ambito del secondo pilastro si ha una visione più generale. Infatti, si considerano oltre ai rischi del primo pilastro (credito, mercato, operativo), anche altri rischi: il rischio di interesse, il rischio di liquidità, il rischio di reputazione<sup>124</sup> e il rischio strategico<sup>125</sup>.<sup>126</sup> Inoltre, si ha una misurazione dei rischi prospettica e l'utilizzo di stress test per simulare scenari avversi.

Dunque, il secondo pilastro riconosce che il rischio a cui è soggetta una banca è legato non solo a fattori quantitativi, ovvero parametri numerici e oggettivi ma

---

<sup>121</sup> Internal Capital Adequacy Assessment Process

<sup>122</sup> Supervisory Review and Evaluation Process

<sup>123</sup> Nel nostro Paese, la Banca d'Italia ha specificato che i rimedi tempestivi del quarto principio vanno dall'obbligo di detenere un patrimonio di vigilanza superiore a quello minimo al divieto di effettuare determinate operazioni (Banca d'Italia, 2006, titolo III, capitolo 1).

<sup>124</sup> Il rischio di reputazione è il rischio di flessione del capitale a causa di una percezione negativa dell'immagine della banca da parte di clienti, investitori o autorità di vigilanza.

<sup>125</sup> Il rischio strategico è il rischio di flessione del capitale dovuto a cambiamenti del contesto operativo o decisioni aziendali errate.

<sup>126</sup> Il rischio di reputazione e il rischio strategico sono quantificati in modo qualitativo.

anche ad aspetti qualitativi come l'assetto organizzativo della banca, la qualità dei processi di controllo e la qualità del management.<sup>127</sup>

### *Terzo pilastro*

Il terzo pilastro individua una serie di regole di trasparenza informativa che permettono agli operatori di mercato di essere correttamente informati sui rischi e sull'adeguatezza patrimoniale della banca. Inoltre, sono state pubblicate delle tavole informative, ognuna delle quali comprende una sezione qualitativa e quantitativa, riguardanti i seguenti argomenti: informazioni sul patrimonio di vigilanza e sull'adeguatezza patrimoniale; informazioni sul rischio di credito per le esposizioni a cui è applicato il metodo standard e per quelle in cui è applicato il metodo IRB; informazioni su sistemi di misura e controllo del rischio adottati; informazione sui criteri di allocazione del capitale all'interno della banca<sup>128, 129</sup>.

Il terzo pilastro affronta solo il problema della scarsa trasparenza delle condizioni di rischio, ma vi sono altre condizioni affinché la disciplina di mercato sia funzionale. In particolare, è necessario che: esistano creditori non tutelati dalle garanzie pubbliche; non esistano forme di garanzia implicita, ad esempio legate ad una politica di vigilanza *too big to fail*<sup>130</sup>; il management porti avanti gli interessi dei propri azionisti<sup>131</sup>. Infine, è importante notare che anche Basilea II presenta

---

<sup>127</sup>Cfr. Resti A. e Sironi A., *Rischio e valore nelle banche – Misura, regolamentazione, gestione*, Egea, 2008, pag. 735-737

<sup>128</sup> Le informazioni devono essere diffuse ogni sei mesi (che diventano 1 anno per i dati quantitativi legati alle politiche del credito della banca e ai suoi sistemi gestionali, invece si riducono a 3 mesi per i coefficienti patrimoniali).

<sup>129</sup> In Italia, il terzo pilastro è normato al Titolo IV della Circolare 263/2006 di Banca d'Italia (2006).

<sup>130</sup> L'espressione *too big to fail* (troppo grande per fallire) indica il fatto che le grandi banche di un Paese dispongono di un sostegno implicito da parte delle Autorità, poiché che i costi di un loro fallimento sarebbero superiori a quelli di un salvataggio pubblico.

<sup>131</sup> Cfr. Resti A. e Sironi A., *Rischio e valore nelle banche – Misura, regolamentazione, gestione*, Egea, 2008, pag. 737-740

diversi limiti, messi in evidenza soprattutto nella crisi del 2008: in primo luogo, la prociclicità; in secondo luogo, la mancata tenuta delle ipotesi legate ai modelli interni utilizzati dalle banche per calcolare i requisiti patrimoniali in situazioni di stress, in cui la rapida diffusione di notizie negative porta il comportamento degli operatori ad uniformarsi, generando una riduzione della valutazione degli strumenti finanziari; in terzo luogo, la non adeguata attenzione al rischio di liquidità, in particolare trascurando il livello di leva utilizzata; un'altra critica riguarda la mancata considerazione dell'effetto della correlazione tra le posizioni in portafoglio nel calcolo del rischio di credito; un'ultima critica riguarda le modalità della stima del rischio operativo<sup>132</sup>.

### **2.1.2 Basilea III**

Basilea III annunciata nel 2010 introduce nuove regole, sia in visione microprudenziale, ovvero riferita ai singoli intermediari, sia macroprudenziale, ovvero rivolta all'intero sistema finanziario, riguardanti due aspetti principali: il rafforzamento dello schema regolamentare per l'adeguatezza patrimoniale e la previsione dei requisiti di liquidità a livello globale.

La nuova disciplina prudenziale introduce importanti cambiamenti per la regolamentazione finanziaria, fra cui si ha: il capitale e l'interazione tra regole prudenziali e ciclo economico; l'operatività nella finanza strutturata (incrementando i RWA); il rischio di controparte (attraverso un incremento dei RWA); il trattamento prudenziale dei rischi di mercato (attraverso un incremento dei RWA); la leva finanziaria<sup>133</sup>; i requisiti di liquidità; i requisiti di capitale

---

<sup>132</sup> Cfr. Masera F. e Mazzoni G., *Basilea III, Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi*, FrancoAngeli, 2012, pag. 79-81

<sup>133</sup> È stato introdotto a partire dal 2018 il livello massimo di leva finanziaria (leverage ratio), anche con lo scopo di far fronte alle carenze dei modelli interni delle banche. Inoltre, le banche dovranno avere un patrimonio di base (Tier 1) almeno pari al 3% delle attività non ponderate per il rischio.

aggiuntivi per le istituzioni finanziarie “rilevanti”<sup>134</sup>. È importante notare che le novità introdotte nella definizione di capitale impiegato per la vigilanza sono il cambiamento più significativo introdotto. La riforma del capitale ha lo scopo di migliorare la qualità del patrimonio di vigilanza e armonizzare, a livello internazionale, la definizione di capitale, semplificandone la struttura. Il rafforzamento patrimoniale avviene tramite: l’innalzamento del patrimonio di vigilanza ottenuto tramite la ricomposizione del capitale a favore di azioni ordinarie e riserve utili al netto di una lista di elementi di dedurre (Common Equity); la fissazione di livelli minimi più elevati per il capitale di migliore qualità (Common Equity e Tier 1); il mantenimento di risorse patrimoniali in eccesso rispetto ai requisiti minimi (buffer patrimoniali).

Il requisito minimo è rimasto fissato all’8% delle attività ponderate per il rischio, ma dovrà essere costituito per il 4,5% con Common Equity (CE). La maggiore importanza del Common Equity (CE)<sup>135</sup> è basata sul fatto che una migliore qualità del capitale garantisce una maggiore capacità di assorbire le perdite, garantendo così la solidità della banca. Inoltre, è introdotto il capital conservation buffer (CCB), fissato al 2,5% del Common Equity in rapporto al RWA, come un cuscinetto di capitale aggiuntivo ai requisiti minimi di capitale, per assorbire eventuali perdite durante i periodi di crisi finanziarie. Tuttavia, nonostante sia

---

<sup>134</sup> I requisiti di capitale aggiuntivi per le istituzioni finanziarie sistematicamente rilevanti (Systemically Important Financial Institutions, SIFI), hanno l’obiettivo di rafforzare la capacità di tali intermediari di assorbire importanti perdite, rendere possibile la loro liquidazione e rafforzare le infrastrutture di mercato. Per le istituzioni SIFI è stata prevista una dotazione di capitale compresa tra l’1% e il 2,5% delle attività ponderate per il rischio, a seconda del loro grado di “importanza sistemica”.

<sup>135</sup> In Basilea III la definizione di CE è più restrittiva e devono essere rispettati diversi criteri, quali: la permanenza di fondi presso l’emittente, piena flessibilità nei pagamenti e piena capacità di assorbimento delle perdite attraverso il valore nominale degli strumenti. Inoltre, sono state introdotte altre regole da applicare al CE riguardo gli interessi di minoranza della quota non computabile e le interessenze detenute in altre banche, finanziarie e assicurazioni (le cui attività sono escluse dai RWA di gruppo).

possibile per le banche utilizzare il cuscinetto di conservazione del capitale in periodi di stress, appena i livelli di capitale dovessero avvicinarsi ai requisiti minimi si avrebbero ulteriori vincoli sulla distribuzione di utili, come nel caso di pagamenti di dividendi e attribuzione di bonus. In aggiunta, Basilea III ha introdotto degli elementi correttivi per contenere i rischi associati alla pro-ciclicità del credito, imponendo alle banche un Counter Cyclical Capital Buffer (CCCB), finanziato durante i periodi di crescita eccessiva del credito. Il cuscinetto anticiclico di capitale sarà compreso tra lo 0% e il 2,5% dell'attivo ponderato per il rischio (RWA), dovrà essere composto esclusivamente di CE, e verrà impiegato in base alle circostanze nazionali.

**Tabella 2.3: Requisiti di capitale in Basilea III**

	Common Equity	Capitale Tier 1	Capitale totale
Minimo	4,5%	6%	8%
Capital Conservation Buffer (CCB)	2,5%		
Counter Cyclical Capital buffer (CCCB) range	0%-2,5%		
Minimo +CCB+CCCB range	7,0%-9,5%	8,5%-11,0%	10,5%-13,0%

*Fonte: Masera F. e Mazzoni G., Basilea III, Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi, FrancoAngeli, 2012, pag. 91*

Un altro tema chiave di Basilea III riguarda l'introduzione di nuovi requisiti di liquidità. Infatti, sono state previste, per la prima volta su scala internazionale, norme armonizzate sul rischio di liquidità. Le banche dovranno preservare l'equilibrio di bilancio attraverso il rispetto di due distinte regole connesse con la trasformazione delle scadenze: la prima, liquidity coverage ratio (LCR) per assicurare la liquidità nel breve termine, e la seconda, net stable funding ratio (NSFR) per assicurare la stabilità finanziaria a lungo termine.

### *Liquidity Coverage Ratio*

Il liquidity coverage ratio (LCR) è basato sulle metodologie di coverage ratio di liquidità utilizzate internamente dalle banche, ed è definito come [2.7]:

$$[2.7] \quad LCR = \frac{\text{Buffer di liquidità}}{\text{Flussi netti di liquidità+stress 30gg}} > 100\%$$

Il LCR ha l'obiettivo di assicurare che la banca abbia un adeguato livello di attività liquide di alta qualità non vincolate per far fronte alle proprie esigenze di liquidità per un orizzonte temporale di 30 giorni in uno scenario di forte stress di liquidità specificato dalle Autorità di Vigilanza. Inoltre, il Comitato di Basilea definisce in modo unico lo scenario di stress per tutti i Paesi, ipotizzando un contesto di crisi dei mercati in cui si verificano difficoltà idiosincratice<sup>136</sup>.

In particolare, lo scenario di stress specificato simula gli shock legati alla crisi del 2007 in uno scenario di stress in cui la banca necessita liquidità sufficiente per sopravvivere fino a 30 giorni. Le risorse liquide di alta qualità sono definite come attività prontamente liquidabili anche in una situazione di stress e teoricamente stanziabili, perché ritenute idonee dalla Banca Centrale.<sup>137</sup>

Inoltre, sono individuate due categorie di attività che compongono lo stock di attività liquide di alta qualità: le risorse di primo livello e le risorse di secondo livello.<sup>138</sup> Nel dettaglio, le attività di livello 1 sono costituite da: cassa, riserve

---

<sup>136</sup> I principali fattori di stress dei cash flow sono la raccolta (retail, corporate, financial corporate) e l'utilizzo delle linee di credito.

<sup>137</sup> Le attività liquide di alta qualità dovrebbero idealmente essere idonee anche presso le Banche Centrali per esigenze di liquidità infragiornaliere e overnight nella valuta in cui la banca ha accesso alla Banca Centrale. Le attività sono considerate attività liquide di alta qualità se sono facilmente convertibili in denaro con una perdita di valore minima o nulla. La liquidità di un'attività dipende dallo scenario di stress sottostante, dal volume da monetizzare e dall'orizzonte temporale considerato. In particolare, bassa duration, basso rischio di inflazione, e caratteristiche legate al mercato migliorano la liquidità di un asset.

<sup>138</sup> Le attività di livello 1 possono essere utilizzate illimitatamente per la costruzione del capitale di alta liquidità, mentre le attività di livello 2 possono essere impiegate solo al 40%. Inoltre, al valore

della Banca Centrale, titoli negoziabili che rappresentano crediti garantiti da soggetti sovrani e banche centrali a cui è assegnata una ponderazione del rischio dello 0%, titoli di Stato con ponderazione del rischio diversa dallo 0%, emessi in valute nazionali dalla banca centrale del Paese in cui il rischio di liquidità è assunto o nel paese di origine della banca, titoli di Stato con ponderazione diversa dallo 0% emessi in valute estere. Invece, le attività di livello 2 sono rappresentate da cassa o altre attività di Livello 1 generate da transazioni di finanziamento garantite con scadenza entro 30 giorni. In particolare, tra le attività di Livello 2 si hanno: titoli negoziabili che rappresentano crediti garantiti da enti sovrani o banche centrali a cui è assegnato un fattore di ponderazione del 20% nel metodo standard di Basilea II per il rischio di credito, obbligazioni societarie (corporate bond) non emesse da un istituto finanziario, e obbligazioni garantite (covered bond), non emesse dalla banca<sup>139</sup>. Per di più, il totale di attività di livello 2 presenti nello stock di attività di alta qualità è pari a due terzi del totale di attività di livello 1.

Un'altra componente del LCR è rappresentata dai deflussi di cassa netti totali, definiti nel seguente modo [2.8]:

$$[2.8] \quad \text{Deflussi di cassa netti totali in 30 g} = \text{deflussi} - \text{Min} \{ \text{afflussi}; \\ 75\% \text{ dei deflussi} \}$$

I deflussi di cassa netti totali sono definiti come il totale dei deflussi di cassa attesi meno il totale degli afflussi di cassa attesi in uno scenario di stress specificato di 30 giorni successivi. I deflussi totali di cassa attesi sono calcolati moltiplicando i saldi delle varie passività e impegni fuori bilancio per i tassi ai quali si prevede

---

di mercato di ogni attività di livello 2 è applicato un haircut del 15%, mentre per le attività di livello 1 non è previsto nessun haircut.

<sup>139</sup> In particolare, nei covered bonds e corporate bonds è necessario che le attività siano classificate come AA- da un'istituzione riconosciuta di valutazione del merito creditizio.



che vengano estinti o utilizzati. Mentre, gli afflussi totali attesi di cassa sono calcolati moltiplicando i saldi dei crediti contrattuali per i tassi ai quali si prevede che affluiranno fino al limite massimo del 75% dei deflussi di cassa totali attesi. In particolare, i deflussi di cassa sono rappresentati da: depositi al dettaglio<sup>140</sup> (a vista e a termine) suddivisi in fondi stabili e meno stabili, finanziamenti all'ingrosso non garantiti<sup>141</sup> e finanziamenti garantiti<sup>142</sup>. Invece, gli afflussi sono costituiti da: prestito titoli, linee di credito, controparte (come clientela retail e piccole imprese) e crediti derivati.<sup>143</sup>

### *Net Stable Funding Ratio*

Il net stable funding ratio (NSFR) ha lo scopo di favorire la raccolta medio- lungo termine delle banche, e stabilisce la quantità minima di raccolta stabile in base alle caratteristiche di liquidità delle attività di un ente su un orizzonte temporale di un anno. Inoltre, esso è considerato come integrazione del LCR per promuovere cambiamenti strutturali nei profili di rischio di liquidità delle istituzioni, limitando i finanziamenti a breve termine e favorendo quelli più stabili e a lungo termine. Da qui si ha la seguente formula [2.9]:

$$[2.9] \quad \frac{\textit{Quantità disponibile di raccolta stabile}}{\textit{Importo richiesto di raccolta stabile}} > 100\%$$

---

<sup>140</sup> I depositi al dettaglio sono definiti come depositi collocati in banca da una persona fisica. I depositi da persone giuridiche, o società di persone rientrano nelle categorie di deposito all'ingrosso.

<sup>141</sup> Per finanziamento all'ingrosso non garantito si intendono le passività e obbligazioni di persone non fisiche (ovvero persone giuridiche) e non garantite da diritti legali su specifiche attività di proprietà dell'ente mutuatario in caso di insolvenza.

<sup>142</sup> Per riserva garantita si intende l'insieme delle passività garantite da diritti legali su specifiche attività di proprietà dell'ente mutuatario in caso di fallimento.

<sup>143</sup> Cfr. Basel Committee on Banking Supervision, *Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring*, Bank for International Settlements, 2010

Il NSFR è definito come la quantità disponibile di raccolta stabile rispetto all'importo richiesto di raccolta stabile, e tale rapporto deve essere superiore al 100%. Quindi, il NSFR cerca di gestire possibili squilibri strutturali nella composizione delle attività e delle passività in bilancio lungo un orizzonte temporale di un anno. In particolare, il NSFR è strutturato per assicurare che le attività a lungo termine siano finanziate con almeno una quantità minima di raccolta stabile in relazione al loro profilo di rischio di liquidità.

La raccolta stabile è definita come parte delle passività che possono costituire fonti di finanziamento affidabili su un orizzonte temporale di un anno in condizioni di stress. Invece, l'importo di tale finanziamento richiesto ad un determinato ente è legato alle caratteristiche di liquidità delle diverse attività detenute e delle attività svolte dall'ente stesso. Nel dettaglio, la raccolta stabile disponibile è costituita da: capitale, azioni privilegiate con scadenza pari o superiore a 1 anno, passività con scadenza pari o superiore a 1 anno, componente stabile della raccolta a vista.

Invece, la provvista stabile richiesta per le attività e le esposizioni fuori bilancio (le componenti illiquide dell'attivo) è calcolata utilizzando dei coefficienti di ponderazione ad alcune poste patrimoniali dell'attivo, come ad esempio: azioni e obbligazioni, prestiti (entro l'anno e oltre l'anno), immobili e partecipazioni e attività fuori bilancio<sup>144</sup>.

---

<sup>144</sup> Cfr. Basel Committee on Banking Supervision, *Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring*, Bank for International Settlements, 2010

## 2.2 Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)

Le banche definiscono in modo autonomo un processo per stabilire il capitale adeguato per coprire tutti i rischi a cui sono esposte. Infatti, il processo<sup>145</sup> è sottoposto a revisione interna e deve essere approvato da tutti gli organi societari.

Il processo ICAAP è costituito dalle seguenti fasi: in primo luogo l'individuazione dei rischi, in secondo luogo la misurazione dei singoli rischi e del rispettivo capitale interno<sup>146</sup>, poi la misurazione del capitale interno complessivo<sup>147</sup> ed infine la determinazione del capitale complessivo e riconciliazione con i fondi propri.

Nel dettaglio, le banche effettuano in modo autonomo l'individuazione dei rischi a cui sono esposte, tenendo conto della propria operatività e dei propri mercati. Inoltre, le banche individuano in modo preciso le fonti che generano i vari tipi di rischio, sia a livello operativo che giuridico. Questo permette di capire se il requisito patrimoniale calcolato singolarmente per le più importanti entità giuridiche riesce a far fronte ai rischi in esse presenti. Anche per la misurazione dei singoli rischi e della determinazione del rispettivo capitale interno, le banche impiegano differenti metodologie a seconda delle loro caratteristiche operative e organizzative.

In particolare, per i rischi di credito, operativo, di controparte e di mercato si considerano i sistemi regolamentari per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

Nella misurazione del rischio del tasso di interesse, le banche misurano le possibili variazioni sia del valore economico sia del margine d'interesse considerando più scenari di variazione della curva dei rendimenti<sup>148</sup>.

---

<sup>145</sup> Il processo è proporzionale alle caratteristiche e alle dimensioni dell'attività svolta.

<sup>146</sup> Il capitale interno rappresenta il capitale di rischio che la banca ritiene necessario per coprire le perdite superiori ad un dato livello atteso.

<sup>147</sup> Il capitale interno complessivo rappresenta il capitale interno legato a tutti i rischi della banca.

<sup>148</sup> Cfr. ABE, *Orientamenti sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (non-trading activities)*, sottosezioni "4.1 - Disposizioni generali" e "4.4 - Misurazione", 2018 (<https://eba.europa.eu/cebs>)

Tutte le banche stimano l'effetto di un'ipotetica variazione dei tassi pari a +/- 200 punti base sul valore economico, considerando i criteri stabiliti dall'Autorità Bancaria Europea sulla gestione del rischio del tasso di interesse proveniente dalle diverse attività di negoziazione<sup>149</sup>. Nel caso in cui si verificasse una riduzione del valore economico della banca superiore al 20% dei fondi propri, la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia analizzano tali risultati con la banca e valutano se intervenire. In più, tutte le banche considerano l'effetto degli shock dei tassi di interesse sul proprio capitale economico. La riduzione del valore economico superiore al 15% del capitale primario di classe 1 rappresenta un indicatore di early warning, che può essere valutato dall'autorità di vigilanza.

E' importante anche considerare il rischio derivante dalle perdite attese e la rilevazione degli squilibri tra attività e passività legati al rischio di leva finanziaria. A tal proposito, considerando il principio di proporzionalità, le banche sono suddivise in tre classi a seconda delle loro dimensioni e della loro operatività, e in base a questa ripartizione applicano diversi metodi di misurazione del rischio e di stima del capitale interno. Infatti, le banche più piccole e semplici (classe 3), che adottano metodi di base e/o standardizzati per misurare i rischi di primo pilastro, utilizzano metodi semplificati per determinare i rischi di concentrazione e di tasso di interesse sul banking book. Invece, le banche delle classi 1 e 2 utilizzano metodi standardizzati come previsto per la classe 3 e considerano la possibilità di utilizzare metodi di misurazione dei rischi di Primo pilastro più sofisticati di quelli impiegati ai fini regolamentari. In aggiunta, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia impongono a queste banche l'utilizzo di metodi statistici di calcolo del VaR.

---

<sup>149</sup> Cfr. ABE, *Orientamenti sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (non-trading activities)*, sottosezioni "4.1 – Disposizioni generali", "IRRBB 5 – Shock standard di vigilanza" e "4.5 – Test prudenziale sui valori anomali (outlier test)", 2018

Per i rischi più difficili da quantificare le stesse banche impiegano adeguate misure di controllo con la possibilità di sviluppare altri metodi per valutare l'esposizione agli stessi rischi. E' importante dire che le banche effettuano delle prove di stress<sup>150</sup> per migliorare la valutazione della loro esposizione ai rischi, dei sistemi di controllo e dell'adeguatezza del capitale interno. Queste prove di stress sono adeguate alla natura di ciascuno dei fattori di rischio rilevanti per l'operatività della banca, e devono considerare anche il paragone costi-benefici della costruzione di scenari molto difficili, in cui si presentano più effetti di correlazione tra fattori di rischio.

In particolare, le banche delle classi 1 e 2 considerano una combinazione dei metodi di analisi di sensibilità e analisi di scenario, per far sì che gli scenari impiegati siano conformi alla loro operatività. Inoltre, esse effettuano delle modifiche nelle ipotesi dei modelli comportamentali della clientela ed effettuano analisi di sensibilità rispetto ai fattori di rischio rilevanti e autonomamente individuati.

Invece, le banche della classe 3 eseguono l'analisi di sensibilità di tutti i maggiori rischi assunti (di credito, di concentrazione del portafoglio crediti e di tasso di interesse sul portafoglio bancario), che causano un assorbimento di capitale interno in condizioni ordinarie<sup>151</sup>. Nella determinazione del capitale interno complessivo è importante tenere conto dei benefici derivanti dalla diversificazione tra le diverse tipologie di rischio. Nelle banche delle classi 1 e 2 applicano

---

<sup>150</sup> Le *prove di stress* rappresentano metodi quantitativi e qualitativi con cui le banche stimano la propria vulnerabilità ad eventi insoliti ma probabili, valutando l'impatto sui rischi della banca di eventi specifici (analisi di sensibilità) o di movimenti congiunti di un insieme di variabili economico-finanziarie in ipotesi di scenari avversi (analisi di scenario).

<sup>151</sup> Tuttavia, le banche devono effettuare prove di stress che comprendano le analisi di scenario, utilizzando scenari adeguati alla loro operatività.

soluzioni avanzate<sup>152</sup>, spiegando in modo accurato la robustezza delle stime delle correlazioni, con riferimento all'affidabilità dei dati utilizzati e alla profondità delle serie storiche impiegate. Invece, le banche della classe 3 stabiliscono il capitale interno complessivo con un approccio di “building block” semplificato<sup>153</sup>. Inoltre, le banche devono anche mostrare come il capitale complessivo si riconcilia con i fondi propri, nel dettaglio deve essere chiarito l'impiego di strumenti patrimoniali non calcolati nei fondi propri per la copertura del capitale interno complessivo. Riguardo i riferimenti temporali, per il confronto con la Banca centrale europea e la Banca d'Italia, le banche devono inviare con cadenza annuale un resoconto ICAAP che comprende: in primo luogo, le linee strategiche e l'orizzonte temporale di previsione considerato; in secondo luogo, governo societario, ordine organizzativo e sistema di controllo legato all'ICAAP; in terzo luogo, l'esposizione ai rischi, metodi di misurazione e di aggregazione, stress testing; poi componenti, stima e allocazione del capitale interno; il legame tra capitale interno, requisiti regolamentari e patrimonio di vigilanza; ed infine, l'autovalutazione dell'ICAAP<sup>154, 155</sup>.

---

<sup>152</sup> Le banche devono spiegare in modo preciso: metodi con ipotesi diverse da quella di perfetta correlazione positiva tra i rischi, dando evidenza empirica della robustezza delle stesse, anche con prove di stress; ogni altro metodo di calcolo del capitale interno complessivo basato sulla simulazione di variazioni contemporanee di più fattori di rischio.

<sup>153</sup> L'approccio del *building block* semplificato consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi del Primo pilastro il capitale interno derivante dagli altri maggiori rischi.

<sup>154</sup> Cfr. Banca d'Italia, “Circolare n.285 del 17 dicembre 2013. Disposizioni di vigilanza per le banche”, “Sezione III – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)”, XX° aggiornamento

<sup>155</sup> Cfr. Pezzuto Antonio, *I processi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità nell'ambito dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process)*, 2018

### 2.3 Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP)

Il processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP) ha un ruolo centrale nella gestione dei rischi degli enti creditizi.

La BCE impone che l'ILAAP sia eseguito in modo prudente e conservativo, come stabilito nell'articolo 86 della quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD IV)<sup>156,157</sup>. Inoltre, un ILAAP solido, efficace e approfondito è basato su due pilastri: la prospettiva economica e la prospettiva normativa. In più, l'ILAAP è fondamentale anche nel processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Infatti, esso influisce su tutte le valutazioni dello SREP e riduce l'incertezza degli enti creditizi e delle autorità di vigilanza sui rischi a cui possono essere esposti, assicurandone un'efficace gestione e copertura con un adeguato livello di liquidità di alta qualità.

E' importante dire che l'ILAAP è un processo interno ed è proporzionato alla natura e alla complessità dell'attività degli enti che sono responsabili della sua esecuzione. L'organo di amministrazione è responsabile dell'esecuzione dell'ILAAP e ne approva il quadro di governance, assegnando in modo chiaro e trasparente le competenze seguendo il principio di separazione delle funzioni<sup>158,159</sup>.

---

<sup>156</sup> Articolo 86 della CRD IV: "Le autorità competenti assicurano che gli enti siano dotati di strategie, politiche, processi e sistemi solidi per identificare, misurare e gestire il rischio di liquidità su una serie adeguata di orizzonti temporali, anche infragiornalieri, in modo da assicurare che gli enti mantengano riserve di liquidità di livello adeguato".

<sup>157</sup> Cfr. Crucil A., *CRD 4 Attuazione della direttiva europea sull'attività degli enti creditizi*, 2015

<sup>158</sup> L'organo di amministrazione include una funzione di supervisione e una funzione di gestione che possono essere esercitate dallo stesso organo oppure da due organi separati. L'assegnazione delle funzioni incaricate dipende dalle disposizioni di governance interna dell'ente.

<sup>159</sup> Cfr. Pezzuto Antonio, *I processi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità nell'ambito dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process)*, 2018

In più, il quadro di governance deve considerare un chiaro criterio di revisione interna esaminando aspetti qualitativi e quantitativi<sup>160</sup>, e processi di convalida periodica<sup>161</sup> delle metodologie interne impiegate per la quantificazione dei rischi.

Nel dettaglio, l'organo di amministrazione deve approvare gli elementi principali dell'ILAAP, fra cui: il quadro di governance; il quadro della documentazione interna; il processo di identificazione dei rischi; i metodi di quantificazione dei rischi<sup>162</sup>; i metodi impiegati per valutare l'adeguatezza della liquidità; ed infine, la garanzia della qualità dell'ILAAP. Inoltre, l'organo di amministrazione sottoscrive una dichiarazione sull'adeguatezza della liquidità (liquidity adequacy statement, LAS) dell'ente, accompagnata dai risultati dell'ILAAP e della coerenza dell'ILAAP con i piani strategici. Di conseguenza, oltre un quadro quantitativo adatto per la valutazione dell'adeguatezza della liquidità, è indispensabile anche un quadro qualitativo che ne garantisca la gestione attiva.

Gli aspetti qualitativi e quantitativi devono essere coerenti tra loro, con la strategia e con la propensione al rischio dell'ente. Infatti, L'ILAAP è parte integrante dei processi operativi, decisionali e di gestione dei rischi dell'ente, con lo scopo di garantirne sul piano operativo e strategico un idoneo livello di liquidità nel continuo, assicurando una corretta relazione tra rischi e benefici<sup>163</sup>.

---

<sup>160</sup> Ad esempio, i risultati dell'ILAAP, il quadro di riferimento delle prove di stress, l'identificazione dei rischi e il processo di aggregazione dei dati.

<sup>161</sup> Lo scopo della revisione è controllare se i processi interni, i metodi e le ipotesi scelte abbiano portato a risultati solidi (test retrospettivi) e se continuano ad essere conformi alla situazione attuale e agli andamenti futuri.

<sup>162</sup> Nei metodi di misurazione dei rischi sono inclusi anche i parametri e le ipotesi per la misurazione dei rischi (ad esempio, orizzonte temporale, livelli di confidenza e profilo per scadenza), l'utilizzo di dati affidabili e sistemi solidi di aggregazione dei dati.

<sup>163</sup> Questo obiettivo è raggiunto monitorando gli indicatori dell'adeguatezza della liquidità per individuare i rischi potenziali e impiegando misure di prevenzione. In più, l'ente deve garantire l'omogeneità tra l'ILAAP e i piani di risanamento (ad esempio, soglie per i segnali preliminari di allerta, indicatori di risanamento e possibili interventi di gestione), osservando che, normalmente i livelli di liquidità gestiti dall'ILAAP preservano un maggiore margine di prudenza rispetto alle soglie degli indicatori della liquidità del piano di risanamento.



Inoltre, l'ILAAP è un processo continuo con una reportistica gestionale diretta dall'organo di amministrazione almeno trimestrale<sup>164</sup>.<sup>165</sup>

**Figura 2.2: L'ILAAP contribuisce alla continuità dell'ente**



Fonte: BCE, *Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP)*, 2018, pag. 16

E' opportuno che gli enti eseguano una misurazione dei rischi nella posizione corrente alla data di riferimento considerando anche la valutazione prospettica dell'adeguatezza della liquidità nel medio periodo.

In particolare, gli enti considerano almeno tre anni<sup>166</sup>, includendo scenari di base e avversi, per la posizione di finanziamento e un intervallo temporale adeguato per


<sup>164</sup> Tuttavia, la periodicità della reportistica può essere maggiore a seconda delle dimensioni, della complessità e delle tipologie di rischio dell'ente.

<sup>165</sup> Cfr. BCE, *Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP)*, 2018, pag.5-10

<sup>166</sup> E' compito degli enti stabilire l'orizzonte di pianificazione adeguato; tre anni rappresentano l'orizzonte minimo per un piano di finanziamento. In più, nella pianificazione strategica gli enti

la posizione di liquidità<sup>167</sup>. In aggiunta, è importante considerare l'interazione tra la prospettiva economica e la prospettiva normativa. La figura 2.3 evidenzia l'insieme degli aspetti, delle misure e dei risultati da considerare nella prospettiva economica e normativa per la valutazione della posizione di liquidità e di finanziamento.

**Figura 2.3: Effetti dei diversi interventi a seconda della prospettiva**



Fonte: BCE, *Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP)*, 2018, pag. 20

devono considerare, in modo proporzionale, degli andamenti su un periodo più lungo di tre anni, se hanno un effetto importante.

<sup>167</sup> Gli enti considerano un concetto di adeguatezza economica della liquidità che gli permette di conservare la sostenibilità economica e perseguire la propria strategia.

La figura 2.3 mostra come medesimi interventi gestionali possono generare effetti diversi a seconda della prospettiva e dello scenario considerati.

Di conseguenza, l'ente tenendo conto della propria posizione di liquidità e di finanziamento, deve garantire la coerenza delle ipotesi e delle misure sugli interventi di gestione nelle diverse prospettive<sup>168</sup>. Oltre, valutare la capacità di far fronte ai propri obblighi di liquidità, l'ente deve disporre di un piano su come agire in caso di difficoltà inaspettate a fronteggiare gli obblighi in scadenza.

Pertanto, l'ILAAP deve contenere informazioni precise sulle misure di emergenza di liquidità da adottare, considerando anche la stima di un'eventuale emergenza di liquidità in situazioni di stress, dei tempi per l'attuazione delle misure, dei possibili effetti negativi (su conto economico, reputazione, ecc.) e della probabilità di impiegare le misure in condizioni di crisi. In più, le misure di emergenza di liquidità devono essere coerenti con i rischi identificati e misurati nell'ILAAP.

Infatti, l'ente attua un processo di identificazione di tutti i rischi rilevanti considerando la propria definizione interna di rilevanza<sup>169</sup>, e valutando sia la prospettiva normativa sia quella economica. Oltre a ciò, è importante che l'ente consideri, nella propria visione prospettica dell'adeguatezza della liquidità, tutti i rischi e tutte le concentrazioni all'interno di tali rischi e fra di essi.

A tal proposito, è necessario che l'ente abbia una precisa definizione e visione interna delle riserve di attività liquide<sup>170</sup> impiegate per la copertura dei rischi di

---

<sup>168</sup> La prospettiva economica fornisce informazioni alla prospettiva normativa. Infatti, nella prospettiva economica l'ente stima i deflussi legati ai diversi prodotti tramite i modelli interni, e queste informazioni sono successivamente utilizzate per quantificare il tasso di deflusso a 30 giorni nella prospettiva normativa.

<sup>169</sup> L'ente deve applicare un approccio globale, che includa la totalità delle attività, delle esposizioni e dei principali soggetti giuridici. Il processo di identificazione dei rischi porta alla realizzazione di un inventario interno dei rischi aggiornato con frequenza annuale.

<sup>170</sup> In *Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods* del CEBS la riserva di liquidità interna è definita come la liquidità in eccesso prontamente disponibile da impiegare in situazioni di crisi di

liquidità. Nel dettaglio, devono essere differenziate le attività con alta probabilità di rimanere liquide in condizioni di stress da quelle che possono essere impiegate solo per ottenere liquidità dalle banche centrali. Per entrambi i fattori devono essere posti dei limiti interni, con un legame tra le dimensioni delle riserve di attività liquide e i rischi di liquidità che potrebbero verificarsi nei diversi orizzonti temporali (di almeno un anno). E' fondamentale che le riserve di liquidità siano stabili e determinate in modo conservativo e prudente considerando la diversità delle fonti, dei mercati e dei prodotti, includendo anche ipotesi comportamentali.

Un altro aspetto centrale nel processo ILAAP è rappresentato dai metodi di quantificazione dei rischi, che devono essere adeguati alle circostanze specifiche<sup>171</sup> dell'ente sia nella prospettiva economica sia in quella normativa, e convalidati in modo indipendente. Per garantire la convalida indipendente e proporzionale dei metodi di quantificazione dei rischi, l'ente deve considerare a seconda della natura, entità e complessità dei rischi, una delle seguenti strutture organizzative: in primo luogo, la presenza di due diverse unità di due esponenti distinti dell'alta dirigenza; in secondo luogo, la presenza di due diverse unità dello stesso esponente dell'alta dirigenza; in terzo luogo, la separazione del personale all'interno della stessa unità. Infine, è necessario assicurare l'adeguatezza di liquidità in condizioni avverse definendo un preciso programma per lo svolgimento di prove di stress nella prospettiva normativa ed economica. Il programma deve considerare diversi intervalli temporali (compreso l'infragiornaliero) e tenere conto della rispettiva ripartizione delle valute,

---

liquidità nel breve periodo. In più, la riserva deve essere stabilita in base a tre dimensioni: la gravità e le caratteristiche dello scenario di stress, l'intervallo di tempo stabilito come periodo di sopravvivenza e le caratteristiche delle attività presenti nella riserva.

<sup>171</sup> I metodi di quantificazione dei rischi sono coerenti con le circostanze specifiche dell'ente, ovvero in linea con la propensione al rischio, le aspettative di mercato, il modello imprenditoriale, il profilo di rischio e la complessità. I metodi di quantificazione dei rischi devono essere stabili, robusti e prudenti grazie all'impiego di meccanismi di controllo che garantiscono della qualità dei dati.

analizzando gli effetti generati da impedimenti alla trasferibilità di liquidità in condizioni di stress (soprattutto per le attività al di fuori dell'area euro), individuando interventi correttivi e le misure di emergenza per lo scenario considerato. L'insieme degli scenari avversi deve considerare in modo appropriato recessioni economiche dei mercati e gravi shock finanziari, specifiche vulnerabilità dell'ente e dipendenza dalle principali fonti di finanziamento<sup>172</sup>.

Oltre a ciò, l'ente esegue una volta all'anno prove inverse di stress per verificare la prudenza e la completezza delle ipotesi considerate nel quadro dell'ILAAP.<sup>173</sup>

Tali prove inverse di stress rappresentano anche un punto di partenza per lo sviluppo degli scenari del piano di risanamento<sup>174</sup>.

In conclusione, è fondamentale che l'ente consideri le proprie maggiori vulnerabilità per definire adeguati scenari di stress. In più, tali prove di stress eseguite nel quadro dell'ICAAP e dell'ILAAP devono scambiarsi informazioni reciprocamente, considerando in entrambi i processi le ipotesi sottostanti, i risultati e gli interventi di gestione previsti<sup>175</sup>.<sup>176</sup>

---

<sup>172</sup> Il corretto numero di scenari dipende dal profilo di rischio dell'ente.

<sup>173</sup> Cfr. Pezzuto Antonio, *I processi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità nell'ambito dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process)*, 2018

<sup>174</sup> Come stabilito negli orientamenti dell'ABE sui diversi scenari da utilizzare nei piani di risanamento (ABE/GL/2014/06), devono essere considerati scenari in prossimità di default.

<sup>175</sup> Cfr. BCE, *Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP)*, 2018, pag.28-30

<sup>176</sup> I processi ICAAP e ILAAP sono regolati, a livello comunitario, dagli articoli 73, 86 e 97 della direttiva 2013/63/UE (CRD IV). Le autorità nazionali competenti attuano gli orientamenti stabiliti dall'EBA considerando i livelli di applicazione di ICAAP e ILAAP (art. 108 e 109) e dello SREP (art. 110) stabiliti nella CRD IV.

## Capitolo 3

### Considerazioni in ambito SREP

Come visto in precedenza il processo di controllo prudenziale (*Supervisory Review Process*, SRP) è composto da due fasi. La prima, costituita dai processi interni di determinazione dell'adeguatezza del capitale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*, ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di gestione del rischio di liquidità (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*, ILAAP), riguarda la banche, che valutano autonomamente secondo una visione attuale e prospettica, l'adeguatezza patrimoniale e il sistema di gestione del rischio di liquidità, in base ai rischi assunti e alle strategie aziendali. La seconda è rappresentata dal processo di revisione e valutazione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process*, SREP) e riguarda l'autorità di vigilanza, che, esaminando l'ICAAP e l'ILAAP, elabora un giudizio complessivo sulla banca attivando se necessario misure correttive<sup>177</sup>.

In particolare, nello SREP la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia esaminano l'ICAAP e l'ILAAP, considerando i profili di rischio della singola banca e in una visione aggregata, anche in condizioni di stress; valutando il sistema di governo aziendale, l'operatività degli organi, la struttura organizzativa e il sistema di controlli interni; in più è verificato il rispetto delle regole prudenziali, elaborando così una valutazione complessiva della banca e applicando, all'occorrenza, misure correttive<sup>178</sup>. Il processo di controllo

---

<sup>177</sup> L'esame dell'ICAAP e dell'ILAAP è basato sul confronto tra la Vigilanza e le banche; questo permette sia alla Banca Centrale Europea e alla banca d'Italia di avere una conoscenza approfondita dei processi ICAAP e ILAAP, sia permettere alle banche di mostrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni.

<sup>178</sup> Nel caso in cui dall'analisi complessiva si verificano delle anomalie, la Banca Centrale Europea e la banca d'Italia prevedono l'applicazione di interventi correttivi di natura organizzativa,

prudenziale segue il principio di proporzionalità, secondo cui: in primo luogo, i sistemi di governo societario, la gestione dei rischi, i processi di controllo interno, di determinazione del capitale e dei controlli legati al rischio di liquidità necessari alla copertura dei rischi devono essere adeguati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta dalla banca; in secondo luogo, la frequenza e l'intensità delle attività svolte nello SREP considerano la rilevanza sistemica, la complessità, le caratteristiche e il grado di problematicità delle banche<sup>179</sup>.

### **3.1 Disposizioni generali**

La Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia effettuano il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) – per le banche di rispettiva competenza – per verificare che le banche e i gruppi bancari abbiano meccanismi di tipo organizzativo, patrimoniale e di gestione della liquidità adeguati rispetto ai rischi assunti, anche in scenari di stress, garantendo l'equilibrio gestionale nel complesso<sup>180</sup>.

La Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia pianificano annualmente lo svolgimento delle proprie attività nello SREP sia tramite analisi a distanza che

---

patrimoniale, di contenimento del rischio di liquidità e di altre misure di intervento precoce. Gli interventi sono legati alla gravità delle carenze, dall'esigenza di tempestività e dal grado di affidabilità degli organi aziendali. Nel caso di carenze di natura organizzativa, sono imposti dei requisiti patrimoniali aggiuntivi se la banca non è in grado di eliminare le anomalie in un determinato periodo di tempo. Altre misure di intervento precoce sono applicate al verificarsi dei presupposti previsti dall'art.69 del TUB. Sono adottate misure correttive anche nel caso in cui l'intermediario non è in grado di rispettare i requisiti prudenziali in una visione prospettica di 12 mesi.

<sup>179</sup> Cfr. Banca d'Italia, "Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Disposizioni di vigilanza per le banche", "Sezione V- Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)", XX° aggiornamento

<sup>180</sup> In più, in tale ambito viene considerato il contributo delle banche e dei gruppi bancari al rischio sistemico, secondo le modalità di identificazione e misurazione stabilite dall'art. 23 del Regolamento (EU) n. 1093/2010.

ispezioni, identificando le banche e i gruppi bancari da sottoporre ad un'attività di supervisione più intensa. Il processo di revisione e valutazione prudenziale è costituito dalle seguenti fasi principali:

- a) analisi dell'esposizione a tutti i principali rischi assunti e dei sistemi organizzativi impiegati per il controllo e la gestione degli stessi. In questa fase, nel caso di banche autorizzate ad applicare sistemi interni di misurazione dei rischi per il calcolo dei requisiti patrimoniali, vengono effettuate anche attività con lo scopo di verificare il mantenimento nel tempo dei rispettivi requisiti organizzativi e quantitativi;
- b) la valutazione della robustezza degli stress test effettuati dalle banche e dai gruppi bancari, anche tramite lo svolgimento di esercizi analoghi da parte della vigilanza in base a metodi regolamentari;
- c) analisi dell'impatto sulla situazione tecnica degli intermediari degli stress test svolti in ambito macroprudenziale;
- d) la verifica del rispetto dei requisiti patrimoniali e delle regole prudenziali;
- e) la valutazione del metodo aziendale per la determinazione del capitale interno complessivo, dell'adeguatezza del capitale complessivo rispetto al profilo di rischio della banca, l'assegnazione di precisi giudizi relativi a ciascuna tipologia di rischio e di un giudizio complessivo sulla situazione aziendale;
- f) la valutazione del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità;
- g) l'individuazione di interventi eventuali di vigilanza o misure di intervento precoce da porre in essere.

La Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia impiegano metodi di analisi delle banche che permettono di effettuare, sia a livello individuale che consolidato, le analisi e le valutazioni degli aspetti sopra elencati. I metodi analizzano – tramite la razionalizzazione e la standardizzazione di tutte le informazioni disponibili – i



principali rischi assunti dalle banche, in base a criteri, metodi e scadenze prestabilite. È importante dire che le modalità di analisi sono adattabili per permettere l'impiego dei metodi più adeguati in base alla tipologia di rischio o di banca. Infatti, lo SREP è basato sul confronto con le banche, che si articola in varie fasi e può prevedere diversi gradi di formalizzazione. Nel caso in cui la situazione aziendale rendesse necessaria l'applicazione di interventi correttivi, la Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia richiedono alla banca le conseguenti misure.

### ***3.1.1 I sistemi di analisi aziendale***

I sistemi di controllo aziendale rappresentano uno strumento fondamentale per le attività dello SREP. Infatti, essi permettono di valutare l'esposizione ai rischi e l'adeguatezza dei rispettivi fattori di controllo e dei presidi organizzativi, patrimoniali ed economici, che consentono di formulare il giudizio complessivo sulla situazione aziendale, necessario per trovare possibili azioni da intraprendere verso i soggetti vigilati. I sistemi di controllo aziendale rappresentano un percorso d'indagine strutturato, in cui sono impiegati, in modo integrato, controlli a distanza e ispettivi, con metodi volti ad utilizzare lo strumento più adeguato per le finalità perseguite. In particolare, i controlli a distanza considerano un insieme complesso di informazioni: le periodiche segnalazioni di vigilanza, il bilancio ufficiale, l'informativa al pubblico, le informazioni fornite dalle banche in base al processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale e del meccanismo di governo e di gestione del rischio di liquidità, la documentazione riguardo le informative su accertamenti interni, gli elementi conoscitivi raccolti dalle indagini degli esponenti aziendali ed i controlli ispettivi. In base a

determinati schemi di analisi, costituiscono oggetto di valutazione i rischi che impattano sul capitale – credito, mercato, controparte, tasso d’interesse sul portafoglio bancario, operativo e reputazionale -, i profili trasversali – modello di business e redditività, sistemi di governo e controllo, adeguatezza patrimoniale – e il rischio di liquidità.

Nella valutazione delle singole aree di rischio, la Banca centrale europea e la Banca d’Italia considerano anche l’evoluzione dei rischi rispetto agli scenari di stress stabiliti dalle banche e dai gruppi bancari e/o dall’autorità stessa<sup>181</sup>.

In più, viene esaminato e valutato anche il contributo dell’intermediario al rischio sistemico. La valutazione complessiva sulla situazione aziendale è rappresentata dai punteggi parziali assegnati alle aree di rischio e ai profili trasversali appena elencati e considera tutte le altre informazioni disponibili sull’azienda, relative anche dal confronto con quest’ultima relativo all’ICAAP e all’ILAAP.

I metodi di valutazione descritti sono basati sui seguenti principi di carattere generale:

- a) la flessibilità, nonostante i metodi di analisi calcolino un punteggio automatico per i profili appena indicati (escluso il profilo dei sistemi di governo e controllo), l’assegnazione del giudizio definitivo sui profili singoli sia di quello complessivo considera tutte le informazioni disponibili, anche di quelle non apprese in modo automatico. I meccanismi elettronici a supporto degli schemi di analisi permettono di effettuare prove di stress tramite l’impiego di sistemi di “*what-if analysis*”. Queste caratteristiche permettono di modulare tramite i criteri di proporzionalità l’ampiezza e l’approfondimento dell’analisi da eseguire sulle singole banche;

---

<sup>181</sup> Cfr. Volgarino Antonietta, *Banks, sustainability and risks: the role of Business Model Analysis*, Bancaria, n.73, 2017

- b) il confronto interaziendale, un fondamentale criterio di analisi e di valutazione basato sulla logica comparativa, caratterizzata dalla scelta mirata e flessibile dei gruppi di confronto;
- c) la tracciabilità, rappresentata dalla disponibilità di procedure e archivi elettronici per la raccolta e la conservazione dei risultati delle analisi svolte.

I controlli ispettivi – dichiarati in base alla pianificazione che considera le esigenze di approfondimento derivanti dallo svolgimento dell’attività di vigilanza – comportano l’accesso di addetti alla Vigilanza della Banca Centrale europea e della Banca d’Italia direttamente presso le banche. Per le banche significative, l’attività di pianificazione viene effettuata presso MVU. Inoltre, i controlli avvengono in modo differenziato: le ispezioni possono avere un ampio raggio d’indagine, quando riguardano l’analisi della complessiva situazione aziendale, oppure natura mirata, se assegnate a determinate aree di attività, aree di rischio, profili gestionali, aspetti tecnici a seconda delle precise esigenze conoscitive rivelate nel corso dell’attività condotta a distanza.<sup>182</sup> In questo caso gli accertamenti hanno il fine di accentuare l’esito di azioni correttive promosse d’iniziativa dalla banca oppure incentivate dalla Banca Centrale europea o dalla Banca d’Italia.

Quindi, l’importanza delle visite ispettive nell’ambito dell’intero processo di valutazione di una banca è fortemente legata con la possibilità di apprezzare in modo diretto – tramite il confronto continuo con le strutture operative e con gli esponenti aziendali grazie all’acquisizione di dati e informazioni in loco – gli aspetti di natura organizzativa, la funzionalità degli assetti di governo, del sistema

---

<sup>182</sup> Nel caso dei gruppi bancari, l’accertamento può riguardare singole componenti del gruppo.

di controlli interni, delle procedure aziendali e l'attendibilità di dati e informazioni forniti alla Vigilanza<sup>183</sup>.

### **3.1.2 Il confronto con le banche**

Il confronto con le banche costituisce un aspetto fondamentale del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto dalla Vigilanza. Infatti, esso agevola l'analisi dell'esposizione ai rischi e la comprensione del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e del meccanismo di governo e gestione del rischio di liquidità effettuato dalle banche, e delle possibili divergenze rispetto alle informazioni che provengono del sistema di analisi aziendale.

L'analisi dell'informativa sull'ICAAP/ILAAP, che viene effettuata congiuntamente alle altre attività di cui è composto il processo SREP, permette alla Banca Centrale europea o alla Banca d'Italia di identificare possibili necessità di approfondimento o di integrazione del quadro informativo disponibile, e di soddisfarle acquisendo documentazione aggiuntiva, incontri con i rappresentanti aziendali e controlli ispettivi. Terminato il processo ispettivo, nel caso in cui si verificano inadeguatezze o carenze dei processi ICAAP e ILAAP e, più in generale, della situazione aziendale nel complesso, la Banca Centrale europea o la Banca d'Italia stabiliscono gli interventi correttivi da applicare per eliminare le carenze individuate, inclusi possibili provvedimenti specifici sul criterio dei requisiti patrimoniali e sul requisito di copertura della liquidità<sup>184</sup>.

---

<sup>183</sup> Cfr. Banca d'Italia, "Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Disposizioni di vigilanza per le banche", "Sezione V- Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)", XX° aggiornamento

<sup>184</sup> Cfr. Pezzuto Antonio, *I processi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità nell'ambito dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process)*, 2018

### **3.1.3 *Gli interventi correttivi***

Nel processo di revisione e valutazione aziendale la Banca Centrale europea e la Banca d'Italia hanno tutti i poteri necessari per intervenire sull'attività delle banche. Gli interventi della Banca Centrale europea o della banca d'Italia sono solitamente compresi tra i seguenti:

- a) la richiesta di informazioni aggiuntive ovvero l'obbligo di segnalazioni supplementari o più frequenti, anche sul capitale e sulle posizioni di liquidità;
- b) l'informativa al pubblico con l'obbligo di pubblicare le informazioni più di una volta l'anno, stabilendo anche mezzi per la pubblicazione di informazioni diversi rispetto al bilancio. Le banche capogruppo possono essere obbligate a pubblicare annualmente, anche in forma sintetica, la descrizione della forma giuridica, di governo e organizzativa del gruppo, per valutare la possibile solidità nell'assetto proprietario, nei meccanismi di governance, nei dispositivi, processi e metodi interni, di condizioni che ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- c) il rafforzamento dei sistemi e dei processi legati alla gestione dei rischi, ai metodi di controllo e alla valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità;
- d) l'utilizzo e la modifica di piani per il riallineamento ai requisiti prudenziali, inclusi i termini di attuazione;
- e) la fissazione dei limiti alla parte variabile delle remunerazioni;
- f) limiti alla distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, in particolare facendo riferimento a strumenti finanziari calcolati nei fondi propri, divieto di pagare interessi;

- g) contenimento del livello dei rischi, anche tramite il divieto di eseguire determinate operazioni, anche di natura societaria;
- h) riduzione dei rischi anche tramite limitazioni ad attività o alla struttura territoriale, inclusa la dismissione nel caso in cui non siano compatibili con il principio di sana e prudente gestione;
- i) la detenzione di mezzi patrimoniali in forma superiore al livello regolamentare previsto per i rischi di credito, controparte, mercato e operativi<sup>185</sup>, anche tramite l'applicazione agli aggregati di riferimento di un trattamento specifico legato ai metodi di determinazione dei requisiti patrimoniali, in particolare a copertura di rischi diversi da quelli coperti dai requisiti del Primo Pilastro;
- j) imposizione di precisi requisiti di liquidità, anche tramite la richiesta di possedere maggiori riserve di liquidità, l'attuazione di vincoli al disallineamento tra le scadenze dell'attivo e del passivo, la modifica della composizione delle fonti di finanziamento;
- k) rimozione di uno o più rappresentanti aziendali nel caso in cui la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca; la rimozione non è disposta quando vi sono gli estremi per pronunciare la decadenza.

Nel caso in cui si verifichi che la banca non ottempera o sia abbia fondata certezza che la stessa non sarà in grado di rispettare, anche in via prospettica (di regola 12 mesi), i requisiti prudenziali stabiliti dal CRR e ai sensi delle presenti disposizioni, la Banca Centrale europea o la Banca d'Italia richiedono le azioni correttive più appropriate, correlandone l'incisività alla rilevanza delle carenze riscontrate. In particolare, la banca Centrale europea o la Banca d'Italia possono applicare interventi correttivi con effetti patrimoniali quando:

---

<sup>185</sup> Cfr. art. 92 CRR.

- a) vengono riscontrate importanti carenze nel sistema di governo e controllo o nei meccanismi di gestione dei rischi e delle esposizioni rilevanti, e l'applicazione di nuove misure per eliminare le anomalie non sia in grado di svolgere i propri effetti correttivi in un arco di tempo accettabile;
- b) si accerta l'insufficienza dei requisiti di Primo Pilastro rispetto ai rischi complessivi assunti dalla banca;
- c) si verificano carenze nel funzionamento dei sistemi interni di misurazione dei rischi per determinare i requisiti patrimoniali;
- d) si riscontra che la banca abbia sottostimato i rischi a cui è esposta, anche a seguito dei risultati degli stress test.

Inoltre, per determinare il livello adeguato di fondi propri che le banche devono detenere e le possibili misure aggiuntive la Banca Centrale europea e la Banca d'Italia considerano:

- a) i dispositivi di governo societario, le procedure e i metodi di gestione dei rischi, inclusi gli aspetti quantitativi e qualitativi del processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP);
- b) l'esito del monitoraggio dei sistemi interni di misurazione dei rischi impiegati per determinare i requisiti patrimoniali;
- c) i risultati dello SREP;
- d) il contributo dell'intermediario al rischio sistemico.

In più, le autorità competenti possono determinare obiettivi in termini di fondi propri richiesti per far fronte a possibili esigenze di copertura dei rischi che possono presentarsi in condizioni di stress ovvero per ulteriori possibili debolezze in termini di adeguatezza patrimoniale. Infatti, per determinare il livello adeguato e la composizione delle riserve liquide che le banche devono detenere, in base ai

risultati dello SREP, la Banca Centrale europea o la Banca d'Italia considerano: in primo luogo, il modello di business della banca; in secondo luogo, i sistemi, processi e procedure impiegati dalla banca per il governo e la gestione dei rischi, con particolare attenzione ai meccanismi per individuare, misurare, prevenire o attenuare il rischio di liquidità (ILAAP); in terzo luogo, il contributo della banca all'aumento del rischio di liquidità del mercato finanziario interno (rischio di liquidità sistemico)<sup>186</sup>.

Nelle disposizioni con le quali si stabilisce l'applicazione di requisiti patrimoniali aggiuntivi si attuano interventi relativi al livello e alla composizione delle riserve liquide, la Banca Centrale europea o la Banca d'Italia indicano anche la durata delle misure impiegate e le condizioni per la loro rimozione. Gli interventi correttivi possono essere attuati in modo analogo o identico alle banche con profili di rischio simili<sup>187</sup> e che potrebbero essere esposte a rischi simili o rappresentare rischi analoghi per il sistema finanziario<sup>188</sup>.

### **3.1.4 Le misure intervento precoce**

Quando si verificano delle violazioni dei requisiti stabiliti dal CRR, delle disposizioni di attuazione della CRD<sup>189</sup> e del titolo II della direttiva 2014/65/UE (MIFID II) o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 (MIFIR), oppure risulta la violazione dei requisiti appena citati anche a causa di un rapido peggioramento della situazione della

---

<sup>186</sup> Cfr. Pezzuto Antonio, *I processi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità nell'ambito dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process)*, 2018

<sup>187</sup> Ad esempio con modelli di business simili o simile localizzazione geografica delle esposizioni.

<sup>188</sup> Cfr. Banca d'Italia, "Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Disposizioni di vigilanza per le banche", "Sezione V- Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)", XX° aggiornamento

<sup>189</sup> Cfr. Pezzuto Antonio, *I processi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità nell'ambito dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process)*, 2018 ([www.tidona.com](http://www.tidona.com))



banca o del gruppo<sup>190</sup> (art. 69 *octiesdecies*, lett. a) TUB), la Banca Centrale europea o la Banca d'Italia applicano le misure di intervento precoce indicate dall'articolo 69 *noviesdecies* TUB (attuazione del piano di risanamento e altre misure). Quando si riscontrano gravi violazioni di norme legislative e regolamentari o gravi difficoltà nell'amministrazione ovvero quando il peggioramento della situazione della banca o del gruppo sia particolarmente significativo (art. 69 *octiesdecies*, lett. b), TUB), nel caso in cui le altre misure di intervento precoce o gli interventi correttivi non siano sufficienti a risolvere la situazione, la Banca Centrale europea o la Banca d'Italia possono anche attuare la rimozione dei componenti degli organi dell'amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza ai sensi dell'art. 69 *vicies semel*. E' importante dire che, nell'applicazione di tali misure la Banca Centrale europea e la Banca d'Italia informano l'Autorità di Risoluzione. In più, la presenza dei presupposti indicati dall'articolo 69-*octiesdecies* TUB per l'attuazione di una misura di intervento precoce, permette alla Banca Centrale europea e alla Banca d'Italia di applicare i poteri di vigilanza informativa e ispettiva previsti dagli articoli 51, 54, 66 e 67 TUB per gli obiettivi indicati dall'articolo 69-*vicies* TUB. Le informazioni ottenute sono comunicate all'Autorità di Risoluzione. Inoltre, vi è la possibilità di attuare gli interventi correttivi previsti dagli articoli 53-*bis* e 67-*ter* TUB anche in presenza dei presupposti dell'art. 69 *octiesdecies* TUB. In tal caso la Banca Centrale europea e la Banca d'Italia informano l'Autorità di Risoluzione.

---

<sup>190</sup> L'individuazione delle condizioni per l'applicazione delle misure di intervento precoce e, in particolare delle soglie relative agli indicatori finanziari e di rischio che devono essere controllati periodicamente nell'ambito dello SREP, e quindi delle procedure da seguire in caso di superamento di tali soglie è effettuata in modo conforme agli orientamenti dell'ABE sulle condizioni che permettono la messa in atto delle misure di intervento precoce ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4 della direttiva 2014/59/UE (<https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/guidelines-on-early-intervention-triggers/-/regulatory-activity/consultation-paper;jsessionid=D8739BBCF42493360DD613638AB8F932>)

### *Cooperazione di vigilanza*

In accordo con le disposizioni che regolano l'MVU, la Banca d'Italia per svolgere in modo più efficiente ed efficace il processo di revisione e valutazione prudenziale sulle banche e sui gruppi bancari operanti sia in Italia sia in altri Stati dell'Unione Europea, collabora con le autorità competenti di tali Stati scambiando informazioni e stipulando accordi per coordinare le rispettive attività e funzioni istituzionali<sup>191</sup>.

In questa circostanza la Banca d'Italia, considerando le caratteristiche specifiche dei soggetti vigilati, istituisce e promuove il funzionamento di Collegi dei Supervisor per i gruppi bancari operanti in altri Stati membri tramite filiazioni e che non siano nuovamente inclusi nel più ampio raggio di consolidamento di un ente autorizzato in uno Stato membro diverso dall'Italia, ovvero per le banche italiane con succursali significative in Stati dell'Unione Europea<sup>192</sup>.

Infatti, per i gruppi bancari e per le banche italiane che sono incluse nel più ampio raggio di consolidamento di un ente autorizzato in uno Stato membro diverso dall'Italia, ovvero per le succursali italiane significative di banche comunitarie, la

---

<sup>191</sup> Le modalità con cui la Banca d'Italia coopera con le altre autorità sono descritte nella Circolare n. 269 (Parte Prima, Sezione I, Capitoli IV e V).

<sup>192</sup> L'art. 158 CRD IV stabilisce che una succursale possa essere considerata significativa considerando, in particolare, i seguenti fattori:

- la sua quota del mercato dei depositi dello Stato comunitario ospitante supera il 2%;
- la sospensione o cessazione delle attività della banca la cui succursale appartiene può influire sulla liquidità del mercato e sulla funzionalità dei sistemi di pagamento, regolamento e compensazione dello Stato ospitante;
- le dimensioni e l'importanza della succursale, riguardo il numero di clienti, nel sistema bancario e finanziario dello Stato ospitante.

Per approfondimenti si veda Crucil Aurora, *CRD 4 Attuazione della direttiva europea sull'attività degli enti creditizi*, 2015 ([www.odcc.mulino.it](http://www.odcc.mulino.it))

Banca d'Italia partecipa ai Collegi dei Supervisoristi istituiti dalle autorità competenti degli altri Stati dell'Unione europea<sup>193</sup>.

### **3.2 Punteggio nell'ambito SREP**

Le autorità competenti assegnano punteggi di rischio e sostenibilità economica (*viability*) per riassumere gli esiti della valutazione delle diverse categorie ed elementi di rischio in ambito SREP. Nel valutare singoli elementi e categorie di rischio dello SREP, sono utilizzati i punteggi – 1 (rischio basso), 2 (rischio medio-basso), 3 (rischio medio-elevato), 4 (rischio elevato) – che rispecchia il giudizio di vigilanza in base alle tabelle di punteggio che trattano in modo preciso ogni singolo elemento. In più, è necessario tenere conto delle “considerazioni” di accompagnamento presenti in queste tabelle per elaborare il giudizio di vigilanza<sup>194</sup>, e/o svilupparle ulteriormente aggiungendo nuove considerazioni.

In particolare, le autorità competenti devono assegnare un punteggio di “4” per esprimere la peggiore valutazione possibile (ovvero, un punteggio pari a “4” dovrebbe essere assegnato anche se la situazione dell'impresa d'investimento è peggiore di quella prevista dalle “considerazioni” per un punteggio di “4”).

Inoltre, è possibile impiegare punteggi più specifici per determinate finalità interne, come ad esempio, la pianificazione delle risorse, rispettando il sistema di punteggio complessivo stabilito negli orientamenti<sup>195</sup>. Le autorità competenti devono assegnare i punteggi di rischio ad ogni rischio che influisce sul capitale, sulla liquidità e sulla raccolta. Questi punteggi riflettono la probabilità che un rischio abbia un importante impatto prudenziale sull'impresa di investimento,

---

<sup>193</sup> Cfr. Banca d'Italia, “Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Disposizioni di vigilanza per le banche”, “Sezione V- Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)”, XX° aggiornamento

<sup>194</sup> Ad esempio, non è necessario che l'impresa di investimento soddisfi tutte le “considerazioni” legate al punteggio di “1” per ottenere punteggio pari a “1”.

<sup>195</sup> Le autorità competenti devono garantire che tutti i punteggi siano rivisti periodicamente.

dopo aver tenuto conto della qualità dei controlli dei rischi per mitigare tale impatto (rischio residuo), ma prima di aver stabilito la capacità dell'impresa di investimento di attenuare il rischio grazie al capitale disponibile o alle riserve di liquidità. Infatti, è necessario stabilire il punteggio di rischio attraverso una valutazione del rischio intrinseco considerando anche la gestione dei rischi e i controlli. In particolare, l'adeguatezza della gestione e dei controlli può ridurre o aumentare il rischio di un importante impatto prudenziale. Nell'applicare questi orientamenti la autorità competenti possono considerare i livelli di rischio intrinseco e la qualità della gestione dei rischi e dei controlli separatamente (con punteggi intermedi e netti) o in modo aggregato (con punteggi di rischio netto)<sup>196</sup>.

### **3.3 Valutazione del rischio di liquidità**

A tal proposito è importante approfondire e analizzare i punteggi legati al rischio di liquidità. Le autorità competenti devono assegnare un punteggio ai rischi che influiscono sulla liquidità e che sono rilevanti per la Banca, ovvero alla gestione e ai controlli di tali rischi da parte della banca stessa.

La formalità e la granularità della valutazione devono dipendere dalla Banca, dalla sua natura e organizzazione interna e dalla natura, ampiezza e complessità delle sue attività, ma anche dal rischio per i clienti, dal rischio per il mercato e dal rischio per la banca stessa. In particolare, per le banche che non negoziano per conto proprio la valutazione è meno dettagliata, invece per le banche che negoziano per conto proprio la valutazione deve essere più accurata e completa<sup>197</sup>.

---

<sup>196</sup> Le autorità competenti possono anche impiegare metodi di aggregazione per aggregare i punteggi relativi ai singoli rischi che influiscono sul capitale, sulla liquidità e sul funding.

<sup>197</sup> Le Banche e le imprese di investimento che negoziano per conto proprio devono effettuare una valutazione della liquidità, anche infragiornaliera, come stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2019/2034.

Nell'effettuare la valutazione del rischio di liquidità, le autorità competenti devono considerare tutti i seguenti aspetti, se disponibili:

- a) i risultati delle analisi dei servizi e delle attività dell'impresa di investimento e le informazioni provenienti dal monitoraggio dei fattori chiave;
- b) le segnalazioni di vigilanza, in particolare le informazioni fornite dalla Banca nelle segnalazioni ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2019/2033;
- c) ogni relazione periodica della Banca, relazione quantitativa, relazione sui rendiconti finanziari, relazioni interne come quelle di gestione della liquidità e ogni altra informazione richiesta alla Banca dall'autorità competente;
- d) ogni informazione derivante dall'impresa madre dell'impresa di investimento, se quest'ultima è una filiazione ed è inserita nella vigilanza su base consolidata, in particolar modo, le informazioni sul rischio di liquidità delle imprese di investimento che fanno parte di un gruppo bancario;
- e) i risultati delle varie attività di vigilanza;
- f) ogni informazione derivante dall'ILAAP dell'impresa di investimento;
- g) raccomandazioni e orientamenti promulgati dall'ABE o dall'ESMA relativi all'attuazione dell'LCR e dell'NSFR, oltre agli avvisi delle autorità macroprudenziali o del CERS;
- h) rischio riscontrato in altre imprese di investimento caratterizzate da un modello imprenditoriale simile.

La valutazione del rischio di liquidità deve essere fondata su informazioni affidabili e aggiornate, e i risultati devono essere considerati quando si effettua la

valutazione del processo di gestione del rischio di liquidità<sup>198</sup>. Infatti, le autorità competenti devono valutare l'importo di attività liquide necessarie per assicurare che l'ente mantenga livelli idonei di risorse liquide per fronteggiare le proprie fonti di rischio principali<sup>199</sup>, sia in condizioni normali che in condizioni severe ma possibili, per fronteggiare shock idiosincratici, di mercato e combinati, considerando:

- a) se l'ente detenga attività o denaro dei clienti e la sua capacità di restituire prontamente tali attività in scenari severi ma possibili;
- b) se l'ente valuti il proprio fabbisogno di liquidità per le altre attività fuori bilancio, considerando il fatto che la natura contingente degli strumenti fuori bilancio rende più complicata la gestione dei relativi flussi di cassa;
- c) altre possibili fonti di deflusso di liquidità, tra cui swap, opzioni scritte o vendute over the counter (OTC), altri contratti sui tassi di interesse, contratti a termine sui tassi di cambio, richieste di margini e accordi di risoluzione anticipata;
- d) se si verificano difficoltà di accesso a determinati mercati;
- e) se vi sia carenza di liquidità nei mercati valutari;
- f) se il tasso di cambio possa subire un forte deprezzamento nel caso in cui l'ente effettui operazioni in valuta estera su scala significativa;
- g) se l'ente che fa leva sulle proprie posizioni sia esposto al rischio di liquidità per via del rischio di diminuzione del valore di mercato di una posizione che porterebbe alla necessità di garanzie aggiuntive o margini che richiederebbero di liquidare rapidamente le proprie posizioni.

---

<sup>198</sup> Per ulteriori approfondimenti si veda EBA, *Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034*, 2022, pag. 97-104

<sup>199</sup> Ad esempio, il rischio per i clienti, il rischio per il mercato e il rischio per l'impresa.

Nel dettaglio, questa valutazione comprende gli elementi seguenti: in primo luogo, la valutazione del fabbisogno di liquidità a breve e medio termine; in secondo luogo, la valutazione del rischio di liquidità infragiornaliero; in terzo luogo, la valutazione delle riserve di liquidità e della capacità dell'ente di fronteggiare il proprio fabbisogno di liquidità (counterbalancing capacity)<sup>200</sup>; infine, prove di stress sulla liquidità per la vigilanza<sup>201, 202</sup>.

#### *Valutazione del fabbisogno di liquidità nel breve e medio termine*

Le autorità competenti devono valutare il fabbisogno di liquidità dell'ente nel breve e medio termine in situazioni normali e di stress (shock) considerando: in primo luogo, la necessità di liquidità dell'ente in situazioni di stress e in momenti diversi, soprattutto entro i 30 giorni, tra 30 giorni e 3 mesi e tra 3 e 12 mesi, e l'effetto sulla necessità di liquidità dell'ente (deflussi di cassa netti) di stress forti ma possibili, che comprendano shock idiosincratici, di mercato e combinati; in secondo luogo, le dimensioni, la posizione e la valuta dell'occorrente di liquidità e, se un ente opera in diverse valute, l'impatto dei diversi shock nelle varie valute, per evidenziare il rischio di convertibilità valutaria (*currency convertibility risk*).

È importante dire che, la valutazione del rischio di liquidità nel breve termine è sostenuta dall'analisi dell'LCR come stabilito nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, valutando se l'ente segnali in modo corretto la sua posizione di LCR e se l'LCR indichi in modo adeguato il fabbisogno di liquidità

---

<sup>200</sup> Per la valutazione del fabbisogno di liquidità, delle riserve e della counterbalancing capacity si veda il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione.

<sup>201</sup> Le autorità competenti possono effettuare una valutazione del rischio di liquidità infragiornaliero e prove di stress sulla liquidità meno precise, nel caso in cui vi sia una minore rilevanza di queste fonti di rischio, soprattutto per gli enti appartenenti alle categorie 3 e 4.

<sup>202</sup> Cfr. Pezzuto Antonio, *I processi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità nell'ambito dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process)*, 2018

dell'ente. Inoltre, nella valutazione dell'impatto degli shock sulla necessità di liquidità dell'ente, le autorità competenti devono considerare tutte le principali fonti di rischio di liquidità per l'ente stesso, fra cui:

- a) la possibilità che tutti i requisiti attuabili ai sensi della normativa dell'UE indichino correttamente il fabbisogno di liquidità dell'ente;
- b) i rischi da controparti all'ingrosso legati alle voci di bilancio e alle concentrazioni del funding, considerando anche le azioni che l'ente può attuare per preservare la propria reputazione;
- c) i rischi dai flussi di cassa potenziali/da voci fuori bilancio<sup>203</sup> e da attività<sup>204</sup>, considerando anche le azioni che l'ente può attuare per preservare la propria reputazione;
- d) gli afflussi e i deflussi su base lorda e netta: nel caso in cui gli afflussi e i deflussi sono molto elevati, le autorità competenti devono prestare molta attenzione al rischio cui l'ente è esposto nel momento in cui gli afflussi non vengono ricevuti quando previsto, anche se il rischio di deflusso netto è limitato;
- e) i rischi da controparti al dettaglio, considerando le azioni che l'ente può attuare per preservare la propria reputazione<sup>205</sup>;
- f) il rischio che l'assunzione di rischi elevati sul profilo di funding nel medio-lungo termine possa avere un impatto negativo sul comportamento delle controparti in relazione alla posizione di liquidità nel breve termine;
- g) il rischio legato al contesto dei depositi fiduciari<sup>206</sup>.

---

<sup>203</sup> Ad esempio, linee di credito e margini.

<sup>204</sup> Ad esempio, il supporto alla liquidità per le società veicolo non consolidate oltre gli obblighi contrattuali.

<sup>205</sup> A tal fine, le autorità competenti devono applicare il metodo di classificazione dei depositi al dettaglio in diverse categorie di rischio, ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.



### *Valutazione del rischio di liquidità infragiornaliera*

Le autorità competenti devono valutare l'esposizione dell'ente al rischio di liquidità infragiornaliera su un intervallo di tempo stabilito, inclusa la disponibilità di liquidità infragiornaliera per via della natura imprevedibile dei deflussi infragiornalieri inattesi o della mancanza di afflussi.

È importante dire che, le autorità competenti possono considerare la possibile rilevanza più bassa di questa fonte di rischio, in particolare per gli enti appartenenti alle categorie 3 e 4. Invece, per tutti gli altri enti, se la fonte di rischio è considerata importante, questa valutazione deve includere almeno una valutazione della liquidità infragiornaliera disponibile o accessibile in situazioni normali o in situazioni di stress finanziario o operativo<sup>207</sup>.<sup>208</sup>

### *Valutazione delle riserve di liquidità e della counterbalancing capacity*

Le autorità competenti devono valutare l'adeguatezza della riserva di liquidità e della counterbalancing capacity dell'ente per far fronte al proprio bisogno di liquidità nel mese e in diversi intervalli temporali, presumibilmente fino a un anno, includendo l'overnight. Questa valutazione deve tener conto dei seguenti aspetti, fra cui:

- a) le riserve di liquidità direttamente disponibili o i periodi di sopravvivenza nei vari scenari di stress;
- b) la complessiva counterbalancing capacity disponibile dell'ente per l'intero scenario di stress;

---

<sup>206</sup> Per approfondimenti si veda ABE, *Monitoring of liquidity coverage ratio implementation in the EU – Second report*, 2021

<sup>207</sup> Ad esempio, guasti informatici, vincoli giuridici sul trasferimento di fondi, sospensione/revoca a servizi bancari corrispondenti, materie prime o strumenti importanti per l'ente.

<sup>208</sup> Per i paesi in cui le segnalazioni per il rischio infragiornaliero non sono ancora disponibili, le autorità competenti devono basarsi sulle analisi condotte dall'ente sul rischio di liquidità infragiornaliera.

- c) le caratteristiche, fra cui la gravità e la durata, dei diversi scenari di stress e dei periodi considerati nella valutazione del fabbisogno di liquidità dell'ente;
- d) l'ammontare delle attività che devono essere liquidate negli intervalli di tempo considerati;
- e) se la riserva di liquidità effettiva e la counterbalancing capacity, inclusa la qualità delle attività liquide, sono proporzionali alla propensione al rischio di liquidità dell'ente;
- f) la classificazione e la qualità delle attività liquide, così come indicate nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (regolamento delegato LCR)<sup>209</sup>.

Inoltre, le autorità competenti devono valutare la capacità dell'ente di monetizzare prontamente le proprie attività liquide per far fronte al fabbisogno di liquidità in un periodo di stress, considerando:

- a) se l'ente ha sperimentato il proprio accesso al mercato attraverso la vendita o attraverso operazioni pronti contro termine su base periodica;
- b) la presenza di alte concentrazioni con un rischio di sovrastima della riserva di liquidità e della counterbalancing capacity;
- c) se le attività di riserva non sono vincolate<sup>210</sup>, sono sotto il controllo del personale apposito e sono prontamente disponibili per la funzione di gestione della liquidità;
- d) la proporzionalità tra la denominazione delle attività liquide e la distribuzione del fabbisogno di liquidità della valuta;

---

<sup>209</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il requisito di copertura del rischio di liquidità per gli enti creditizi.

<sup>210</sup> Si veda Orientamenti dell'ABE in materia di informativa sulle attività vincolate e su quelle non vincolate (ABE, *Guidelines on the disclosure of asset encumbrance*, 2014 (<https://www.eba.europa.eu/>))

- e) nel caso in cui l'ente abbia preso in prestito attività liquide, se le deve restituire in un periodo di stress di liquidità nel breve termine, portando l'ente a non averle più a disposizione per fronteggiare i propri deflussi in situazioni di stress per via dell'effetto netto dell'operazione;
- f) il possibile valore delle linee di liquidità impegnate, allorquando le autorità competenti indichino che tali linee possano essere comprese nella counterbalancing capacity.

#### *Prove di stress sulla liquidità ai fini della vigilanza*

Le autorità competenti devono utilizzare prove di stress sulla liquidità, definite e gestite dalle autorità competenti stesse in modo indipendente per valutare i rischi di liquidità nel breve e nel medio termine, con lo scopo di:

- a) identificare i rischi di liquidità su diversi intervalli temporali e diversi scenari di stress<sup>211</sup>;
- b) crearsi un proprio punto di vista riguardo i rischi di liquidità, oltre alle informazioni evidenziate dalle prove di stress interne dell'ente;
- c) individuare e quantificare precise aree di rischio di liquidità;
- d) crearsi un proprio punto di vista sul rischio di liquidità complessivo cui l'ente è esposto<sup>212</sup>.

Inoltre, è possibile valutare l'eventuale cambiamento nel requisito di copertura della liquidità e la sua sensibilità attraverso l'applicazione dell'articolo 412, paragrafo 3, e dell'articolo 414 del regolamento (UE) n.575/2013 durante gli

---

<sup>211</sup> Gli scenari di stress devono essere legati alle ipotesi di stress dell'LCR a 30 giorni, ma le autorità competenti possono ampliare l'ambito della loro valutazione analizzando i rischi entro 30 giorni e oltre i 30 giorni, e alternando le ipotesi dell'LCR per includere i rischi non adeguatamente coperti nell'LCR.

<sup>212</sup> Questo permette alle autorità competenti di confrontare il rischio degli enti. In più, è necessario includere una prova di stress di vigilanza combinando uno stress specifico dell'ente e uno generalizzato del mercato.

scenari di stress lievi, tramite prove di stress specifiche sulla liquidità eseguite dall'ente o dalle autorità di vigilanza. È importante dire che, gli scenari impiegati nella valutazione devono essere propriamente meno gravi<sup>213</sup> rispetto agli scenari impiegati per sperimentare la sopravvivenza dell'ente<sup>214</sup>, mostrando così situazioni in cui non ci si aspetta che l'ente non utilizzi la propria riserva minima di liquidità. In più, nello svolgimento delle prove di stress sulla liquidità per fini di vigilanza<sup>215</sup>, le autorità competenti possono considerare per gli enti appartenenti alle categorie 3 e 4 un minor numero di scenari ed eseguire un'analisi meno precisa rispetto a quanto fatto per gli altri enti.

#### *Sintesi delle risultanze e punteggio del rischio di liquidità*

Le autorità competenti devono riferire il risultato della valutazione del rischio di liquidità in una sintesi dei risultati con una spiegazione dei principali fattori di rischio e un punteggio, come mostrato nella tabella 3.1.

---

<sup>213</sup> Ad esempio, solo lo stress generalizzato dei mercati.

<sup>214</sup> Ad esempio, stress generalizzato dei mercati e sistemico.

<sup>215</sup> A seconda del tipo e della gravità dello scenario, le autorità competenti devono considerare, l'adeguatezza di diverse ipotesi, fra cui: il run-off della raccolta al dettaglio; la riduzione della raccolta all'ingrosso garantita e non garantita; la correlazione tra i mercati della raccolta e la diversificazione tra diversi mercati; le possibili esposizioni aggiuntive fuori bilancio (*additional contingent off-balance sheet exposure*); la durata del finanziamento (ad esempio, quando il fornitore di finanziamento possiede opzioni *call*); la capacità di trasferire liquidità tra enti, settori e paesi; l'effetto del deterioramento del rating creditizio dell'ente. Per approfondimenti si veda ABE, *Orientamenti sulle procedure e metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza*, 2022, pag.170-172

**Tabella 3.1: Valutazioni per l'assegnazione di un punteggio al rischio di liquidità**

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni relative al rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
1	Sussiste un basso rischio di impatto prudenziale significativo sull'impresa di investimento considerando il livello di rischio di liquidità, la gestione e i controlli	E' presente un rischio non rilevante/molto basso. La dimensione e la composizione dell'attività liquida sono adeguate e appropriate. Il livello degli altri fattori di rischio di liquidità (compresi il rischio reputazionale, l'impossibilità di trasferimento della liquidità infragruppo, ecc.) non è rilevante/molto basso. Sussiste un rischio non rilevante/molto basso derivante dal profilo di <i>funding</i> dell'impresa di investimento o dalla sua stabilità. Gli altri fattori di rischio di liquidità (compreso il rischio reputazionale) non sono rilevanti/sono molto bassi.	Vi è coerenza tra l'assetto di gestione del rischio di liquidità dell'impresa di investimento e la sua strategia generale e propensione al rischio. L'assetto organizzativo per il rischio di liquidità è robusto, con responsabilità chiare e una netta separazione dei compiti tra i soggetti che assumono i rischi e le funzioni di gestione e controllo. I sistemi di misurazione, monitoraggio e segnalazione del rischio di liquidità sono adeguati. I limiti interni e il quadro di controllo per il rischio di liquidità sono solidi e in linea con la strategia di gestione del rischio e la propensione al rischio dell'impresa di investimento.
2	Sussiste un rischio medio-basso di impatto prudenziale significativo sull'impresa di investimento considerando il livello di rischio di liquidità, la gestione e i	I disallineamenti (fra scadenze, valute ecc.) comportano un rischio da basso a medio. Il rischio derivante dalla dimensione e dalla composizione della riserva di liquidità è da basso a medio. Il livello degli altri fattori di rischio di liquidità (compresi il rischio reputazionale, l'impossibilità di trasferimento della liquidità infragruppo ecc.) è da basso a	

	controlli.	medio. il rischio derivante dal profilo di <i>funding</i> dell'impresa di investimento o dalla sua stabilità è da basso a medio. Gli altri fattori di rischio di liquidità (compreso il rischio reputazionale) sono da bassi a medi.	
3	Sussiste un rischio medio-elevato di impatto prudenziale significativo sull'impresa di investimento considerando il livello di rischio di liquidità, la gestione e i controlli.	I disallineamenti (fra scadenze, valute ecc.) comportano un rischio da medio a elevato. Il rischio derivante dalla dimensione e dalla composizione delle attività liquide è da medio a elevato. Il livello degli altri fattori di rischio di liquidità (compresi il rischio reputazionale, l'impossibilità di trasferimento della liquidità infragruppo, ecc.) è da medio a elevato. il rischio derivante dal profilo di <i>funding</i> dell'impresa di investimento o dalla sua stabilità è da medio a elevato. Gli altri fattori di rischio di liquidità (compreso il rischio reputazionale) sono da medi a elevati.	Non vi è una piena coerenza tra l'assetto di gestione del rischio di liquidità dell'impresa di investimento e la sua strategia generale e propensione al rischio. L'assetto organizzativo per il rischio di liquidità non separa sufficientemente le responsabilità e i compiti tra i soggetti che assumono i rischi e le funzioni di gestione e controllo. I sistemi di misurazione, di monitoraggio e di segnalazione del rischio di liquidità non sono attuati con accuratezza e frequenza sufficienti.
4	Sussiste un rischio elevato di impatto prudenziale significativo sull'impresa di investimento considerando il livello di rischio di liquidità, la gestione e i controlli.	I disallineamenti (fra scadenze, valute ecc.) comportano un rischio elevato. Il rischio derivante dalla dimensione e dalla composizione delle attività liquide è elevato. Il livello degli altri fattori di rischio di liquidità (compresi il rischio reputazionale, l'impossibilità di trasferimento della liquidità infragruppo, ecc.) è elevato. il rischio derivante dal profilo di <i>funding</i> dell'impresa di investimento o dalla sua stabilità è elevato. Gli altri fattori di rischio di	I limiti interni e il quadro di controllo del rischio di liquidità non sono in linea con la strategia di gestione dei rischi o la propensione al rischio dell'impresa di investimento.

		liquidità (compreso il rischio reputazionale) sono elevati.	
--	--	---	--

*Fonte: EBA, Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza, 2022, pag .178*

Inoltre, è necessario anche tenere conto della precedente valutazione per individuare e valutare il rischio di liquidità attuale e prospettico che la Banca affronta o potrebbe affrontare e in che modo è in grado di ridurlo. Infatti, le autorità competenti devono eseguire il processo SREP di valutazione della liquidità tramite le seguenti fasi:

- a) la valutazione complessiva della liquidità della Banca o dell'impresa di investimento;
- b) la determinazione dell'esigenza di misure specifiche riguardo la liquidità ai sensi del regolamento impiegato in accordo con l'articolo 42, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/2034;
- c) la quantificazione del possibile fabbisogno specifico di liquidità (calcoli del benchmark);
- d) la definizione di specifici requisiti di liquidità;
- e) la determinazione del punteggio della liquidità.

Nello specifico, per valutare se la liquidità dell'impresa di investimento garantisca una copertura adeguata del rischio di liquidità, le autorità competenti devono impiegare tutte le seguenti fonti di informazioni: in primo luogo, i risultati della valutazione del rischio di liquidità<sup>216</sup>; in secondo luogo, l'ILAAP dell'impresa di investimento<sup>217</sup>; in terzo luogo, l'esito dei calcoli del parametro di riferimento per

<sup>216</sup> È necessario considerare anche i risultati della valutazione del rischio di funding.

<sup>217</sup> Nel valutare l'ILAAP dell'impresa di investimento, le autorità competenti devono valutare che le stime ILAAP siano credibili, ovvero che coprano adeguatamente i rischi che le imprese di

la vigilanza; e infine, le informazioni provenienti da ispezioni in loco e relazioni interne sulla gestione del rischio<sup>218</sup>.

In aggiunta, per l'esito della valutazione del rischio di liquidità, è necessario considerare i risultati relativi ai seguenti aspetti:

- a) i rischi non coperti dai requisiti di liquidità stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, riguardo l'LCR, o nel regolamento (UE) n.575/2013, riguardo l'NSFR, compresi il rischio di liquidità infragiornaliera e il rischio di liquidità oltre i 30 giorni, ed il rischio di funding oltre 1 anno;
- b) altri rischi in conseguenza di una sottostima dei deflussi e sovrastima degli afflussi, e una sovrastima delle attività liquide di riserva o della counterbalancing capacity, o dell'indisponibilità di attività liquide a livello operativo<sup>219</sup>;
- c) una specifica concentrazione di counterbalancing capacity o funding per controparti o tipologia<sup>220</sup>;
- d) e infine, altri risultati relativi alle prove di stress sulla liquidità ai fini della vigilanza.

---

investimento intendono affrontare, e comprensibili, ovvero che vi sia una chiara scomposizione e sintesi dei componenti presenti nei calcoli ILAAP.

<sup>218</sup> Cfr. Pezzuto Antonio, *I processi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità nell'ambito dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process)*, 2018

<sup>219</sup> Ad esempio, attività non disponibili per la vendita e attività non prontamente disponibili.

<sup>220</sup> Con particolare attenzione a carenze di funding (funding gap) a specifiche fasce di scadenze a breve, medio e lungo termine, e un'adeguata copertura dei funding gap in diverse valute.



### 3.3.1 Determinazione di specifici requisiti quantitativi di liquidità

Le autorità competenti devono utilizzare parametri di riferimento (*benchmark*) di vigilanza per la liquidità come strumenti quantitativi per sostenere la propria valutazione con lo scopo di capire se la liquidità dell'ente garantisca una solida copertura dei rischi che influiscono sulla liquidità e sul *funding*<sup>221</sup>.

Nello sviluppo dei benchmark di liquidità per la vigilanza, è necessario considerare i seguenti criteri: in primo luogo, i benchmark devono essere generati sia dalla valutazione di vigilanza dei rischi che influiscono sulla liquidità e sul *funding* sia dalle prove di stress sulla liquidità a fini di vigilanza; in secondo luogo, i benchmark devono fornire calcoli e risultati che permettano di confrontare i requisiti di liquidità per enti con modelli di business e profili di rischio simili; in terzo luogo, i benchmark devono aiutare le autorità di vigilanza a stabilire il livello di liquidità adeguato per un ente<sup>222</sup>.

Nel caso in cui le autorità competenti non abbiano istituito propri benchmark per quantificare precisi requisiti quantitativi di liquidità, è possibile utilizzare un benchmark attraverso le seguenti fasi, in particolare per il rischio di liquidità:

- a) un'analisi comparativa, in situazioni di stress, dei deflussi di cassa netti e delle attività liquide tollerabili su una serie di intervalli temporali: fino a 1 mese (anche overnight), da 1 mese a 3 mesi e da 3 mesi a 1 anno; in seguito le autorità competenti devono anche rappresentare deflussi netti<sup>223</sup> e la counterbalancing capacity tramite diverse fasce di scadenza tenendo

---

<sup>221</sup> I *benchmark* devono fornire un punto di riferimento prudente, coerente e trasparente in base al quale sono calcolati e confrontati determinati requisiti quantitativi di liquidità per gli enti.

In più, data la varietà dei diversi modelli di business degli enti, le autorità competenti devono utilizzare il benchmark più adeguato e integrare i risultati dell'analisi comparativa con un giudizio legato a considerazioni specifiche per il modello di business.

<sup>222</sup> Le autorità competenti devono valutare l'idoneità di tutti i benchmark assegnati agli enti e aggiornarli costantemente.

<sup>223</sup> Per deflussi netti si intendono deflussi e afflussi lordi.

conto delle situazioni di stress<sup>224</sup>, creando una fascia di scadenza in situazioni di stress per l'anno successivo;

- b) una stima del periodo di sopravvivenza dell'ente in base alla valutazione della fascia di scadenza in situazioni di stress;
- c) l'individuazione del periodo di sopravvivenza minimo di vigilanza, considerando il profilo di rischio dell'ente, incluse le condizioni di mercato e macroeconomiche;
- d) se il periodo di sopravvivenza minimo di vigilanza è superiore al periodo attuale di sopravvivenza dell'ente, le autorità competenti possono valutare gli importi aggiuntivi delle attività liquide (riserve aggiuntive di liquidità) che l'ente deve detenere per aumentare il proprio periodo di sopravvivenza al minimo richiesto<sup>225</sup>.

Di seguito sono mostrati alcuni esempi di possibili approcci:

- A) Esempio 1: istituzione di una riserva di liquidità iniziale di 1 200 milioni di euro. Gli afflussi e i deflussi cumulati misurati in situazioni di stress sono rappresentati su un orizzonte temporale di 5 mesi. In tale orizzonte temporale l'ente utilizza la riserva di liquidità ogni volta che gli afflussi scendono al di sotto dei deflussi. Il risultato è che, nelle situazioni di stress stabilite, l'ente è in grado di sopravvivere per 4,5 mesi, ovvero per un periodo di più lungo del periodo minimo di sopravvivenza stabilito delle autorità di vigilanza (in questo esempio 3 mesi):

---

<sup>224</sup> Ad esempio, confrontando una valutazione prudente sotto ipotesi di stress per le attività liquide con una valutazione attuale in condizioni normali e dopo l'utilizzo di scarti di valore (haircut).


<sup>225</sup> Un aspetto fondamentale per la progettazione e per l'attuazione dei benchmark dell'autorità competente per la quantificazione di specifici requisiti di liquidità è costituito dai dati raccolti tramite le segnalazioni di vigilanza ai sensi dell'art. 415 del regolamento (UE) n.575/2013 sulla liquidità e sul funding stabile su base consolidata, e su ulteriori metriche di monitoraggio della liquidità.

**Tabella 3.2: Esempio del benchmark per la quantificazione della liquidità**

Orizzonte temporale in mesi	Deflussi cumulati	Afflussi cumulati	Deflussi netti cumulati	Posizione di liquidità netta (riserva – deflussi netti cumulati)	Liquidità disponibile al giorno 0
					1 200
1	511	405	106	1 094	
	598	465	133	1 067	
	659	531	128	1 072	
	787	563	224	976	
	841	642	199	1 001	
	933	693	240	960	
2	1 037	731	306	894	
	1 084	788	295	905	
	1 230	833	397	803	
	1 311	875	435	765	
	1 433	875	558	642	
	1 440	876	564	636	
3	1 465	882	583	617	
	1 471	889	582	618	
	1 485	891	594	606	
	1 485	911	574	626	
	1 492	916	576	624	
	1 493	916	577	623	
4	1 581	918	663	537	
	1 618	945	673	527	
	1 666	956	710	490	
	1 719	993	726	474	
	1 885	1 030	856	344	
	1 965	1 065	900	300	
5	2 078	1 099	980	220	
	2 192	1 131	1 061	139	Periodo di sopravvivenza
	2 415	1 163	1 252	- 52	
	2 496	1 194	1 302	- 102	
	2 669	1 224	1 445	- 245	
	2 764	1 253	1 511	- 311	

Fonte: EBA, *Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza*, 2022, pag. 186


**Figura 3.1:** Esempio di fissazione di uno specifico requisito quantitativo di liquidità



Fonte: EBA, *Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza*, 2022, pag. 186

- B) Esempio 2: il periodo di sopravvivenza minimo di vigilanza è fissato a 3 mesi. Una misura ulteriore per fissare il periodo di sopravvivenza minimo, che può anche far fronte al timore della vigilanza che il divario tra afflussi e deflussi troppo alto, è quello di fissare un massimale (*cap*) sui deflussi. Nella figura sotto mostrata, il metodo per stabilire un massimale sui deflussi è indicato sulla barra orizzontale in nero. Un ente è obbligato a ridurre i propri deflussi a un livello inferiore al massimale, che può essere stabilito per una o più fasce temporali per i deflussi netti (al netto degli afflussi) o i deflussi lordi. L'alternativa di aggiungere un requisito di riserva è però indicata nella terza colonna:

**Figura 3.2:** Esempio di fissazione di specifici requisiti quantitativi di liquidità



Fonte: EBA, *Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza*, 2022, pag. 187

Oltre a ciò è importante dire che, per definire in modo adeguato specifici requisiti quantitativi di liquidità, è necessario utilizzare uno dei seguenti metodi, a meno che un altro metodo non sia considerato più idoneo in determinate circostanze:

- a) Metodo 1: richiede un LCR più alto del minimo regolamentare, di dimensioni tali che permettano di mitigare in modo adeguato le carenze riscontrate;
- b) Metodo 2: richiede un periodo minimo di sopravvivenza di lunghezza tale da mitigare in modo adeguato le carenze riscontrate; il periodo di sopravvivenza può essere stabilito direttamente, come requisito, o indirettamente, stabilendo un massimale all'importo dei deflussi nelle fasce temporali considerate; le autorità competenti possono esigere diverse

tipologie di attività liquide<sup>226</sup> per coprire i rischi non adeguatamente coperti dall'LCR;

- c) Metodo 3: richiede un ammontare complessivo minimo di attività liquide o una counterbalancing capacity, come ammontare complessivo minimo o come ammontare minimo in eccesso rispetto al minimo regolamentare applicabile, di dimensioni tali da mitigare in modo adeguato le carenze riscontrate; le autorità competenti possono istituire requisiti per la composizione delle attività liquide, compresi i requisiti operativi<sup>227</sup>.<sup>228</sup>

Inoltre, per assicurare la coerenza, è necessario ideare precisi requisiti quantitativi di liquidità per ottenere risultati prudenziali fortemente coerenti tra gli enti, tenendo conto che i tipi di requisiti stabiliti possono variare da un ente all'altro per via delle situazioni individuali degli enti<sup>229</sup>. Infatti, le autorità competenti devono garantire che l'ente li informi direttamente in caso di mancato adempimento ai requisiti (anche nel breve periodo), e che tale comunicazione sia accompagnata da un piano elaborato dall'ente stesso per l'immediato ripristino della conformità ai requisiti. In più, è opportuno valutare la possibilità di realizzazione del processo di ripristino dell'ente e attuare misure di vigilanza adeguate nel caso in cui tale piano

---

<sup>226</sup> Ad esempio, attività ammissibili presso le banche centrali.

<sup>227</sup> Ad esempio, la convertibilità diretta in denaro o il deposito delle liquidità presso la Banca Centrale.

<sup>228</sup> È possibile definire in modo adeguato anche specifici requisiti quantitativi di *funding* stabile utilizzando uno dei seguenti metodi (a meno che un altro metodo non sia considerato più idoneo in determinate circostanze):

- a) Metodo 4: richiedere un NSFR più alto del minimo regolamentare, di dimensioni che permettano di ridurre sufficientemente le carenze riscontrate;
- b) Metodo 5: richiedere un importo minimo complessivo di *funding* stabile disponibile come importo minimo complessivo ovvero come importo minimo in eccesso rispetto al minimo regolamentare applicabile, di dimensioni tali da ridurre sufficientemente le carenze riscontrate.

<sup>229</sup> Oltre alla quantità, la costituzione dei requisiti specifici deve specificare la composizione stabilita e la natura del singolo requisito. In tutti i casi, essa deve indicare il requisito di vigilanza e i requisiti attuabili della direttiva 2013/36/UE. È importante dire che, le riserve di liquidità e la counterbalancing capacity dell'ente per soddisfare i requisiti di vigilanza devono essere disponibili per l'uso da parte dell'ente stesso durante i periodi di stress.

non venga considerato realizzabile. Invece, se il piano è considerato realizzabile, vengono stabilite le necessarie misure provvisorie di vigilanza basate sulle circostanze dell'ente, e sono monitorate l'attuazione del piano di ripristino e la liquidità dell'ente stesso attraverso segnalazioni più frequenti. È importante dire che, possono essere stabiliti anche requisiti qualitativi tramite restrizioni e limiti su disallineamenti, concentrazioni, propensione al rischio, restrizioni quantitative sull'emissione di prestiti, ecc.<sup>230</sup>

#### *Sintesi delle risultanze e punteggio della liquidità*

In seguito a questa valutazione complessiva, le autorità competenti devono stabilire se le risorse di liquidità presenti garantiscano la sostenibilità economica (*viability*) dell'impresa di investimento fornendo un'adeguata copertura dei rischi cui essa è o potrebbe essere esposta. Questo giudizio deve riflettersi in una sintesi dei risultati seguita da un punteggio della liquidità che si basa sulle considerazioni riportate nella tabella 3.3.

**Tabella 3.3: Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio all'adeguatezza della liquidità**

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
1	La posizione di liquidità e il profilo di <i>funding</i> dell'impresa di investimento non comportano alcun rischio significativo per la sostenibilità economica ( <i>viability</i> ) dell'impresa di investimento.	La liquidità dell'impresa di investimento è largamente al di sopra degli specifici requisiti quantitativi di vigilanza e dovrebbe rimanere invariata anche in futuro. La composizione e la stabilità del <i>funding</i> non presentano alcun rischio osservabile in relazione alle attività e al modello imprenditoriale dell'impresa di investimento. La libera circolazione della liquidità tra le entità del gruppo, se del caso, non viene ostacolata, o tutte le entità hanno capacità

<sup>230</sup> Cfr. EBA, *Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza*, 2022

		<p>di far fronte al proprio fabbisogno di liquidità (<i>counterbalancing capacity</i>) e riserve di liquidità superiori ai requisiti di vigilanza. L'ente dispone di un piano di emergenza di liquidità (<i>liquidity contincency plan</i>) credibile che è potenzialmente efficace se necessario.</p>
2	<p>La posizione di liquidità e il profilo di <i>funding</i> dell'impresa di investimento comportano un livello di rischio basso per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'impresa di investimento.</p>	<p>La liquidità dell'impresa di investimento è al di sopra degli specifici requisiti quantitativi di vigilanza, ma sussiste il rischio che non resti così. La composizione e la stabilità del <i>funding</i> presentano un livello di rischio basso in relazione alle attività e al modello imprenditoriale dell'impresa di investimento. La libera circolazione della liquidità tra le entità del gruppo, se del caso, è o potrebbe essere marginalmente ostacolata. L'ente dispone di un piano di emergenza di liquidità (<i>liquidity contincency plan</i>) credibile che, sebbene non senza rischio, è potenzialmente efficace se necessario.</p>
3	<p>La posizione di liquidità e il profilo di <i>funding</i> dell'impresa di investimento comportano un livello di rischio medio per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'impresa di investimento.</p>	<p>La liquidità dell'impresa di investimento si sta deteriorando e/o è inferiore agli specifici requisiti quantitativi di vigilanza, e vi è il timore che l'impresa non sia in grado di ripristinare la conformità a tali requisiti in modo tempestivo. La composizione e la stabilità del <i>funding</i> presentano un livello di rischio medio in relazione alle attività e al modello imprenditoriale dell'impresa di investimento. La</p>



		libera circolazione della liquidità tra le entità del gruppo, se del caso, è ostacolata. L'ente dispone di un piano di emergenza di liquidità ( <i>liquidity contingency plan</i> ) che potrebbe risultare non efficace.
4	La posizione di liquidità e il profilo di <i>funding</i> dell'impresa di investimento comportano un livello di rischio elevato per la sostenibilità economica ( <i>viability</i> ) dell'impresa di investimento.	La liquidità dell'impresa di investimento si sta deteriorando rapidamente o è inferiore agli specifici requisiti quantitativi di vigilanza, e vi è il grave timore che l'impresa non sia in grado di ripristinare la conformità a tali requisiti in modo tempestivo. La composizione e la stabilità del <i>funding</i> presentano un livello di rischio elevato in relazione alle attività e al modello imprenditoriale dell'impresa di investimento. La libera circolazione della liquidità tra le entità del gruppo, se del caso, è severamente ostacolata. L'ente non dispone di un piano di emergenza di liquidità ( <i>liquidity contingency plan</i> ) o dispone di un piano chiaramente inadeguato.

Fonte: EBA, *Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034*, 2022, pag 108

## Capitolo 4

### Valutazione SREP e aggiornamenti 2023

#### 4.1 Valutazione SREP complessiva

Nel definire la valutazione SREP complessiva, le autorità competenti devono considerare i risultati delle valutazioni dei singoli elementi dello SREP, nello specifico: in primo luogo, i rischi a cui l'ente è o può essere esposto; in secondo luogo, la possibilità che la governance dell'ente, le carenze nei controlli, il modello di business e la strategia possano accentuare o attenuare tali rischi, o esporre l'ente a nuove fonti di rischio; in terzo luogo, se i fondi propri e le risorse di liquidità dell'ente garantiscono una solida copertura di tali rischi; e infine, la possibilità di un'interazione positiva o negativa tra gli elementi individuati<sup>231</sup>, con la conseguenza che questi ultimi possano incrementarsi a vicenda<sup>232</sup>.

A seguito di tali considerazioni, viene accertata la sostenibilità economica (viability) dell'ente, definita in base alla sua adeguatezza dei fondi propri e delle risorse di liquidità, della governance, dei controlli, del modello di business e della strategia per coprire i rischi cui l'ente è o potrebbe essere esposto.

Inoltre, in base a tale valutazione le autorità competenti devono: in primo luogo, attuare le misure di vigilanza necessarie per far fronte a tali carenze; in secondo luogo, determinare risorse future e pianificazione di vigilanza per l'ente, tra cui la possibilità di pianificare attività di vigilanza specifiche per l'ente nell'ambito del programma di revisione prudenziale (*supervisory examination program*); in terzo

---

<sup>231</sup> Ad esempio, le autorità competenti possono giudicare una forte posizione di capitale come un potenziale fattore attenuante per tali carenze individuate nell'ambito della liquidità e del funding, o al contrario, una debole posizione di capitale come un fattore che aggrava le problematiche in tale ambito.

<sup>232</sup> Cfr. Volgarino Antonietta, *Banks, sustainability and risks: the role of Business Model Analysis*, Bancaria, n.73, 2017

luogo, stabilire la necessità delle misure di intervento precoce ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE; e infine, verificare che l'ente possa essere considerato in "dissesto o a rischio dissesto", ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE.

Oltre a ciò, è importante ribadire che, le autorità competenti devono applicare i loro poteri di vigilanza considerando le carenze individuate nelle valutazioni dei singoli elementi dello SREP e la valutazione SREP complessiva<sup>233</sup>, incluso il punteggio, considerando:

- a) la rilevanza delle carenze e il possibile impatto prudenziale che comporta la mancata trattazione del problema (ovvero la risoluzione del problema con una misura specifica);
- b) la coerenza e proporzionalità delle misure alla valutazione complessiva di un particolare elemento dello SREP (e alla valutazione SREP complessiva) da parte delle autorità competenti;
- c) il fatto che le carenze siano già state colmate da altre misure;
- d) poi, il caso in cui altre misure possano raggiungere lo stesso obiettivo con minore impatto amministrativo e finanziario per l'ente;
- e) il livello ottimale e la durata di applicazione della misura per raggiungere l'obiettivo di vigilanza;
- f) e infine, i risultati della valutazione della possibilità di risoluzione da parte dell'autorità corrispondente, incluso il relativo programma di lavoro, per garantire coerenza tra le azioni di vigilanza.

Quindi, a seguito di quanto detto, la valutazione SREP complessiva è riassunta in un punteggio di sostenibilità economica basato sulle considerazioni mostrate nella

---

<sup>233</sup> Cfr. Pezzuto Antonio, *I processi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità nell'ambito dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process)*, 2018

tabella 4.1 e documentato in una sintesi annuale della valutazione SREP complessiva<sup>234</sup>.<sup>235</sup>

**Tabella 4.1: Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio SREP complessivo**

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
1	I rischi individuati comportano un livello basso di rischio per la sostenibilità economica ( <i>viability</i> ) dell'ente.	Il modello di business e la strategia dell'ente non destano preoccupazioni. I meccanismi di governance e controlli dei rischi dell'ente non destano preoccupazioni. I rischi dell'ente che impattano sul capitale e sulla liquidità non comportano rischi osservabili/ comportano un rischio molto basso di un impatto prudenziale significativo. La composizione e la quantità dei fondi propri detenuti non destano preoccupazioni. La posizione di liquidità e il profilo di funding dell'ente non destano preoccupazioni. Non vi sono preoccupazioni rilevanti per quanto riguarda la credibilità e la fattibilità del piano di risanamento dell'ente, nonché la sua capacità di risanamento complessiva.
2	I rischi individuati comportano un livello medio-basso di rischio per la sostenibilità economica ( <i>viability</i> ) dell'ente.	Sussiste un livello di preoccupazione da basso a medio per il modello di business e la strategia dell'ente. Sussiste un livello di preoccupazione da basso a medio per i meccanismi di governance e dei controlli dei rischi dell'ente. Sussiste un livello da basso a medio di rischio che vi sia un impatto prudenziale significativo derivante da rischi che impattano sul capitale e sulla liquidità. Sussiste un livello di preoccupazione da basso a medio relativamente alla composizione e alla quantità dei

<sup>234</sup> Questa sintesi annuale deve comprendere anche il punteggio SREP complessivo e i punteggi per gli elementi dello SREP, ovvero le risultanze delle attività di vigilanza eseguite nel corso dei 12 mesi precedenti.

<sup>235</sup> Cfr. EBA, *Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza*, 2022

		<p>fondi propri detenuti dall'ente. Sussiste un livello di preoccupazione da basso a medio per la posizione di liquidità e/o il profilo di funding dell'ente.</p> <p>Sussiste un livello di preoccupazione da basso a medio per la credibilità e la fattibilità del piano di risanamento dell'ente, nonché la sua capacità di risanamento complessiva.</p>
3	<p>I rischi individuati comportano un livello medio-elevato di rischio per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.</p>	<p>Sussiste un livello di preoccupazione da medio a elevato per il modello di business e la strategia dell'ente. Sussiste un livello di preoccupazione da medio a elevato per i meccanismi di governance e dei controlli dei rischi dell'ente. Sussiste un livello da medio a elevato di rischio che vi sia un impatto prudenziale significativo derivante da rischi che impattano sul capitale e sulla liquidità. Sussiste un livello di preoccupazione da medio a elevato relativamente alla composizione e alla quantità dei fondi propri detenuti dall'ente. Sussiste un livello di preoccupazione da medio a elevato per la posizione di liquidità e/o il profilo di funding dell'ente.</p> <p>Sussiste un livello di preoccupazione da medio a elevato per la credibilità e la fattibilità del piano di risanamento dell'ente, nonché la sua capacità di risanamento complessiva.</p>
4	<p>I rischi individuati comportano un livello elevato di rischio per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.</p>	<p>Sussiste un livello di preoccupazione elevato per il modello di business e la strategia dell'ente. Sussiste un livello di preoccupazione elevato per i meccanismi di governance e dei controlli dei rischi dell'ente. Sussiste un livello elevato di rischio che vi sia un impatto prudenziale significativo derivante da rischi che impattano sul capitale e sulla liquidità.</p> <p>Sussiste un livello di preoccupazione elevato relativamente alla composizione e alla quantità dei fondi propri detenuti dall'ente. Sussiste un livello di preoccupazione elevato per la posizione di liquidità</p>

		e/o il profilo di funding dell'ente. Sussiste un livello di preoccupazione elevato per la credibilità e la fattibilità del piano di risanamento dell'ente, nonché la sua capacità di risanamento complessiva.
F	L'ente è considerato "in dissesto o a rischio di dissesto".	Sussiste un rischio immediato per la sostenibilità economica ( <i>viability</i> ) dell'ente. L'ente soddisfa le condizioni per essere ritenuto in dissesto o a rischio di dissesto, come specificato nell'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE.

Fonte: EBA, *Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza*, 2022, pag 195-197

È importante osservare che, nell'assegnare un punteggio SREP complessivo pari a F nel caso di un ente "in dissesto a rischio di dissesto", le autorità competenti devono consultarsi con le autorità di risoluzione per confrontarsi sui risultati seguendo la procedura stabilita nell'articolo 32 della direttiva 2014/50/UE<sup>236</sup>.

<sup>236</sup> Nel dettaglio, l'autorità competente ritiene che:

1. L'ente violi o vi siano elementi oggettivi che permettano di affermare che l'ente, nel futuro prossimo, violerà i requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione, allo scopo di giustificare la revoca di quest'ultima da parte dell'autorità competente, ad esempio per il fatto che l'ente abbia subito o potrebbe subire perdite che riducono l'intero ammontare o un ammontare rilevante dei suoi fondi propri;
2. Le attività dell'ente siano inferiori alle sue passività, o vi siano elementi oggettivi che permettano di stabilire che le attività dell'ente, nel prossimo futuro, saranno inferiori alle passività;
3. L'ente non sia in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza o vi siano elementi oggettivi che permettano di affermare che l'ente, nel futuro prossimo, non sarà in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza.

### *Applicazione delle misure di liquidità*

Le autorità competenti devono imporre specifici requisiti di liquidità in accordo con il processo e i requisiti precisati in precedenza, imponendo misure di liquidità aggiuntive, in base alle vulnerabilità e le carenze riscontrate nella valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul funding, fra cui: in primo luogo, imporre precisi requisiti di liquidità, comprese le restrizioni sui disallineamenti alle scadenze tra attività e passività, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera k) della direttiva 2013/36/UE; e in secondo luogo, imporre sanzioni amministrative o altre misure amministrative, compresi gli oneri prudenziali, ai sensi dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE. Inoltre, per far fronte alla carenze specifiche riscontrate nella valutazione degli elementi dello SREP, è possibile applicare misure non direttamente collegate ai requisiti quantitativi di liquidità, tenendo conto dei risultati della valutazione dei requisiti precedentemente mostrati.

Nel dettaglio, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2013/36/UE, e come stabilito dall'articolo 8, paragrafi 1 e 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione per definire l'LCR, riguardo la diversificazione della riserva di liquidità e la conformità valutaria tra attività liquide e deflussi netti, le autorità competenti possono: in primo luogo, imporre requisiti sulla concentrazione delle attività liquide detenute, inclusi sia i requisiti sulla composizione del profilo delle attività liquide dell'ente riguardo controparti, valuta, ecc., sia massimali (cap), limiti e restrizioni sulle concentrazioni di funding; in secondo luogo, imporre limiti su disallineamenti delle scadenze contrattuali o comportamentali nel breve termine tra attività e passività, compresi sia i limiti sui disallineamenti delle scadenze (in determinate fasce temporali) tra attività e passività, sia i limiti sui periodi minimi di sopravvivenza, ma anche i limiti sulla dipendenza da determinate fonti di funding a breve termine, come ad

esempio il funding sul mercato monetario. Oltre a ciò, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2013/36/UE, e del paragrafo 2 del suddetto articolo, è possibile imporre all'ente un obbligo di segnalare con una frequenza maggiore le posizioni di liquidità, comprese sia la frequenza della segnalazione periodica riguardo l'LCR, sia la frequenza e la precisione di altre segnalazioni sulla liquidità come "metriche di monitoraggio aggiuntive".

Invece, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, è possibile esigere l'attuazione di interventi per far fronte alle carenze riscontrate nella capacità dell'ente di identificare, misurare, monitorare e controllare il rischio di liquidità, anche attraverso: in primo luogo, il potenziamento la capacità dell'ente di eseguire prove di stress per migliorare la propria capacità di identificare e quantificare le fonti significative del rischio di liquidità per l'ente stesso; in secondo luogo, il rafforzamento della capacità dell'ente di monetizzare le proprie attività liquide; in terzo luogo, il miglioramento del piano di emergenza di liquidità (liquidity contingency plan) dell'ente e dei molteplici indicatori di allarme precoce (early warning indicators); e infine, il miglioramento della comunicazione delle informazioni riguardo la gestione della liquidità all'organo di amministrazione e all'alta dirigenza dell'ente<sup>237</sup> <sup>238</sup>.

---

<sup>237</sup> Le autorità competenti possono anche richiedere l'attuazione di interventi per modificare il profilo di funding dell'ente, riguardo la coerenza valutaria tra il funding stabile disponibile e quello richiesto nell'NSFR. Per ulteriori approfondimenti, si veda ABE, *Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza*, 2022, pag.207

<sup>238</sup> Cfr. Pezzuto Antonio, *I processi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità nell'ambito dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process)*, 2018



## 4.2 Considerazioni attuali sulla stabilità finanziaria

L'economia globale è in rallentamento e vi è incertezza sulle prospettive di crescita a causa del rallentamento dell'attività economica in Cina e delle tensioni geopolitiche a livello globale, legate alla guerra in Ucraina e al conflitto in Medio Oriente. L'inflazione dei paesi avanzati seppur in calo è ancora superiore agli obiettivi della politica monetaria, che rimane restrittiva.

La preoccupazione di una politica monetaria restrittiva più protratta del previsto hanno portato ad un peggioramento delle condizioni dei mercati finanziari internazionali. A conferma di ciò, sui mercati dei titoli di Stato a lungo termine, in particolare negli Stati Uniti, i tassi sono notevolmente aumentati e la volatilità resta elevata<sup>239</sup>. In Italia i rischi per la stabilità finanziaria traggono beneficio dal miglioramento delle condizioni del sistema bancario e dal basso grado di indebitamento del settore privato, ma la situazione macroeconomica resta incerta. È importante osservare che, seppure favorevoli, le condizioni di liquidità sono sensibili alle notizie legate all'economia globale e alle decisioni di politica monetaria. Infatti, i maggiori rischi del sistema bancario dipendono dalle deboli prospettive di crescita.

### *I mercati finanziari*

Dallo scorso aprile nei mercati finanziari il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi (spread<sup>240</sup>) è rimasto stabile (figura 4.1.a)<sup>241</sup>, lo

---


<sup>239</sup> Cfr. F. Avalos e V. Sushko, *Margin leverage and vulnerabilities in US Treasury futures*, "BIS Quarterly Review", settembre 2023, pag.4-5

<sup>240</sup> Lo spread rappresenta un indicatore della capacità di un Paese di restituire i prestiti, ed è per questo considerato come indice di riferimento della sua stabilità economica in riferimento al contesto internazionale. (Fonte: [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it))

<sup>241</sup> Nella figura 4.1: (1) Differenziali di riferimento tra i titoli di Stato benchmark con scadenza decennale emessi dai paesi indicati in legenda e il rispettivo titolo tedesco. – (2) L'international

stesso vale per l'ISDA basis e il premio dei credit default swap (CDS)<sup>242</sup> (figura 4.1.b).

**Figura 4.1: Premi per il rischio sui titoli di Stato**



Fonte: elaborazioni su dati Reuters e ICE Data Derivatives UK Limited.

Fonte: Banca d'Italia, *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, 2023, pag.10

Inoltre, nei mesi precedenti sono state riscontrate buone condizioni di liquidità nel mercato secondario, come mostrato nella figura 4.2<sup>243</sup>.

Infatti, la riduzione dei titoli di Stato nel bilancio dell'Eurosistema non ha avuto effetti significativi sulla liquidità e sul funzionamento del mercato secondario.


---

Swaps and Derivatives Association (ISDA) è un'organizzazione di partecipanti al mercato dei derivati over-the-counter (OTC). In particolare, l'ISDA basis misura la differenza tra il premio CDS sui contratti in dollari statunitensi con scadenza a 5 anni sottoscritti con il protocollo ISDA 2014 e il premio CDS sugli stessi contratti sottoscritti con il protocollo ISDA 2003.

<sup>242</sup> I credit default swap (CDS) rappresentano contratti acquistati da un investitore per assicurarsi contro il possibile default di un Paese. (Fonte: [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it))

<sup>243</sup> Nella figura: (1) A partire da ottobre 2022 la serie include solo i dati sui BOT poiché le consistenze dei CTZ si sono azzerate per via dell'interruzione dei collocamenti di questa tipologia di titoli e del rimborso degli ultimi CTZ giunti in scadenza. – (2) Media delle quantità in denaro e lettera rilevante nell'intera giornata operativa sui BTP quotati sull'MTS. – (3) Media semplice dei differenziali di prezzo denaro-lettera rilevati nell'intera giornata operativa sui BTP quotati sull'MTS. Scala di destra. – (4) L'indicatore è riferito al BTP benchmark decennale ed è basato su rilevazioni eseguite ogni 5 minuti. Impatto medio giornaliero sui prezzi denaro-lettera quotati sull'MTS di un potenziale ordine (di acquisto o di vendita) di 50 milioni di euro. - (5) Misura di volatilità giornaliera (realized volatility) basata sui rendimenti infragiornalieri del BTP benchmark decennale calcolati ogni 5 minuti; media mobile a 5 giorni di valori annualizzati. Scala di destra..

**Figura 4.2: Liquidità nel mercato**



Fonte: Banca d'Italia, *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, 2023, pag.11

Però è importante dire che, la situazione di mercato e lo spread mostrino una forte sensibilità alle notizie macroeconomiche, internazionali, e alle politiche di bilancio e alle decisioni di politica monetaria. Nelle fasi di forte incertezza la liquidità dei titoli pubblici può ridursi molto velocemente, con effetti negativi sull'efficace funzionamento del mercato secondario<sup>244</sup>.


#### 4.2.1 Le banche

Le principali fonti di rischio per il sistema bancario dipendono dalle deboli aspettative di crescita e dallo sviluppo della situazione geopolitica internazionale. Le valutazioni dei mercati sottese nei principali indicatori non evidenziano al momento segnali di tensione nel comparto. Nel primo semestre il rapporto medio tra il valore di mercato e quello contabile (*price-to-book ratio*) delle banche italiane è aumentato, anche per via del miglioramento della redditività; resta però

<sup>244</sup> Cfr. Banca d'Italia, *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, novembre 2023

inferiore all'unità, in linea con quanto osservato per l'area euro, come mostrato nella figura 4.3<sup>245</sup>.

**Figura 4.3: Banche quotate italiane nel confronto internazionale**



Fonte: elaborazioni su dati Refinitiv.

Fonte: Banca d'Italia, *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, 2023, pag. 21

<sup>245</sup> Nella figura: (1) Il rendimento del capitale e delle riserve (return on equity, ROE) è valutato dagli operatori di mercato. Media ponderata per il valore di mercato. Dati relativi alle banche comprese negli indici FTSEItalyBanks ed Euro STOXXBanks. – (2) Media ponderata per il valore di mercato. Per le banche comprese nel campione, cfr (1). – (3) I dati si riferiscono al seguente campione di banche: per l'Italia: Unicredit e Intesa San Paolo; per l'area euro: BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Commerzbank, Banco Santander, Banco Bilbao e Vizcaya Argentaria. Media semplice dei premi sui CDS a 5 anni.


### *I rischi di finanziamento e di liquidità*

A settembre la raccolta delle banche era ridotta del 7,0 percento sui dodici mesi, evidenziando la flessione dei depositi dei residenti e il calo delle passività verso l'Eurosistema. Tra luglio del 2022 e giugno del 2023 le famiglie e le imprese hanno riallocato parte della loro liquidità in strumenti più remunerativi.

Le flessione dei depositi è stata legata, soprattutto per le famiglie, da una crescita di flussi verso i titoli di Stato e, in misura minore, verso obbligazioni bancarie e altre tipologie di depositi, come evidenziato nella figura 4.4.a.

Nel complesso dei paesi dell'area euro questa ricomposizione ha interessato principalmente forme di depositi più remunerative, come mostrato nella figura 4.4.b.

**Figura 4.4:** Depositi e obbligazioni detenuti dalle banche



Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia e BCE.

(1) Le obbligazioni bancarie e governative si considerano forme di investimento alternative per la clientela, in aggiunta ai depositi.

Fonte: Banca d'Italia, *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, 2023, pag.26

Nel terzo trimestre del 2023 le emissioni obbligazionarie nette delle banche italiane sui mercati internazionali sono state pari a 3,3 miliardi, un importo inferiore di 5,3 miliardi rispetto al trimestre precedente, ma molto maggiore della

media del triennio 2020-2022, mentre i rendimenti sono rimasti stabili ma elevati rispetto agli anni precedenti.

L'eccesso della raccolta bancaria al dettaglio rispetto alla quantità dei prestiti è aumentata: tra febbraio e settembre il funding gap<sup>246</sup> è passato da -11,2 a -14,4 per cento. Al termine del terzo trimestre il costo marginale della raccolta era il 2,1 per cento, quasi il doppio rispetto a quello rilevato nella fine dell'anno scorso, si veda la figura 4.5.a<sup>247</sup>. Inoltre, alla fine di settembre il rifinanziamento TLTRO3<sup>248</sup> in questione era pari a 152 miliardi, di cui quasi il 51 per cento in scadenza entro marzo del 2024. Da marzo 2023 i rimborsi delle TLTRO3 erano pari a 176 miliardi, di cui 146 a giugno. Questi ultimi rimborsi sono stati eseguiti impiegando largamente la liquidità in eccesso (rispetto alla riserva obbligatoria) depositata presso la Banca d'Italia; questa liquidità era aumentata nel primo semestre grazie alle importanti emissioni nette sul mercato obbligazionario, eseguite soprattutto da Banche significative, e al ricorso al mercato dei pronti contro termine. Di conseguenza, la capacità delle banche di reperire nuova provvista sui mercati ha ridotto la necessità di ricorrere alle operazioni di rifinanziamento standard della BCE. Nel periodo di mantenimento concluso a settembre la liquidità in eccesso era 192 miliardi, si veda la figura 4.5.b<sup>249, 250</sup>.

---

<sup>246</sup> Il funding gap è misurato come differenza tra il valore dei depositi e la raccolta al dettaglio, in percentuale dei prestiti.


<sup>247</sup> Figura 4.5.a: (1) Il costo marginale della raccolta è calcolato come media ponderata del costo delle diverse fonti di provvista delle banche, impiegando come pesi le rispettive consistenze. Si tratta del costo che la banca sosterebbe per aumentare di un'unità il proprio bilancio, ricorrendo alle fonti di finanziamento in modo proporzionale alla composizione del passivo in quel momento.

<sup>248</sup> A marzo 2019 il Consiglio direttivo della BCE ha annunciato una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO3, Targeted Longer-Term Refinancing Operations) da effettuare con cadenza trimestrale. In modo analogo ai programmi precedenti le TLTRO3 comprendono incentivi con lo scopo di preservare condizioni creditizie favorevoli per l'economia reale.

<sup>249</sup> Figura 4.5.b: (1) La data indicata nell'asse delle ascisse è riferita al mese in cui termina ogni periodo di mantenimento. L'eccesso di liquidità è calcolato come somma del saldo medio sui

È possibile notare come per le maggiori banche italiane era molto superiore agli importi di TLTRO3 ancora in essere, mentre diversi intermediari, soprattutto di piccole dimensioni, saranno costretti ad acquisire fondi sul mercato per rimborsare le operazioni in scadenza, facendo ricorso ad una nuova provvista di banca centrale oppure diminuendo parte delle proprie attività<sup>251</sup>.

**Figura 4.5: Liquidità bancaria**



Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia.

Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia e BCE.

Fonte: Banca d'Italia, *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, 2023, pag.27

I rimborsi dei finanziamento TLTRO3 previsti nei prossimi mesi non avrebbero un impatto significativo sul profilo della liquidità delle banche italiane, che resta stabile sia sulle scadenze a breve sia su un orizzonte di medio termine.

Infatti, a fine giugno l'LCR era in media circa il 175 per cento (190 alla fine del 2022) e l'NSFR era pari al 134 per cento. Per tutti gli intermediari entrambi gli

---


conti di riserva delle banche, al netto dell'obbligo di riserva, e del ricorso medio alla *deposit facility*. – (2) Scala di destra.

<sup>250</sup> Cfr. A. De Socio e V. Michelangeli, *A model to assess the financial vulnerability of Italian firms*, "Journal of Policy Modeling", 39, 2017, pag.147-168

<sup>251</sup> Cfr. Banca d'Italia, *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, novembre 2023

indicatori erano superiori al minimo regolamentare del 100 per cento e con un vasto margine per oltre il 90 per cento di essi, come mostrato nella figura 4.6.

**Figura 4.6: Distribuzione delle banche italiane rispetto all'LCR e al NSFR**



Fonte: elaborazioni su segnalazioni di vigilanza.  
(1) Scala di destra.

Fonte: Banca d'Italia, *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, 2023, pag.28

### *Il patrimonio e la redditività*

Nel primo semestre del 2023 l'adeguatezza patrimoniale delle banche italiane è migliorata; a giugno il CET1 ratio<sup>252</sup> dell'intero sistema era in media pari al 15,6 per cento. L'aumento è stato della stessa quantità per le banche significative e quelle meno significative, con valori pari al 15,9 per cento e 16,8 per cento, rispettivamente; per le prime lo scorso giugno il CET1 ratio era maggiore di quello medio del Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM) di circa 20 punti base. Infatti, le banche significative hanno tratto beneficio dall'importante contributo dell'autofinanziamento e, in minor modo, dal

<sup>252</sup> Il CET1 ratio è dato dal rapporto tra il capitale di migliore qualità (CET1) e attività ponderate per il rischio.



miglioramento della riserva patrimoniale a valere sulla redditività complessiva<sup>253</sup>; queste componenti hanno bilanciato gli effetti residuali del regime transitorio previsto per l'entrata in vigore del principio contabile IFRS9<sup>254255</sup> e della nuova operazione di recupero di azioni proprie effettuata da un primario intermediario. Inoltre, sono stati ridotti i RWA. Questo andamento conferma una tendenza presente da diverso tempo,: nel triennio 2020-2022 infatti il forte aumento del CET1 ratio delle banche significative italiane è stato causato unicamente dalla flessione degli RWA, per via di un contributo negativo del capitale, invece per l'insieme delle banche dell'SSM, il cui livello di patrimonializzazione è aumentato in modo più contenuto, si è verificato il fenomeno opposto. Per le banche meno significative il contributo della redditività ha più che bilanciato l'effetto transitorio legato all'entrata in vigore dell'IFRS9. A conferma di ciò, recenti prove di stress mostrano la complessiva resilienza nel comparto, che sarebbe in grado di tollerare gli effetti legati al concretizzarsi di eventi macroeconomici avversi<sup>256</sup>.

---

<sup>253</sup> Nella riserva patrimoniale a valere sulla redditività complessiva sono comprese le variazioni di valore di attività e passività che non rientrano nell'utile o nella perdita di esercizio, ma forniscono una specifica voce del patrimonio netto e quindi anche il patrimonio di vigilanza.

<sup>254</sup> L'IFRS9 rappresenta un criterio per la classificazione delle attività finanziarie, basato sul business model con cui un'impresa gestisce uno strumento finanziario e sulle caratteristiche dei flussi di cassa generati dallo strumento stesso. In particolare, il principio IFRS9 disciplina i metodi per la determinazione delle expected credit loss (ECL) degli strumenti finanziari classificati in tre livelli a cui corrispondono diverse modalità di calcolo: stadio 1, calcolo delle ECL su un orizzonte temporale di 12 mesi; mentre per gli stadi di rischio 2 e 3 vi è un calcolo delle ECL lifetime.

<sup>255</sup> Il regime transitorio stabilito nell'art.473-bis del regolamento UE/2013/575 (Capital Requirements Regulation, CRR) permette di contare nel CET1 una quota, decrescente nel tempo, delle extra rettifiche di valore sui crediti già individuate nel risultato di esercizio a seguito dell'applicazione dell'IFRS9.

<sup>256</sup> A. De Socio e V. Michelangeli, *A model to assess the financial vulnerability of Italian firms*, "Journal of Policy Modeling", 39, 2017, pag.147-168

### *Gli stress test sulle banche italiane meno significative*

Nei mesi scorsi la Banca d'Italia ha effettuato un esercizio di stress test sulle banche italiane meno significative (less significant institutions, LSI), che ha interessato 112 intermediari, con operatività tradizionale e specializzata, ai quali fa capo circa il 10 per cento del totale attivo del sistema bancario<sup>257, 258</sup>.

L'esercizio, effettuato nell'ambito delle attività di supervisione ordinarie, ha valutato la capacità delle banche di far fronte ad eventi macroeconomici avversi e, in egual modo, a quello condotto in sede europea sulle banche significative e coordinato dall'EBA e dalla BCE<sup>259</sup>, non ha stabilito l'immediata applicazione di misure di vigilanza. Tuttavia, i risultati sono impiegati nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale SREP per diversi scopi, tra cui: in primo luogo, la verifica del profilo di adeguatezza patrimoniale; e in secondo luogo, la quantificazione dei requisiti principali di secondo pilastro (*Pillar 2 Guidance*, P2G<sup>260</sup>).

È importante dire che, l'analisi non ha comportato il coinvolgimento diretto degli enti (approccio *top-down*) e ha fatto riferimento agli stessi scenari macroeconomici sfavorevoli impiegati nello stress test effettuato a livello europeo. I dati di partenza delle simulazioni sono quelli della fine del 2022 e le stime di impatto sono riferite al triennio 2023-25.

---

<sup>257</sup> A cura di Alessandro Croce e Mauro Ronca, Banca d'Italia, *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, novembre 2023, pag.30


<sup>258</sup> Nello specifico si tratta di 84 intermediari a operatività tradizionale, 14 enti specializzati in attività di gestione e investimento, 6 enti specializzati nel credito e 8 banche classificate in una categoria residuale. È importante precisare che, non sono state considerate aziende coinvolte in una rilevante revisione del proprio modello di business, in processi di variazione dell'assetto societario e di operatività o in amministrazione straordinaria.

<sup>259</sup> Per approfondimenti si veda EBA, *EU-wide stress testing*, <https://www.europa.eba.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing>

<sup>260</sup> Il *Pillar 2 Guidance* (P2G), ovvero gli orientamenti di capitale di secondo pilastro, indicano il livello di capitale che l'ente deve mantenere per avere riserve sufficienti a superare situazioni di stress (determinato, in particolare, in base allo scenario avverso nelle prove di stress di vigilanza).

Nell'intervallo di tempo considerato le banche italiane meno significative manifestano un'adeguata capacità di tenuta nello scenario avverso, con un CET1 ratio medio finale dell'11,1 per cento, come mostrato nella figura 4.7<sup>261</sup>.

**Figura 4.7: Risultati complessivi dello stress test delle LSI del 2023 nello scenario avverso**



Fonte: Banca d'Italia, *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, 2023, pag. 30

La riduzione di 4,9 punti percentuali è dovuta alla crescita degli oneri di gestione legata alle dinamiche inflattive (che incide di 15,5 punti percentuali)<sup>262</sup>, l'aumento del rischio di credito (che riduce il CET1 ratio di 5,7 punti percentuali) e la

<sup>261</sup> È importante ribadire che, i risultati dello stress test rappresentano uno degli strumenti impiegati dalla supervisione per valutare il profilo di rischio complessivo degli intermediari. Infatti, le banche che nello scenario sfavorevole non sarebbero in grado di rispettare almeno uno dei requisiti prudenziali sono già sotto osservazione dalla Banca d'Italia, anche tramite l'attuazione di interventi correttivi.

<sup>262</sup> Nel dettaglio, si ipotizza che alla fine del triennio il valore annuo delle spese del personale e delle altre spese amministrative sia aumentato rispettivamente del 13,2 e del 22,3 per cento nel confronto con il corrispondente valore di partenza.

dinamica del rischio di mercato, legata al deprezzamento dei titoli obbligazionari detenuti nel portafoglio al fair-value (che incide per 1,8 punti percentuali).

Questi effetti sono in parte compensati dai contributi al margine di interesse (positivo per 12,3 punti nonostante la crescita attesa del costo della raccolta) e delle commissioni (7,1 punti).

Riguardo invece la leverage ratio a regime, il valore medio si riduce di 1,8 punti percentuali (da 6,4 a 4,6 per cento, superiore al requisito minimo del 3,0).

Inoltre, mettendo a confronto con lo stress test effettuato a livello europeo, la riduzione del patrimonio, considerando le LSI con operatività tradizionale, è maggiore di quella rilevata per le banche italiane meno significative di 1,5 punti percentuali. Ne segue che, l'impatto è maggiormente rilevato per il rischio di credito e per i costi operativi, mentre si riscontra una crescita del margine di interesse. È importante dire che, nel primo semestre dell'anno il rapporto della leva finanziaria (leverage ratio), che misura l'adeguatezza del capitale rispetto alle attività non ponderate per il rischio, è cresciuto di 10 punti base, al 6,1 per cento (con un requisito obbligatorio del 3,0 per cento), principalmente a causa della flessione dell'esposizione complessiva (il denominatore del rapporto).

Il leverage ratio dei gruppi significativi era il 5,9 per cento, 20 punti base sopra al valore medio delle banche dell'SSM, mentre per le banche meno significative l'indicatore era al 6,9. In più, nel medesimo periodo le emissioni di passività adeguate per soddisfare il requisito minimo di fondi propri e passività soggette a bail-in (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL), effettuate principalmente dalle banche significative, sono state importanti<sup>263</sup>.

Il rapporto tra queste passività e gli RWA delle banche significative e meno significative sottoposte a risoluzione è salito al 32,8 per cento, un livello largamente superiore ai valori medi dei requisiti intermedio e finale determinati


---

<sup>263</sup> Nel dettaglio, le emissioni si sono concentrate sui titoli senior e senior non preferred.

dalle autorità di risoluzione. Tuttavia, alcuni intermediari non risultano ancora in linea con i requisiti finali da raggiungere entro il 1° gennaio 2024 (o entro il possibile termine più esteso stabilito dall'autorità di risoluzione), ma stanno progressivamente riducendo la carenza di passività idonee.<sup>264</sup>

È possibile osservare nella figura 4.8<sup>265</sup>, che nel primo semestre la redditività delle banche italiane è migliorata; il ROE<sup>266</sup>, al netto delle componenti straordinarie, è cresciuto dal 9,0 al 13,2 per cento.

**Figura 4.8 : Confronto del ROE tra il 2022 e il 2023**



Fonte: segnalazioni di vigilanza consolidate per i gruppi bancari e individuali

Fonte: Banca d'Italia, *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, 2023, pag.31

<sup>264</sup> Cfr. Banca d'Italia, *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, novembre 2023

<sup>265</sup> Nella figura 4.8, le variazioni sono riportate in rapporto al capitale proprio e alle riserve e contribuiscono positivamente (barra in verde) o negativamente (barra in rosso) al ROE di partenza dei primi 6 mesi del 2022, determinando il valore finale del ROE del 1° semestre 2023.

<sup>266</sup> Il ROE (Saggio di rendimento sul capitale proprio, Return on Equity) è un indice di bilancio che misura la redditività del capitale proprio ed esprime in sintesi l'economicità aziendale. È possibile calcolare il ROE con la formula seguente:  $ROE = (\text{utile netto} / \text{patrimonio netto}) \cdot 100$ .

Il maggiore contributo all'aumento della redditività è dovuto alla forte crescita del margine di interesse (44,5 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022).

Allo stesso tempo, questo aumento è causato soprattutto dalla dinamica degli interessi attivi sui prestiti alle imprese e alle famiglie; vi hanno contribuito, in misura minore, anche gli interessi sui titoli di debito.

Invece, il margine di interesse ha spinto anche quello di intermediazione (cresciuto del 19,1 per cento), nonostante il leggero calo delle commissioni e dei ricavi da negoziazione. Il miglioramento della redditività è stato inoltre dovuto alla flessione delle rettifiche sui crediti (-35,2 per cento), e i costi operativi sono appena cresciuti del 3,5 per cento.

Infine, valutazioni legate allo scenario macroeconomico<sup>267</sup> indicano che la redditività complessiva delle banche italiane rimarrebbe alta nell'anno in corso, in livelli superiori rispetto a quelli del 2022, con una riduzione nel biennio successivo pur restando largamente positiva. Invece, il margine di interesse crescerebbe di oltre un terzo nel complesso del 2023, per poi diminuire in modo deciso nel biennio seguente, evidenziando anche il graduale adeguamento degli interessi sui depositi<sup>268</sup>. In linea con la crescita attesa del tasso di deterioramento dei prestiti, le rettifiche di valore sui crediti aumenterebbero di poco nell'anno in corso e più fortemente nel prossimo, stabilizzandosi nel 2025<sup>269</sup>.

---

<sup>267</sup> Le stime sono legate allo scenario macroeconomico pubblicato dalla Banca d'Italia nel bollettino economico di ottobre, <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2023-04/index.html>

<sup>268</sup> Con la L. 136/2013 è stata introdotta un'imposta straordinaria a valere sul margine di interesse delle banche. L'importo verrà determinato attuando un'aliquota del 40 per cento all'ammontare del margine di interesse legato al 2023 che eccede il 110 per cento di quello relativo al 2021, ma l'imposta non potrà comunque superare lo 0,26 per cento degli RWA. In altro modo, al pagamento gli intermediari potranno stabilire in sede di approvazione del bilancio sul 2023 una riserva patrimoniale non distribuibile per un ammontare non inferiore a 2,5 volte l'importo del tributo. È importante osservare che, la maggioranza delle banche sia orientata a istituire la riserva.

<sup>269</sup> Questo valore resterebbe comunque molto contenuto anche nel confronto storico.

In più, dall'attività di monitoraggio effettuata dalla Banca d'Italia<sup>270</sup> si riscontra che nel primo semestre dell'anno gli intermediari finanziari italiani hanno subito diversi incidenti cibernetici seri, in quantità maggiore rispetto al 2022.

La maggioranza delle segnalazioni ha interessato attacchi subiti da service providers, in alcuni casi legati al conflitto in Ucraina.

### **4.3 Test SREP 2023 sulle banche europee**

Il processo di supervisione e revisione prudenziale del 2023 per le banche supervisionate dalla Banca Centrale Europea avviene in un periodo di incertezza sia per lo scenario economico che per le dinamiche nei mercati finanziari.

Il settore bancario continua a restare solido e a mantenere solide posizioni patrimoniali e di liquidità, ben oltre i requisiti regolamentari.

Infatti, le banche europee restano resilienti agli effetti degli eventi attuali grazie sia all'esistenza di una base di depositi diversificata sia a livelli di perdite non realizzate che sono solo una frazione di quelle di alcune banche degli Stati Uniti.

#### *Punteggio SREP 2023 e i requisiti per il 2024*


Il punteggio complessivo SREP è rimasto in media stabile a 2,6 (in una scala da 1 a 4), ma con dei cambiamenti rispetto al ciclo precedente per diverse banche, portando ad un cambiamento nella distribuzione tra categorie.

Nella figura 4.9<sup>271</sup> è possibile osservare che, la quantità di banche con un punteggio di 2-, 3 e 3- è aumentata, mentre il numero di banche con un punteggio di 2+, 2 e 4 è diminuito<sup>272</sup>.

---

<sup>270</sup> Questa attività è basata sulle segnalazioni stabilite dalla Banca d'Italia legate ai gravi incidenti operativi o alla sicurezza. Per ulteriori approfondimenti si veda *Comunicazioni di gravi incidenti operativi o di sicurezza*, <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/incidenti-operativi/index.html>

**Figura 4.9: Punteggi complessivi SREP (in percentuale)**



Fonte: ECB, *Aggregated results of SREP 2023*, 19 Dicembre 2023

È importante dire che, i supervisori continuano ad essere cauti nelle loro valutazioni, per via degli effetti attuali della guerra in Ucraina, il persistere dell'alta inflazione che porta ad una politica monetaria più restrittiva, e le crisi di alcune banche negli Stati Uniti e in Svizzera.

Precisamente, nel 2023, al 71 per cento delle banche è stato attribuito lo stesso punteggio del 2022, al 14 per cento un punteggio peggiore e al 15 per cento un punteggio migliore, si veda la figura 4.10<sup>273</sup>.

---

<sup>271</sup> Nella figura 4.9, sono stati considerate fonti prese dal database SREP della BCE.


È possibile notare che, non sono presenti banche con un punteggio pari a 1 né nel 2021, né nel 2022 e neanche nel 2023. In più, tutti i dati mostrati sono relativi alle banche significative supervisionate direttamente dalla BCE.

<sup>272</sup> Cfr. ECB, *Aggregated results of SREP 2023*, 19 Dicembre 2023

<sup>273</sup> Il grafico è basato su un sotto-campione di banche che sono state valutate nei cicli SREP sia del 2022 che del 2023, ciò significa che le informazioni differiscono lievemente da quelle dei dati della figura 4.9.



**Figura 4.10: Cambiamenti nei punteggi SREP complessivi delle banche nel 2023 relativi al 2022 (in percentuale)**



Fonte: ECB, *Aggregated results of SREP 2023*, 19 Dicembre 2023

### *Requisiti di capitale*

I Requisiti di capitale complessivi applicabili per il 2024 sono saliti lievemente al 15,5 per cento dei RWA, rispetto al 15,1 per cento del ciclo SREP 2022.


Il requisito di secondo pilastro P2R (*Pillar 2 requirement*)<sup>274</sup> rimane in linea con i requisiti stabiliti nell'anno precedente, circa il 2,1 per cento dei RWA.

In particolare, il P2R in termini di capitale primario di classe 1 (Common Tier 1 capital) CET1, è aumentato leggermente con una media del 1,2 per cento dei RWA rispetto all'1,1 per cento del 2022.

---

<sup>274</sup> Il requisito di secondo pilastro P2R rappresenta un requisito patrimoniale specifico per un singola banca che si attua in aggiunta al requisito patrimoniale minimo di primo pilastro, nel caso in cui quest'ultimo sottostimi alcuni rischi. È importante dire che, nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale SREP il P2R è giuridicamente vincolante e, in caso di mancato rispetto, gli intermediari possono essere sottoposti a misure di vigilanza e sanzionati. Infatti, le grandi banche sono obbligate a pubblicare i propri P2R annualmente.

**Figura 4.11: Evoluzione dei requisiti di capitale complessivi e P2G (in percentuali dei RWA)**



Fonte: ECB, *Aggregated results of SREP 2023*, 19 dicembre 2023

È importante precisare che, i P2R includono requisiti aggiuntivi per via delle attività rischiose di leveraged finance stabiliti per otto banche e ulteriori requisiti a causa delle esposizioni deteriorate applicati a 20 banche.

Il risultato è stato che i requisiti complessivi e gli orientamenti di secondo pilastro non vincolanti in termini di CET1 sono cresciuti in media dell'11,1 per cento rispetto al 10,7 per cento del 2023, a causa della reintroduzione o dall'aumento delle riserve di capitale anticicliche (CCyB) in diversi paesi, dallo 0,22 per cento nel 2023 allo 0,58% nel 2024, oppure in minor modo, da cambiamenti dei profili di rischio dei requisiti aggiuntivi per le esposizioni deteriorate (non performing exposure, NPL). Di conseguenza, i requisiti complessivi e gli orientamenti di capitale sono saliti leggermente al 15,5 per cento dei RWA rispetto al 15,1 per cento nel ciclo SREP 2022, come mostrato nella figura 4.11.

In più, la BCE ha attuato per la prima volta un requisito di secondo pilastro sul coefficiente di leva finanziaria a sei banche caratterizzate da un forte rischio di eccessiva leva finanziaria. Questo requisito è obbligatorio per ogni singola banca ed è in media pari a 10 punti base da aggiungere al requisito minimo vincolante sul coefficiente di leva finanziaria del 3 per cento applicato a tutte le banche<sup>275</sup>.

Alla luce di quanto analizzato, è possibile affermare che gli elevati profitti delle banche nel 2022, siano ulteriormente aumentati nel 2023 per via del rialzo dei tassi di interesse (nel periodo 2022-2023).

Tutto questo è stato favorito dalla crescita del ROE 2022 al 7,7 per cento rispetto al 6,7 per cento del 2021, oltre che dall'impatto positivo sui margini netti di interesse. Inoltre, il rialzo dei tassi di interesse ha contribuito al rischio di credito e di liquidità, soprattutto a causa dei cambiamenti nell'ambiente macroeconomico e finanziario. Di conseguenza, i risultati dello stress test a livello UE del 2023 mostrano che il settore bancario è in grado di resistere a severe crisi economiche. Tuttavia, la situazione bancaria è vista con cautela, dato che le deboli prospettive macroeconomiche e il peggioramento delle condizioni di finanziamento restano un elemento di rischio per le banche europee stesse<sup>276</sup>.

Per questo motivo governance interna, gestione dei rischi e organizzazione patrimoniale rappresentano le principali aree di attenzione e intervento da parte della supervisione bancaria della Banca Centrale Europea<sup>277</sup>.

---

<sup>275</sup> Inoltre, la Vigilanza ha diffuso orientamenti di secondo pilastro sul coefficiente di leva finanziaria per sette banche, in particolare misure quantitative di liquidità che stabiliscono periodi di sopravvivenza minimi e una precisa riserva di liquidità per valuta nei confronti di tre banche.

<sup>276</sup> Cfr. ECB, *Aggregated results of SREP 2023*, 19 Dicembre 2023

<sup>277</sup> I test SREP 2023 sono basati sui dati delle banche europee relativi alla fine dell'esercizio del 2022, invece le decisioni prese con i risultati delle valutazioni SREP 2023 partiranno dal 1° gennaio 2024.

### **4.3.1 Le banche italiane**

Alla luce di quanto osservato, è importate aggiungere che anche le banche italiane hanno superato egregiamente lo stress test SREP europeo del 2023.

Infatti, recentemente le stesse banche hanno rivelato gli esiti di questo stress test, comunicando i requisiti patrimoniali da rispettare a partire dal 1° gennaio del 2024, e mostrando allo stesso tempo una solidità che permette loro di rispettare largamente le soglie stabilite dalla Banca Centrale Europea.

Di seguito sono riportati gli esiti di alcune banche italiane.

#### *UniCredit*

In seguito al completamento dello SREP 2023, il requisito patrimoniale P2R (Pillar 2 requirement) resta a 200 punti base<sup>278</sup>. Inoltre, dal 1° gennaio 2024 UniCredit dovrà rispettare i seguenti requisiti complessivi di capitale su base consolidata: 10,03 per cento CET1 ratio, 11,90 per cento Tier 1 ratio e 14,40 per cento Total Capital ratio. I coefficienti appena indicati comprendono il Combined Buffer Requirement, da rispettare con strumenti di capitale primario CET1 costituito da: 2,50 per cento di Capital Conservation Buffer (CCB), 1,5 per cento di O-SII buffer<sup>279</sup>, 0,37 per cento di Countercyclical Capital Buffer (CCyB) e 0,03 per cento di Systemic Risk Capital Buffer (SyRB)<sup>280</sup>.

Al 30 settembre 2023 i coefficienti UniCredit su base consolidata erano pari a:

---

<sup>278</sup> La CRD V art.104a), le banche devono rispettare il requisito patrimoniale di Pillar 2 (P2R) con almeno il 75% del capitale di classe 1e almeno il 56,25% del capitale primario di classe 1 (CET1).

<sup>279</sup> L'O-SII buffer (Other Systemically Important Institutions buffer) è uno strumento di politica macroprudenziale volto a ridurre l'azzardo morale e a rafforzare la resilienza degli enti creditizi di rilevanza sistemica.

<sup>280</sup> CCyB e SyRB sono ricalcolati su base trimestrale e possono variare di conseguenza.

17,19 per cento CET1 ratio fully loaded, 17,50 per cento CET1 ratio transitorio, 19,17 per cento rapporto Tier 1 transitorio, 22,24 per cento Total Capital ratio, transitorio.<sup>281</sup>

### *Intesa Sanpaolo*

In seguito alla comunicazione inviata dalla BCE relativa alla conclusione dello SREP del 2023, Intesa Sanpaolo dovrà rispettare a partire dal 1° gennaio 2024 a livello consolidato il requisito di capitale complessivamente in termini di Common Equity Tier 1 ratio del 9,32 per cento.

Nel dettaglio, a determinare tale requisito contribuiscono: il requisito SREP in termini di Total Capital ratio del 9,50 per cento<sup>282</sup>; i requisiti aggiuntivi in termini di Common Equity Tier 1 ratio, legati al Capital Conservation buffer del 2,5 per cento, all'O-SII buffer dell'1,25 per cento e alla riserva di capitale anticiclica (Countercyclical Capital buffer) dello 0,23%.

Inoltre, i coefficienti patrimoniali di Intesa Sanpaolo a livello consolidato al 30 settembre 2023 erano pari a: 13,6 per cento per il Common Equity Tier 1 ratio, 19,2 per cento per il Total Capital ratio e pro-forma<sup>283</sup>, 14,9 per cento per il Common Equity Tier, 20,7 Total Capital ratio.<sup>284</sup>

---

<sup>281</sup> Cfr. UniCredit, *Comunicato stampa*, 11 dicembre 2023, [www.unicreditgroup.eu](http://www.unicreditgroup.eu)

<sup>282</sup> Il Total Capital ratio pari al 9,50% include il requisito minimo di Pillar 1 dell'8% nel cui ambito il 4,5% in termini di Common Equity Tier 1 ratio, e un ulteriore requisito di Pillar 2 dell'1,5% nel cui ambito lo 0,84% in termini di Common Equity Tier 1 ratio.

<sup>283</sup> Stimato in base ai dati di bilancio del 30 settembre 2023, considerando l'assorbimento totale delle imposte differite attive (DTA) relative alle rettifiche sui crediti.

<sup>284</sup> Cfr. Intesa Sanpaolo, *Comunicato stampa*, 30 novembre 2023, [www.group.intesasanpaolo.com](http://www.group.intesasanpaolo.com)

### *Mediobanca*

A seguito delle indicazioni ricevute dalla BCE in conformità con gli esiti dello SREP del 2023, Mediobanca deve rispettare a partire dal 1° gennaio 2024 su base consolidata, i seguenti requisiti complessivi patrimoniali:

8,15 per cento per il Common Equity Tier 1 ratio, 9,99% per il Tier 1 ratio e 12,45 per il Total Capital Ratio<sup>285</sup>. I coefficienti appena indicati sono determinati da:

4,5 per cento in termini di Common Equity Tier 1 ratio; un requisito Pillar 2 pari all'1,82%, di cui l'1,02 per cento per il Common Equity Tier 1 ratio e 1,37 per cento in termini di Tier 1; un Capital Conservation buffer dello 2,5 per cento, interamente in termini di Common Equity Tier 1 ratio; un nuovo O-SII buffer dello 0,125 per cento<sup>286, 287</sup> interamente in termini di Common Equity Tier 1 ratio.

Al 30 settembre 2023 i coefficienti patrimoniali di Mediobanca su base consolidata risultano largamente superiori ai requisiti e sono pari a:

15,5 per cento per il Common Equity Tier 1 ratio e 17,6 per cento per il Total Capital ratio.<sup>288</sup>

Quindi, a seguito di quanto osservato in questo paragrafo e dei coefficienti appena mostrati, è possibile ribadire come le banche Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, e più in generale le banche italiane, rispettino ampiamente i requisiti patrimoniali imposti dalla Banca Centrale europea, classificandosi così come banche solide e stabili.

---

<sup>285</sup> I ratio non comprendono il Countercyclical Buffer pari allo 0,13% al 30 settembre 2023.

<sup>286</sup> Buffer a regime dello 0,25% nel 2025.

<sup>287</sup> In seguito all'inserimento di Mediobanca tra le banche di rilevanza sistemica.

<sup>288</sup> Cfr. Mediobanca, *Comunicato stampa*, 1 dicembre 2023, [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com)

## Conclusioni

Le recenti turbolenze nei mercati hanno evidenziato l'importanza di una prudente gestione del rischio di liquidità e, quindi l'esigenza di ridefinire le azioni di vigilanza finalizzate a mantenere condizioni di stabilità finanziaria e le procedure gestionali degli intermediari. Purtroppo non esiste una soluzione regolamentare adeguata per ogni mercato che soddisfi tutti gli stakeholder interessati e che sia in grado, realmente, di ridurre al minimo gli effetti delle crisi sistemiche come quella subprime. Infatti, la velocità dell'innovazione finanziaria e lo sviluppo dei modelli di intermediazione, per via della regolamentazione (regulation drivers innovation), rendono difficile contenere l'operatività bancaria in rigidi schemi, ma indubbiamente i supervisors dovranno impegnarsi a: in primo luogo, definire standard internazionali che promuovano la convergenza e la parità concorrenziale; e in secondo luogo, ridefinire la disclosure obbligatoria ai fini del II Pilastro per colmare il gap informativo legato al rischio di liquidità.

Invece, riguardo le pratiche gestionali, i recenti processi di Liquidity Risk Management sono ancora in una fase iniziale ma è necessario ristrutturarli ispirandosi ad un approccio di Integrated Risk Management<sup>289</sup>.

I metodi di misurazione e gli scenari di stress devono essere perfezionati per considerare i diversi aspetti del rischio di liquidità e delle loro correlazioni con gli altri rischi della banca. In particolare, gli stress test devono essere basati su orizzonti temporali più brevi e su solide basi statistiche non solo judgemental, dato che non devono essere considerati semplici analisi di what if ma devono avere un effetto operativo sulle strategie di raccolta e sugli impieghi, anche tramite l'impiego di idonee risk mitigation actions.

---

<sup>289</sup> Cfr. Institute of International Finance, *Principles of Liquidity Risk Management*, 2007

Inoltre, ogni intermediario deve comprendere l'importanza del sistema dei limiti operativi che andrebbe ridefinito tramite l'applicazione di limiti strutturali di medio-lungo termine. Indubbiamente, lo shock subprime, le recenti tensioni geopolitiche dovute alla guerra in Ucraina e aggravate dal conflitto in Medio Oriente e la crisi di mercato in seguito al fallimento di alcune banche negli Stati Uniti hanno mostrato che: in primo luogo, la capacità di gestione della liquidità e procedure efficaci, aumentano le potenzialità di crescita del business, riducendo al minimo l'impatto sul capitale economico, sulla solvibilità del singolo intermediario e di conseguenza sulla stabilità del sistema finanziario; in secondo luogo, un'adatta comunicazione interna e una completa disclosure di mercato che consideri in modo strutturato il rischio di liquidità con quelli ad esso legati, è necessario per evitare l'aggravarsi di una situazione di crisi.

È importante notare come, seppure positive, le condizioni di liquidità siano influenzate dalle notizie relative al rallentamento dell'economia globale, alle politiche di bilancio e alle decisioni di politica monetaria.

Infatti, i risultati dello stress test SREP sulle banche europee condotto della BCE nel 2023 hanno mostrato solidità e capacità di tenuta per il settore bancario.

Tuttavia, le deboli prospettive economiche e l'incremento dei costi di finanziamento restano un elemento di rischio per le banche europee.

Nonostante il progresso fatto dalle istituzioni significative nel corso degli ultimi anni, la governance interna e la gestione del rischio restano degli elementi di attenzione della supervisione bancaria della BCE.

A riguardo, gli obiettivi principali di vigilanza fissati nei prossimi tre anni sono volti a: in primo luogo, rafforzare la capacità di tenuta delle banche alle crisi macrofinanziarie e geopolitiche immediate, sistemando le carenze nei propri metodi di gestione; in secondo luogo, accelerare gli interventi per rimediare alle



carenze di governance interna; e in terzo luogo, effettuare nuovi progressi nella trasformazione digitale e nell'attuazione di solidi apparati di resilienza operativa. Quindi, è importante notare come i provvedimenti emanati riguardo il rischio di liquidità siano aumentati notevolmente per via dell'evoluzione del quadro macrofinanziario, mostrando come il rischio di liquidità sia una problematica aperta che richiede un impegno congiunto tra operatori e supervisors.

## **Bibliografia**

**Anolli A. e Resti A.**, *“Il rischio di liquidità”*, Bancaria Editrice, 2008

**Avalos F. e Sushko V.**, *Margin leverage and vulnerabilities in US Treasury futures*, “BIS Quarterly Review”, settembre 2023

**Banca d’Italia**, *Disposizioni di vigilanza per le banche*, Circolare n.285 del 17 dicembre 2013 – XX° aggiornamento, [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)

**Banca d’Italia**, *Disposizioni in materia di governo e gestione del rischio di liquidità delle banche e dei gruppi bancari e degli intermediari iscritti nell’elenco speciale*, 2010

**Banca d’Italia**, *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, novembre 2023

**Bangia A., Diebold F., Schuermann T. e Stroughair J.**, *Modeling Liquidity Risk, with Implications for Traditional Market Risk Measurement and Management*, Wharton Financial Institutions Center, Paper n.6, 1999

**Basel Committee on Banking Supervision**, *A Framework for Measuring and Managing Bank Liquidity*, Bank for International Settlements, 1992

**Basel Committee on Banking Supervision**, *Basel III: International Framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring*, BIS, 2010

**Basel Committee on Banking Supervision**, *Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools*, 2013

**Basel Committee on Banking Supervision**, *International Framework on Liquidity Risk measurement, standard and monitoring*, 2009

**Basel Committee on Banking Supervision**, *Liquidity Risk Management and Supervisory Challenges*, Bank for International Settlements, 2008

**Basel Committee on Banking Supervision**, *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision*, Bank for International Settlements, 2008

**Basel Committee on Banking Supervision**, *Principles for sound stress testing practices and supervision*, 2009

**Basel Committee on Banking Supervision**, *Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organisations*, Bank for International Settlements, 2000

**Committee of European Banking Supervisors**, *Disclosure Guideline: lessons learnt from the financial crisis*, 2009, [www.eba.europa.eu](http://www.eba.europa.eu)

**Committee of European Banking Supervisors**, *Second Part of CEBS's Technical Advice to the European Commission on Liquidity Risk Management*, 2008

**Committee on the Global Financial System**, *Fixed income market liquidity*, Bank for International Settlements, 2016

**Committee on the Global Financial System**, *Structural Aspects of Market Liquidity from a Financial Stability Perspective*, Bank for International Settlements, 2001

**Crucil A.**, *CRD 4 Attuazione della direttiva europea sull'attività degli enti creditizi*, 2015 (<http://www.odcc.mulino.it>)

**De Socio A. e Michelangeli V.**, *A model to assess the financial vulnerability of Italian firms*, "Journal of Policy Modeling", 39, 2017

**Dowd K.**, *Measuring Market Risk*, John Wiley & Sons, 2002

**European Banking Authority**, *Orientamenti sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione*, 2018, <https://eba.europa.eu/cebs>

**European Banking Authority**, *Guidelines on the disclosure of asset unencumbrance*, 2014

**European Banking Authority**, *Monitoring of Liquidity coverage ratio implementation in the EU – Second report*, 2021

**European Banking Authority**, *Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034*, 2022

**European Banking Authority**, *Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza*, 2022

**European Central Bank**, *Aggregated results of SREP 2023*, 19 dicembre 2023, [www.bankingsupervision.europa.eu](http://www.bankingsupervision.europa.eu)

**European Central Bank**, *Liquidity Risk Management of Cross-border Banking Groups in the EU*, EU Banking Structure, 2007

**European Central Bank**, *Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP)*, 2018

**Institute of International Finance**, *Principles of Liquidity Risk Management*, 2007

**Masera F. e Mazzoni G.**, *Basilea III, Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi*, Franco Angeli, 2012

**Matz L.**, *Scenario Analysis and Stress Testing*, Wiley, 2007

**Matz L. e Neu P.**, *Liquidity risk measurement and management: a practitioner's guide to global best practices*, Wiley, 2006

**Motturna P.**, *Rischio sistemico. Serve una regolamentazione strutturale?*, *Bancaria*, 2011, n.°6

**Panetta I.C. e Poretta P.**, *Il rischio di liquidità: regolamentazione e best practice per allontanare le crisi sistemiche*, *Bancaria*, 2009, n.° 3

**Pezzuto Antonio**, *I processi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità nell'ambito dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process)*, 2018, [www.tidona.com](http://www.tidona.com)

**Resti A. e Sironi A.**, *Comprendere e misurare il rischio di liquidità*, Bancaria, 2007, n.°11

**Resti A. e Sironi A.**, *Rischio e valore nelle banche – Misura, regolamentazione, gestione*, Egea, 2008

**Ruozzi R. e Ferrari P.**, *Il rischio di liquidità nelle banche: aspetti economici e profili regolamentari*, Paper n.90, 2009

**The Joint Forum – Basel Committee on Banking Supervision, International Organisation of Securities Commissions and International Association of Insurance Supervisors**, *The Management of Liquidity Risk in Financial Groups*, Bank for International Settlements, 2006

**Tutino F.**, *La gestione della liquidità nella banca*, il Mulino, 2012

**Volgarino Antonietta**, *Banks, sustainability and risks: the role of Business Model Analysis*, Bancaria, n.73, 2017

[www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)

[www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com)

[www.group.intesasanpaolo.com](http://www.group.intesasanpaolo.com)

[www.unicreditgroup.eu](http://www.unicreditgroup.eu)